

LE PRINCIPALI NOVITA' DELLE DICHIARAZIONI FISCALI PER IL 2024

VITO DULCAMARE 12.05.2025

INDICE

❑ IL NUOVO CALENDARIO FISCALE

- TERMINI DI TRASMISSIONE**
- TERMINI DI VERSAMENTO**
- QUESTIONI SU ACCONTI 2024 E 2025**

❑ LE NOVITA' PER LE PERSONE FISICHE

- UTILIZZO 730**
- REDDITI AGRARI**
- REDDITI DI FABBRICATI**
- REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**
- MODIFICHE A TALUNE DETRAZIONI E ALL'IRPEF**
- RIVALUTAZIONE 2024 PARTECIPAZIONI E TERRENI**
- TASSAZIONE REDDITI DIVERSI**

❑ IL REDDITO DEI SOGGETTI IN FORFAIT E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

❑ GLI ISA PER 2024

❑ LE NOVITA' DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

INDICE

❑ LE PRINCIPALI NOVITA' DEL REDDITO D'IMPRESA

- CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE**
- PRODOTTI E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE**
- OPERAZIONI IN VALUTA**
- RIASSORBIMENTO DEGLI AMMORTAMENTI SOSPESI**
- MAGGIORAZIONE COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO**
- DEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI**
- DEDUCIBILITA' INTERESSI PAGAMENTO IMPOSTE**
- STRUTTURE RICETTIVE**
- IL PUNTO SULL'ACE E PRIORITA' UTILIZZO ECCEDENZE E PERDITE**
- TRATTAMENTO DETRAZIONI D'IMPOSTA**
- LE NOVITA' PER LE SOCIETA' DI COMODO**
- REDDITO AGRARIO COME REDDITO D'IMPRESA**

INDICE

- ❑ LA TASSAZIONE NEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE**
- ❑ QUADRO RU**
- ❑ PROSPETTO AIUTI DI STATO**
- ❑ CORREZIONE DEGLI ERRORI CONTABILI**
- ❑ AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO DELLE RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA**
- ❑ RIALLINEAMENTO DIVERGENZE VALORI**
- ❑ 31/05/2025: ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI STRUMENTALI**
- ❑ CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025-2026 (cenni)**

IL NUOVO CALENDARIO FISCALE

RIFERIMENTI

ART. 16 LEGGE 111/2023 (DELEGA PER LA RIFORMA FISCALE)

- b) **armonizzare i termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento**, razionalizzandone la scansione temporale nel corso dell'anno, con particolare attenzione per quelli aventi scadenza nel mese di agosto;

ART. 11 D.LGS 1/2024 (DECRETO ADEMPIMENTI)

REVISIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

CIRC. 11/04/2024 N. 8/E

CHIARIMENTI SUL D.LGS 1/2024

CALENDARIO FISCALE TRASMISSIONI REDDITI

DICHIARAZIONE	ANTE D.LGS 1/2024	A REGIME DAL 2025	PER 2024 NEL 2025
MODELLO 730 (TRASMISSIONE A CURA CAF/PROFESSIONISTI DEVE AVVENIRE SECONDO SCADENZE STABILITE)		30/06	TERMINE ULTIMO 30/09/2025
PERSONE FISICHE DICHIARAZIONE CARTACEA	TRA 01/04 E 30/06	TRA 01/4 E 30/6	TRA 30/4 E 30/6
PERSONE FISICHE SOCIETA' PERSONE DICHIARAZIONE TELEMATICA	ENTRO 30/11 ANNO SUCCESSIVO	TRA 01/04 E 30/09 ANNO SUCCESSIVO	TRA 30/04 E 31/10 ANNO SUCCESSIVO
SOGGETTI IRES	ENTRO 11° MESE SUCCESSIVO ALLA CHIUSURA	ENTRO 9° MESE SUCCESSIVO ALLA CHIUSURA	ENTRO 10° MESE SUCCESSIVO ALLA CHIUSURA

CALENDARIO FISCALE
PER ESERCIZIO = DIVERSO DA ANNO SOLARE

DICHIARAZIONE	ANTE D.LGS 1/2024	A REGIME	NEL 2025 PER 2024
SOGGETTI IRES	ENTRO 11° MESE SUCCESSIVO ALLA CHIUSURA	ENTRO 9° MESE SUCCESSIVO ALLA CHIUSURA	ENTRO 10° MESE SUCCESSIVO ALLA CHIUSURA

RIEPILOGO TERMINI DICHIARAZIONI 2025 PER 2024

C.U.	31/03/2025
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA	30/04/2025
MODELLO 730 TRASMESSO DA CAF/PROFESSIONISTA	30/09/2025
REDDITI SOGGETTI IRPEF	31/10/2025
REDDITI SOGGETTI IRES	31/10/2025
IRAP	31/10/2025
C.U. (REDDITI ESENTI O NON INCLUSI IN DICHIARAZIONE PRECOMPILATA)	31/10/2025
770 (TERMINE A REGIME)	31/10/2025
ACCESSO CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (SE TRASMISSIONE SEPARATA DA DICHIARAZIONE)	30/09/2025 (correttivo)

SCADENZE VERSAMENTI IMPOSTE

SENZA MAGGIORAZIONE

CON MAGGIORAZIONE 0,40% SE EFFETTUATO ENTRO I 30 GIORNI SUCCESSIVI

SOGGETTO	SALDO E PRIMO ACCONTO	SECONDO ACCONTO
PERSONE FISICHE SOCIETA' DI PERSONE	ENTRO 30/06 ANNO SUCCESSIVO	ENTRO 30/11 ANNO SUCCESSIVO
SOGGETTI IRES CHE APPROVANO BILANCIO ENTRO 4 MESI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	ENTRO 6 MESI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	ENTRO 11 MESE DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
SOGGETTI IRES CHE APPROVANO BILANCIO OLTRE QUATTRO MESI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	ENTRO MESE SUCCESSIVO ALL'APPROVAZIONE	ENTRO 11 MESE DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

SCADENZE VERSAMENTI RATEALI IMPOSTE

ART. 8 D.LGS N. 1/2024

INTERVIENE SU ART. 20 DLGS 241/1997 (FERMO RESTANDO ACCONTO NOVEMBRE)

OGGETTO	DAL 13/02/2024
VERSAMENTO SALDO E <u>PRIMO</u> ACCONTO IMPOSTE E CONTRIBUTI	RATE MENSILI DI UGUALE IMPORTO (comprensivo di 0,40%) A DECORRERE DAL MESE DI SCADENZA + INTERESSI DA COMPLETARE ENTRO 16/12 (ERA 30/11)
SCADENZA RATE	ENTRO GIORNO 16 DEL MESE (ERA FINE MESE PER PERSONE FISICHE)

ATTENZIONE

FINO AL 2023 CON APPOSITO D.P.C.M.

**VENIVA PREVISTA LA PROROGA DI UN MESE NEL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE
A FAVORE DEI SOGGETTI PER I QUALI RISULTAVANO
APPROVATI GLI ISA**

ART. 37 D.LGS.13/2024 (DECRETO CONCORDATO)

PREVEDE PROROGA AL 31/07

SENZA APPLICAZIONE DI ALCUNA MAGGIORAZIONE

PER IL VERSAMENTO DEL 30/06

PER IL PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE DEL C.P.B.

(vale per soggetti isa, senza isa e forfait)

PER TUTTI

AL MOMENTO NON E' NOTO SE SARA' PREVISTO PER CPB 2025/2024

DICHIARAZIONI 2025 PER 2024

LE ISTRUZIONI DEI MODELLI RECEPISCONO LE NOVITA'

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1 ^a	30 giugno	0,00	30 luglio	0,00
2 ^a	16 luglio	0,18	20 agosto	0,18
3 ^a	20 agosto	0,51	16 settembre	0,51
4 ^a	16 settembre	0,84	16 ottobre	0,84
5 ^a	16 ottobre	1,17	17 novembre	1,17
6 ^a	17 novembre	1,50	16 dicembre	1,50
7 ^a	16 dicembre	1,83		

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

ACCONTO DI NOVEMBRE SEMPRE IN UNICA SOLUZIONE

SCADENZA SECONDO ACCONTO 2024



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Stampa

Comunicato n. 136

Rinvio del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi

Nel quadro dei lavori per la conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede, per i titolari di partita IVA che nell'anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, la proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 2 dicembre.

La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025.

Roma, 27 novembre 2024

Ore 18.10

PROROGA SECONDO ACCONTO 2024

**PERSONE FISICHE CON PARTITA IVA
E RICAVI/COMPENSI < 170.000 NEL 2023
PROROGA AL 16/01/2025**

VERSAMENTO UNICA SOLUZIONE 16/01/2025	VERSAMENTO IN RATE DA GENNAIO A GIUGNO 2025 (INTERESSI 0,33% AL MESE)
DELLE IMPOSTE DOVUTE IN BASE ALLA DICHIARAZIONE	

PROROGA SECONDO ACCONTO 2024

**LA PROROGA E' DEL TUTTO SIMILE A ART. 4 D.L. 145/2023
CIRC. 31/E/2023**

IMPORTI AMMESSI

IMPORTI ESCLUSI

**IMPOSTE DOVUTE DA
DICHIARAZIONE**

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

**ANCHE IMPOSTE SOSTITUTIVE
CEDOLARE SECCA
IVIE/IVAFE**

CONTRIBUTI INAIL

SOSTITUTIVA DA CONCORDATO

LA PROROGA VA SEGNALATA

PROROGA SECONDO ACCONTO 2024

**LA NUOVA PROROGA E' DEL TUTTO SIMILE A ART. 4 D.L. 145/2023
CIRC. 31/E/2023**

AMMESSI ALLA PROROGA	ESCLUSI DALLA PROROGA
PERSONE FISICHE CON PARTITA IVA RICAVI/COMPENSI <170.000	PERSONE FISICHE SENZA P.IVA (COMPRESO SOCI E SIMILI)
SOGGETTI IN FORFAIT	PERSONE FISICHE CON PARTITA IVA RICAVI/COMPENSI >170.000
REGIME VANTAGGIO	SOGGETTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE
PER AGRICOLTORI CON QUADRO RA VALE IL TOTALE DEL RIGO VE50 (VOLUME D'AFFARI) DELLA DICHIARAZIONE IVA	
PER SOGGETTI SENZA DICHIARAZIONE IVA VALE IL TOTALE DELLE FATTURE ELETTRONICHE	

ACCONTO IRPEF 2025.1

**ART. 1 D.LGS 216/2023 (PRIME MODIFICHE)
AL COMMA 1 HA PREVISTO SOLO PER IL 2024
UN ACCORPAMENTO DA QUATTRO A TRE SCAGLIONI DI REDDITO
TUTTAVIA
AL COMMA 4 PREVEDEVA IL CALCOLO DEGLI ACCONTI 2024 E 2025
SULLA BASE DEI PRECEDENTI SCAGLIONI**

**ART. 1 CO 2 LEGGE 207/2024 (BILANCIO 2025)
HA CONFERMATO IL CONTENUTO DEL COMMA 1 (TRE SCAGLIONI)
MA NON QUELLO DEL COMMA 4 (MODALITA' ACCONTO)**

**IN TAL MODO
L'ACCONTO 2025 SI SAREBBE DOVUTO CALCOLARE
IN BASE ALL'IRPEF RICALCOLATA SU 4 SCAGLIONI**

ACCONTO IRPEF 2025.2

COMUNICATO STAMPA 25/03/2023

IL GOVERNO SI IMPEGNA A RISTABILIRE LA NORMA AGEVOLATIVA

ART. 1 D.L 55/2025 (MISURE URGENTI)

RISPRISTINA LA SITUAZIONE

PERTANTO

L'ACCONTO IRPEF 2025

METODO STORICO

SI CALCOLA SULLA BASE DELL'IRPEF DICHIARATA 2024

METODO PREVISIONALE

SI CALCOLA SULLA BASE DEI TRE SCAGLIONI

MANCATO PAGAMENTO IMPOSTE DA CONCORDATO

**IN SEDE DI DICHIARAZIONE, SI POTRA' FARE IL PUNTO
SULL'OMESSO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO
DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA**

**IN QUANTO
ART. 22 D.LGS 13/2024 PREVEDE
LA DECADENZA DAL CONCORDATO
IN CASO DI OMESSO VERSAMENTO**

ACCONTI IN PENDENZA DI CPB

**L'ACCONTO E' DETERMINATO
SULLA BASE DEGLI IMPONIBILI CONCORDATI**

PER ACCONTO DEL PRIMO PERIODO

METODO STORICO

**E' DOVUTA UNA MAGGIORAZIONE DEL
10% (II.DD. ANCHE PER FORFAIT)
3% (II.DD. FORFAIT AL 5%)
3% (IRAP)
SULLA DIFFERENZA POSITIVA FRA
REDDITO CONCORDATO
E
REDDITO ANNO PRECEDENTE RETTIFICATO
(FAQ N. 1 DELL'8/10/2024)**

METODO PREVISIONALE

**SE L'ACCONTO E' PAGATO
IN DUE DUE RATE

LA PRIMA SEGUE LE REGOLE ORDINARIE

LA SECONDA VA CONGUAGLIATA
SULLA BASE DEGLI IMPONIBILI
CONCORDATI**

**L'IMPORTO DI IMPOSTA SOSTITUTIVA DA VERSARE
È SEMPRE SEPARATO DALL'IMPOSTA PRINCIPALE**

ACCONTI IN PENDENZA DI CPB

QUADRO P	
Concordato Preventivo Biennale	Condizioni di accesso P01 Presenza dei requisiti ☐ Barrare la casella
	P02 Assenza di cause d'esclusione (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) ☐ Barrare la casella
	P03 Presenza di eventi straordinari (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) ☐
	Dati contabili
	P04 Reddito rilevante ai fini del CPB ,00
	P05 Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB ,00
	Proposta CPB
	P06 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024 ,00
	P07 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025 ,00
	P08 Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024 ,00
P09 Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025 ,00	
Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righe P02 e P03	
P10 Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini CPB per il p.i. 2024 e il p.i. 2025 e firma delle dichiarazioni sostitutive P02 e P03 FIRMA	

IMPOSTA SOSTITUTIVA (SE SUSSISTE OPZIONE)
SI CALCOLA SU DIFFERENZA REDDITI CONCORDATI/RILEVANTE
PER 2024= P06-P04
SE P04 = PERDITA, SI ASSUME ZERO (FAQ 4 DELL'8/10/2024)

ACCONTI IN PENDENZA DI CPB

REGOLE GENERALI

FAQ N. 1 DELL'8/10/2024

**SE MANCA L'IMPOSTA A DEBITO DELL'ANNO PRECEDENTE,
LA MAGGIORAZIONE VA COMUNQUE VERSATA
SULLA DIFFERENZA FRA REDDITO CONCORDATO E REDDITO DICHIARATO**

FAQ N. 2 DELL'8/10/2024

**L'OPZIONE PER IMPOSTA SOSTITUTIVA
PUO' ESSERE FATTA ANCHE SOLO PER UNA ANNUALITA'**

CIRC. 18/E/2024 RISPOSTA 6.13

**PER LE SOCIETA' TRASPARENTI
LA MAGGIORAZIONE E' DOVUTA DAI SOCI**

FAQ N. 3 DELL'8/10/2024

**PER I SOGGETTI TRASPARENTI (ESEMPIO: IMPRESA FAMILIARE)
LA MAGGIORAZIONE E' DOVUTA DA CIASCUNA PERSONA**

ACCONTI IN PENDENZA DI CPB

FAQ N. 1 DEL 17/10/2024

**(OPZIONE NON EFFETTUATA IN SEDE DI ACCONTO
MA IN SEDE DI SALDO)**

SE IN SEDE DI SALDO

**DOVESSE EMERGERE UN CREDITO DELL'IMPOSTA PRINCIPALE,
IL CREDITO POTRA' ESSERE COMPENSATO
CON L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SU MODELLO F 24**

RISOLUZIONE 48/E/2024 = CODICI TRIBUTO MAGG. ACCONTO

MANCATO PAGAMENTO IMPOSTE DA CONCORDATO

**QUANDO INTERVIENE LA DECADENZA DAL CONCORDATO
IN CASO DI OMESSO VERSAMENTO ?**

FAQ N. 6 DEL 17/10/2024

**IN TEMA DI CONCORDATO SI APPLICA
RAVVEDIMENTO OPEROSO**

**QUESTO NON E' PIU' POSSIBILE
IN CASO DI NOTIFICA DI AVVISO BONARIO**

LE PRINCIPALI NOVITA' PER LE PERSONE FISICHE

ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DEL 730

ART. 2 D.LGS 1/2024

**TUTTE LE PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI PARTITA IVA
POSSONO PRESENTARE IL MODELLO 730
ANCHE SE NON SONO TITOLARI DI
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE O PENSIONE**

IN PASSATO

**I SOGGETTI CHE PRESENTAVANO IL MODELLO 730
IN ALCUNE IPOTESI PARTICOLARI DOVEVAVO PRESENTARE ANCHE**

REDDITI

FRONTESPIZIO

QUADRI

RM – RT – RW

SALVA LA FACOLTA' DI PRESENTARE SOLO REDDITI COMPLETO

UTILIZZO 730

DAL 2016 PER 2015	DAL 2024 PER 2024	DAL 2025 PER 2024
COMPRENDE ANCHE QUADRO AMMINISTRATORI DI CONDOMIMIO	COMPRENDE ANCHE QUADRO RW (DISPONIBILITA') E QUADRO L (RIVALUTAZIONE TERRENI)	QUADRO L DIVENTA QUADRO T CHE COMPRENDE ANCHE REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (GIA' INSERITI IN D) QUADRO T REDDITI DI NATURA FINANZIARIA

NUOVI QUADRI MODELLO 730

QUADRO M	QUADRO T
REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI	PLUSVALENZA DI NATURA FINANZIARIA
COMPRENDE REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA REDDITI DI CAPITALE ALL'ESTERO REDDITI DI CAPITALE SENZA IMPOSTA SOSTITUTIVA	COMPRENDE CESSIONI DI PARTECIPAZIONI RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI REDDITI DA CRIPTOATTIVITA'

TUTTAVIA

**LA VECCHIA PROCEDURA
(730 + FRONTESPIZIO+QUADRO)
RIMANE IN VIGORE PER**

**AGRICOLTORI ESONERATI IVA
CHE DEVONO DICHIARARE
CREDITI D'IMPOSTA IN QUADRO RU/RS**

**A MENO CHE NON SI TRATTI DI
CREDITI D'IMPOSTA UTILIZZABILI
SOLO IN COMPENSAZIONE CON F24**

RESTA DIVIETO DI PRESENTARE 730

**RIS 18/05/2001 N. 01/39280 DRE PIEMONTE
CIRC. 14/06/2001 N. 55/E PAR. 6.5**

**NEI CASI DI SOGGETTI CHE DICHIARANO
REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE
(AMMINISTRATORI SOCIETA' /SOCI)**

**CON OBBLIGO DI PRESENTARE QUADRO RR
PER DICHIARARE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI**

**E' OBBLIGATORIO PRESENTARE MODELLO REDDITI
ANCHE PER DICHIARARE IL REDDITO**

FRONTESPIZIO

PER ANNO 2023

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Quadri aggiuntivi al modello 730	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali

PER ANNO 2024

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Quadri aggiuntivi al modello 730	Comunicazione CPB	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali	Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025

QUADRO A

NOVITA' PER REDDITI DA TERRENI

TRATTAMENTO SOGGETTI IAP

IMPOSTA SOSTITUTIVA GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI

RIFORMA TASSAZIONE TERRENI

PARZIALE ESCLUSIONE IRPEF SOGGETTI IAP

ART. 1 CO 80 LEGGE 197/2022

AVEVA PROROGATO AL 2023 (INIZIO 2017)

**ESCLUSIONE DEI REDDITI DOMINICALI E AGRARI
DALLA BASE IMPONIBILE IRPEF DEI COLTIVATORI DIRETTI
E**

IMPRENDITORI AGRICOLI IAP

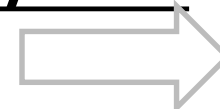
TELEFISCO 2017: NON VALE PER SOCI DI SNC/SAS

LEGGE 213/2023

NON HA PREVISTO ULTERIORE PROROGA AL 2024

ART. 13 CO 3-BIS AL MILLEPROROGHE DL 215/2023

PROPONE UNA PROROGA PARZIALE



PARZIALE ESCLUSIONE IRPEF SOGGETTI IAP

ART. 13 CO 3-BIS DL 215/2023

PER GLI ANNI 2024/2025

I REDDITI DOMINICALI E AGRARI

DEI SOGGETTI IAP

CONCORRONO CONGIUNTAMENTE

AL REDDITO NELLE MISURE SEGUENTI

- A) FINO A 10.000 = ZERO PER CENTO**
- B) OLTRE 10.000 E FINO A 15.000 = 50%**
- C) OLTRE 15.000 = 100%**

PARZIALE ESCLUSIONE IRPEF SOGGETTI IAP

I REDDITI VANNO NORMALMENTE DICHIARATI IN RA

QUADRO RA REDDITI DEI TERRENI		A CARICO DEL CONTRIBUENTE									
		Reddito dominicale non rivalutata	Titolo	Reddito agrario non rivalutata	giorni	Possesso %	Canone di affitto in regime vincolatizio	Casi particolari	Contribuzione (*)	IRPEF non dovuta	Collezioni d'arte e IAP
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RA1		,00		,00			,00				
RA2		,00		,00		,00	,00			,00	

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

I redditi dominicali (col. 1) e agrario (col. 3) vanno

**AI FINI DEL TOTALE DA RIPORTARE IN RN
SI DEVE TENER CONTO DELLE % DI ESCLUSIONE**

RA23		Reddito dominicale imponibile			Reddito agrario imponibile		Reddito fondiario non imponibile		Domenicale IAP		Agrario IAP	
Somma colonne 11, 12, 13, 14 e 15		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
TOTALI			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

(*) Riferire la esatta se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente

COLTURE FUORI SUOLO

A CARICO DEL CONTRIBUENTE											
QUADRO RA REDDITI DEI TERRENI		Reddito dominicale non rivalutato	Titolo	Reddito agrario non rivalutato	Possesso giorni	Possesso %	Canone di affitto in regime vincolistico	Costi particolari	Contribuzione (*)	IRPEF non dovuta	Coltivazioni della c.i.a.p.
RA1		1 0,00	2	3 0,00	4	5	6 0,00	7	8	9	10
		Reddito dominicale esentabile		Reddito agrario esentabile	Reddito dominicale non esentabile		Dominicale IAP	Agrario IAP			Produzione vegetali
		11 0,00	12	13 0,00	14	15	16 0,00	17	18	19	20
RA2		1 0,00	2	3 0,00	4	5	6 0,00	7	8	9	10
		11 0,00	12	13 0,00	14	15	16 0,00	17	18	19	20

Esclusi i terreni all'estero
da includere nel Quadro RI

I redditi dominicali
(col. 1) e agrari
(col. 3) vanno

**TIENE CONTO DELLE MODIFICHE APPORTATE
DAL D.LSG 192/2024**

**PARTICOLARE DETERMINAZIONE
DEI REDDITI DOMINICALI E AGRARI
DELLE COLTURE FUORI SUOLO**

REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEI REDDITI DEI TERRENI

ART. 1 D.LGS. 192/2024

DEFINIZIONE DI REDDITO AGRARIO

ART. 32 CO 1 TUIR

FINO A 31/12/2023	01/01/2024
Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.	Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell'esercizio delle attività agricole di cui <u>all'articolo 2135 del codice civile.</u>

L'ELIMINAZIONE DEL RIFERIMENTO ALLA POTENZIALITA' DEL TERRENO CONSENTE

1

**AVVICINAMENTO DELLA NORMATIVA FISCALE A QUELLA CIVILISTICA
(ART. 2135 C.C.)**

IL COLLEGAMENTO DIVENTA

POTENZIALE O FUNZIONALE ALL'ATTIVITA' E NON AL TERRENO

2

RICONOSCIMENTO DI NUOVE ATTIVITA'

C.D. "COLTURE FUORI SUOLO"

= VERTICAL FARM E COLTURE IDROPONICHE

NUOVE ATTIVITA' AGRICOLE PRODUTTIVE DI REDDITI AGRICOLI

ART. 1 D.LGS. 192/2024

INTEGRAZIONE DELL'ART. 32 TUIR

- a) attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- b) allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno 1/4 dal terreno e attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste. Ai sensi dell'articolo 33, comma 2-bis, TUIR sono considerate produttive di reddito agrario anche *"...le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b)"*.
- b-bis) attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6,C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con l'apposito Decreto ; **NUOVO**
- b-ter) attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione ai fini IVA, derivanti dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135, C.c.;**NUOVO**
- c) attività connesse, di cui al terzo comma dell'art. 2135, Codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati con apposito Decreto.

DETERMINAZIONE REDDITO AGRARIO NUOVE ATTIVITA'

ART. 1 D.LGS. 192/2024

NUOVO COMMA 3-BIS DELL'ART. 32 TUIR

UN APPOSITO DECRETO MASAF DOVRA' INDIVIDUARE

- **NUOVE CLASSI E QUALITA' DI COLTURE DEI TERRENI PER TENER CONTO DEI PIU' EVOLUTI SISTEMI DI COLTIVAZIONE**
- **LE MODALITA' DI DICHIARAZIONE AL CATASTO DEGLI IMMOBILI CENSITI COME FABBRICATI UTILIZZATI PER LE ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI VEGETALI**
- **LE MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE AGRARIA CON RIFERIMENTO A TALI IMMOBILI**

IN ATTESA DI TALE DECRETO

NUOVO COMMA 4-BIS DELL'ART. 34 TUIR

LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO

DELLE COLTURE PRODOTTE NEI PREDETTI FABBRICATI

SI EFFETTUA MEDIANTE APPLICAZIONE ALLA PARTICELLA SU CUI INSISTE L'IMMOBILE DELLA TARIFFA D'ESTIMO PIU' ALTA IN VIGORE NELLA PROVINCIA DI RIFERIMENTO AUMENTATA DEL 400%

(RELAZIONE: A CAUSA DELLA MAGGIORE PRODUTTIVITA' DI TALI COLTURE)

DETERMINAZIONE REDDITO DOMINICALE FABBRICATI

ART. 1 D.LGS. 192/2024

NUOVI COMMI 4-TER/4-QUATER DELL'ART. 28 TUIR

IN ATTESA DEL DECRETO

PER LA DETERMINAZIONE DEI REDDITI AGRARI CONSEGUITI IN FABBRICATI

IL REDDITO DOMINICALE

DELLE COLTURE PRODOTTE NEI PREDETTI FABBRICATI

(SE NON SONO LOCATE)

SI EFFETTUA MEDIANTE APPLICAZIONE ALLA PARTICELLA SU CUI INSISTE L'IMMOBILE

DELLA TARIFFA D'ESTIMO PIU' ALTA IN VIGORE NELLA PROVINCIA DI RIFERIMENTO

AUMENTATA DEL 400%

(RELAZIONE: A CAUSA DELLA MAGGIORE PRODUTTIVITA' DI TALI COLTURE)

TUTTAVIA

NON PUO' ESSERE INFERIORE ALLA RENDITA CATASTALE

ATTRIBUITA ALL'IMMOBILE DESTINATO A TALI ATTIVITA'

GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI

LEGGE 36/2024

LE IMPRESE GIOVANILI AGRICOLE (ART. 4)

E

I GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI (ART. 2)

CHE INTRAPRENDONO ATTIVITA' D'IMPRESA AGRICOLA

POSSONO OPTARE PER SOSTITUTIVA II.DD/ADD./IRAP PARI A 12,50%

SUL REDDITO DETERMINATO ANALITICAMENTE (NO CATASTALE)

PER ANNO INIZIO ATTIVITA' E 4 PERIODI SUCCESSIVI

SEZIONE XXV

Regime agevolato
primo insediamento
imprese giovanili
in agricoltura

Assenza
reddito

☐

RQ106

Perdite pregresse					
Imponibile	In misura limitata	In misura piena	Totale		Imposta
1	2	3	4	12,50%	5
,00	,00	,00	,00		,00

RIS. 31/E/2025 = CODICI TRIBUTO

QUADRO B: LOCAZIONI BREVI

ART. 4 D.L. 50/2017

**i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo
di durata non superiore a 30 giorni,
ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e
di pulizia dei locali,
stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa,
direttamente o tramite soggetti che esercitano
attività di intermediazione immobiliare,
anche attraverso la gestione di portali online**

PREVISTO IDENTICO TRATTAMENTO PER

- **SUBLOCAZIONI**
- **CONTRATTI A TITOLO ONEROSO CONCLUSI DAL COMODATARIO**

**TASSAZIONE OPZIONALE PER CEDOLARE SECCA
(IMPOSTE SUL REDDITO/BOLLO/REGISTRO SU CONTRATTO)**

IL TERMINE DI 30 GIORNI VA RIFERITO A OGNI SINGOLA PATTUIZIONE CONTRATTUALE

LOCAZIONI BREVI

ATTENZIONE

**DEVE RIGUARDARE IMMOBILI AD USO ABITATIVO
CON CONTRATTI**

- **STIPULATI DA PERSONE FISICHE**
- **NON NELL'ESERCIZIO DI IMPRESA**

**CON UN APPOSITO REGOLAMENTO
SONO DEFINITI,**

**AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE LOCAZIONI BREVI,
I CRITERI IN BASE AI QUALI L'ATTIVITA' DI LOCAZIONE
SI PRESUME SVOLTA IN FORMA IMPRENDITORIALE
AVUTO ANCHE RIGUARDO**

- **AL NUMERO DELLE UNITA' IMMOBILIARI LOCATE**
- **ALLA DURATA DELLE LOCAZIONI IN UN ANNO SOLARE**



LOCAZIONI BREVI
PRESUNZIONE DI IMPRENDITORIALITA'
(ART. 1 CO 595 LEGGE 178/2020)

**L'ATTIVITA' DI LOCAZIONE BREVE
SI INTENDE SVOLTA
NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' D'IMPRESA,
SE SONO DESTINATI ALLA LOCAZIONE BREVE
PIU' DI 4 APPARTAMENTI NEL PERIODO D'IMPOSTA
(TASSAZIONE SECONDO IL REGIME APPLICATO)**

TASSAZIONE LOCAZIONE BREVE

ART. 1 CO 63 LETT. A) LEGGE 231/2023

FINO AL 2023	DAL 2024
(OPZIONALE) SOSTITUTIVA 21% A TITOLO D'IMPOSTA (CEDOLARE SECCA)	(OPZIONALE) SOSTITUTIVA 26% A TITOLO D'IMPOSTA (CEDOLARE SECCA)
	SOSTITUTIVA 21% A TITOLO D'IMPOSTA (CEDOLARE SECCA) SU <u>UN</u> SOLO IMMOBILE INDIVIDUATO DAL CONTRIBUENTE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI

ART. 1 CO 63 LETT. B) LEGGE 231/2023 MODIFICA ART. 4 CO 5/7 D.L. 50/2017

FINO AL 2023	DAL 2024
GLI INTERMEDIARI IMMOBILIARI CHE INTERVENGONO NELLA RICERCA DI IMMOBILI PER LE LOCAZIONI BREVI COMUNICANO ALL'AGENZIA I DATI DEI CONTRATTI STIPULATI PER IL LORO TRAMITE	IDEM
OPERANO UNA RITENUTA DEL 21% <u>(A TITOLO DI ACCONTO IN MANCANZA DI OPZIONE PER CEDOLARE SECCA)</u> SE INCASSANO IL CORRISPETTIVO, CON CONSEQUENTI OBBLIGHI DI VERSAMENTO, DICHIARAZIONE E CERTIFICAZIONE	OPERANO UNA RITENUTA DEL 21% A TITOLO DI ACCONTO IN PRATICA NON E' PIU' POSSIBILE OPTARE PER LA CEDOLARE SECCA DEL 26% IN SEDE DI DICHIARAZIONE SI DEVE PAGARE LA DIFFERENZA (CONFERMA FISCOOGGI 22/1/2024)

INDIVIDUAZIONE UNICO IMMOBILE AL 21%

QUADRO RB
REDDITI
DEI FABBRICATI
E ALTRI DATI

Sezione I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso	Cadice ca-	Canone	Casi	Continuazione (*)	Codice	Cedolare	Casi part.		
non rivalutata		giorni	none	di locazione	particolari		Comune	secca	IMU		
1,00											
REDDITI	Tassazione	Cedolare	Cedolare	Cedolare	REDDITI	Abitazione principale	Immobili	Abitazione principale	Altri		
IMPONIBILI	ordinaria	secca 21%	secca 10%	secca 26%	NON	soggetta a IMU	non locati	non soggetta a IMU	dati		
13	14	15	16	17	18	19	20				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TIPOLOGIE CEDOLARE SECCA

%	TIPO CONTRATTO	CARATTERISTICHE
10	ORDINARIO	LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO (interpello 91/2025: soggetto allo stesso trattamento anche eventuale contributo pubblico a favore del locatore)
21	BREVE	UNICO IMMOBILE INDIVIDUATO DA SOGGETTO
26	BREVE	ULTERIORI TRE IMMOBILI

CIN

ART. 13-TER D.L. 145/2023

PER TUTELARE LA CONCORRENZA E LA TRASPARENZA

IL MINISTERO DEL TURISMO ASSEGNA UN

CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN)

(da richiedere solo dopo possesso del C.I.R.)

- **ALLE UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO DESTINATE A CONTRATTI LOCAZIONE PER FINALITA' TURISTICHE**
- **ALLE UNITA' IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO DESTINATE ALLE LOCAZIONI BREVI**
- **ALLE STRUTTURE TURISTICHE-ALBERGHIERE COME DEFINITE DALLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO**

E

DETIENE LA RELATIVA BANCA DATI

CIN

ART. 13-TER D.L. 145/2023

**IL CIN E' ASSEGNATO DAL MIN. TURISMO
PREVIA ISTANZA TELEMATICA (AUTOCERTIFICAZIONE)
DA PARTE DEL LOCATORE
OVVERO
DEL SOGGETTO TITOLARE DELLA STRUTTURA
COMPLETA DI AUTOCERTIFICAZIONI SICUREZZA/IMPIANTI/ECC.**

**DOVRA' ESSERE INDICATO
ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA
E IN OGNI ANNUNCIO OVUNQUE E DA CHIUNQUE PUBBLICATO**

**MANCANZA DEL CIN: SANZIONE DA 800 A 8.000
MANCATA ESPOSIZIONE: SANZIONE DA 500 A 5.000 PER UNITA'**

TERMINE RICHIESTA CIN

ORIGINARIAMENTE

- **01/01/2025 SE A 2/11/2024 SI ERA IN POSSESSO DEL CIR**
- **30 GIORNI DALLA DATA DI ATTRIBUZIONE DEL CIR**
- **10 GIORNI DAL TERMINE DEL PROCEDIMENTO IN CASO DI MANCATO RILASCIO DEL CIR**
- **02/11/2024 PER LE REGIONI SENZA CIR**

MIN. TURISMO 22/10/2024

PER TUTTI IL TERMINE E' 01/01/2025

ULTERIORI OBBLIGHI PER CIN

ART. 1 CO 78/79 LEGGE 207/2024

CON APPOSITO PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE

1

**SARANNO INDICATE LE MODALITA' DI INDICAZIONE DEL CIN
NELLA DICHIARAZIONE FISCALE**

Sezione III		N. di rigo	Mod. N.	Codice CIN
Codice Identificativo Nazionale - CIN	RB24	1	2	3
	RB25			

E

NELLA CERTIFICAZIONE UNICA

2

**TUTTI I RISULTATI DEI CONTROLLI DELLA POLIZIA LOCALE
IN TEMA DI STRUTTURE ALBERGHIERE E EXTRA ALBERGHIERE DOVRANNO
ESSERE COMUNICATI ALL'AGENZIA DELL'ENTRATE
COMPETENTE PER IL DOMICILIO DEL TRASGRESSORE**

ATTENZIONE

IL QUADRO B E' COMPILATO DAL PROPRIETARIO

SE LA LOCAZIONE BREVE E' MESSA IN ATTO DA SOGGETTO DIVERSO

OCCORRE COMPILARE QUADRO RL
PER REDDITO E CIN

RL10 Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	Cedolare secca	1		2	
	3		,00		,00
		4		5	
		,00		,00	
	Codice CIN	6			
	Totale Cedolare secca	7	,00	8	,00

CEDOLARE SECCA
INDICARE CODICI 1 (21%) O 2 (26%)

QUADRO C

PRINCIPALI MODIFICHE REDDITO LAVORO DIPENDENTE																																							
PREMI DI PRODUTTIVITA'					RIDUZIONE (ANCHE PER 2024) DAL 10% AL 5% DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA																																		
MANCE PERCEPITE NEL SETTORE TURISTICO					OPZIONE TRA TASSAZIONE REDDITO LAVORO DIPENDENTE O SOSTITUTIVA 5%																																		
Sezione VII Tassazione mance settore turistico alberghiero e di ricezione <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Reddito settore turistico</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Somme a tassazione ordinaria</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Somme a imposta sostitutiva</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Ritenuta imposta sostitutiva</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Tassazione Ordinaria</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Tassazione Sostitutiva</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Assenza requisiti</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Somme assoggettate ad imp. sost. da assoggettare a tass. ord.</td> </tr> <tr> <td>1 ,00 </td> <td>2 ,00 </td> <td>3 ,00 </td> <td>4 ,00 </td> <td>5 ,00 </td> <td>6 ,00 </td> <td>7 ,00 </td> <td>8 ,00 </td> </tr> <tr> <td colspan="8" style="padding-top: 10px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Somme assoggettate a tass. ord. da assoggettare ad imp. sost.</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Imposta sostitutiva a debito</td> <td style="width: 34%; text-align: center;">Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata</td> </tr> <tr> <td>9 ,00 </td> <td>10 ,00 </td> <td>11 ,00 </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>										Reddito settore turistico	Somme a tassazione ordinaria	Somme a imposta sostitutiva	Ritenuta imposta sostitutiva	Tassazione Ordinaria	Tassazione Sostitutiva	Assenza requisiti	Somme assoggettate ad imp. sost. da assoggettare a tass. ord.	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Somme assoggettate a tass. ord. da assoggettare ad imp. sost.</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Imposta sostitutiva a debito</td> <td style="width: 34%; text-align: center;">Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata</td> </tr> <tr> <td>9 ,00 </td> <td>10 ,00 </td> <td>11 ,00 </td> </tr> </table>								Somme assoggettate a tass. ord. da assoggettare ad imp. sost.	Imposta sostitutiva a debito	Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata	9 ,00	10 ,00	11 ,00
Reddito settore turistico	Somme a tassazione ordinaria	Somme a imposta sostitutiva	Ritenuta imposta sostitutiva	Tassazione Ordinaria	Tassazione Sostitutiva	Assenza requisiti	Somme assoggettate ad imp. sost. da assoggettare a tass. ord.																																
1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00																																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Somme assoggettate a tass. ord. da assoggettare ad imp. sost.</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Imposta sostitutiva a debito</td> <td style="width: 34%; text-align: center;">Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata</td> </tr> <tr> <td>9 ,00 </td> <td>10 ,00 </td> <td>11 ,00 </td> </tr> </table>								Somme assoggettate a tass. ord. da assoggettare ad imp. sost.	Imposta sostitutiva a debito	Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata	9 ,00	10 ,00	11 ,00																										
Somme assoggettate a tass. ord. da assoggettare ad imp. sost.	Imposta sostitutiva a debito	Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata																																					
9 ,00	10 ,00	11 ,00																																					
LAVORO SPORTIVO					DETASSAZIONE MAX 15.000 PER UNDER 23 E SPORTIVI DILETTANTI																																		

TASSAZIONE FRINGE BENEFIT

IN ATTESA DELLE RIFORMA

TASSAZIONE A REGIME	TASSAZIONE PER 2023	TASSAZIONE SOLO PER 2024
ART. 51 TUIR ESCLUSO DA TASSAZIONE SE < 258,23 SE SUPERIORE, TUTTO TASSABILE	ART. 40 DL 48/2023 LIMITE DI ESCLUSIONE ELEVATO A 3.000 (COMPRESSE ANCHE LE EROGAZIONI PER FAR FRONTE ALLE UTENZE)	ART. 1 CO 16 LEGGE 213/2023 PER IL SOLO 2024 IL LIMITE DI ESCLUSIONE E' DI 1.000 (2.000 PER DIPENDENTI CON FIGLI A CARICO)

Sezione VIII

Erogazioni in natura

RC17

Benefit base

1 ,00

Con figli
fiscalmente a carico

2 ,00

Maggiorazione
Reddito imponibile

3 ,00

Riduzione
Reddito imponibile

4 ,00

REGIME RIMPATRIATI

DESCRIZIONE	FINO AL 2023	DAL 2024
LIMITE REDDITO AGEVOLATO	NESSUNO	MASSIMO 600.000 €
NATURA REDDITI AGEVOLATI	LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO LAVORO AUTONOMO REDDITO D'IMPRESA INDIVIDUALE	LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO LAVORO AUTONOMO
MISURA AGEVOLAZIONE	REDDITO IMPONIBILE AL 30% REDDITO IMPONIBILE AL 10% PER TRASFERIMENTI AL SUD REDDITO IMPONIBILE AL 50% PER SPORTIVI PROFESSIONISTI	REDDITO IMPONIBILE AL 50% REDDITO AL 40% IN PRESENZA DI PARTICOLARI CONDIZIONI (NO SUD)
DURATA	5 PERIODI CON FACOLTA' DI PROROGA PER ALTRI 5	5 PERIODI PROROGA POSSIBILE IN PRESENZA DI PARTICOLARI CONDIZIONI
RESIDENZA ESTERA PREGRESSA	ALMENO 2 PERIODI DI IMPOSTA	ALMENO 4 PERIODI DI IMPOSTA CON AUMENTO IN CASO DI DISTACCO
IMPEGNO A RISIEDERE IN ITALIA	ALMENO 2 ANNI	ALMENO 4 ANNI
PRECEDENTE ATTIVITA' LAVORATIVA SVOLTA IN ITALIA	POSSIBILE CONTINUAZIONE	NUOVO RAPPORTO DI LAVORO CON SOGGETTO DIVERSO DAL PRECEDENTE SALVO SITUAZIONI PARTICOLARI
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	NESSUNA	RICHIESTI REQUISITI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE O SPECIALIZZAZIONE

BONUS TREDICESIMA

Sezione V
RIDUZIONE
PRESSIONE FISCALE
(Trattamento
integrativo e bonus
tredicesima)

RC14

Codice	Trattamento erogato	Esenzione ricercatori e docenti	Esenzione impatriati	Redditi di lavoro dipendente	Bonus erogato	Restituzione Bonus per assenza dei requisiti	Giorni bonus
1	2	3	4	5	6	7	8
	,00	,00	,00	,00	,00		

ART. 12-BIS DL 113/2024

BONUS 13° DI 100 €

- **COL. 5 = REDDITO (PUNTO 721 CU)**
- **COL. 6 = BONUS EROGATO DA DATORE (PUNTO 723 CU)**
- **COL.7 = BARRARE IN ASSENZA DEI PRESUPPOSTI (REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A 15.000)**
- **COL. 8 = GIORNI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DI LAVORO DIPENDENTE (PUNTO 726 CU)**

NUOVE ALIQUOTE E SCAGLIONI IRPEF

ART. 1 D.LGS 216/2023

**SOLO PER 2024
(IN ATTESA DELLA RIFORMA IRPEF)**

SCAGLIONI DI REDDITO	%	SCAGLIONI DI REDDITO	%
FINO A 15.000	23	FINO A 28.000	23
OLTRE 15.000 E FINO A 28.000	25		
OLTRE 28.000 E FINO A 50.000	35	OLTRE 28.000 E FINO A 50.000	35
OLTRE 50.000	43	OLTRE 50.000	43

INOLTRE

**SOLO PER 2024
(IN ATTESA DELLA RIFORMA IRPEF)**

ART. 1 CO 2

**AUMENTANO LE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE FINO A 50.000 €
(ESEMPIO: CON REDDITO COMPLESSIVO FINO A 15.000 PASSA DA 1.880 A 1.995
(PER I DIPENDENTI NO TAX AREA PASSA A 8.500 COME PENSIONATI))**

ART. 2

**SONO PREVISTE ALCUNE MODIFICHE ALLE DETRAZIONI DI IMPOSTA
PER REDDITO COMPLESSIVO SUPERIORE A 50.000
(EFFETTO: RIDUZIONE DI 260 € PARI AL RISPARMIO SULLE ALIQUOTE)**

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

AMBITO TEMPORALE SPESA	PERCENTUALE BONUS	LIMITE MASSIMO SPESE PER UNITA' IMMOBILIARE E PER SOGGETTO
FINO A 25/06/2012	36%	48.000
DA 26/06/2012 A 31/12/2024	50%	96.000
DA 01/01/2025 A 31/12/2025	•50% PER ABITAZIONE PRINCIPALE •36% PER IMMOBILI DIVERSI	96.000
DA 01/01/2026 A 31/12/2027	•36% PER ABITAZIONE PRINCIPALE •30% PER IMMOBILI DIVERSI	96.000
DA 01/01/2028 A 31/12/2033 A REGIME	30%	48.000
RESTA AL 50% LA SPESE PER LA SOSTITUZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO RESTANO FERME LE ALTRE RELATIVE DISPOSIZIONI •PERCENTUALE PIU' ELEVATA PER ABITAZIONE PRINCIPALE SOLO PER PROPRIETARI E TITOLARI DI DIRITTI REALI •BONUS APPLICABILE PER ACQUISTO DI BOX PERTINENZIALI •IN CASO DI CONDOMINIO, BONUS SULLE PARTI COMUNI IN PRO QUOTA AI SINGOLI CONDOMINI •ADEMPIMENTI (COMUNICAZIONE PREVENTIVA INIZIO LAVORI, BONIFICI PARLANTI, CODICE FISCALE DEI BENEFICIARI, CONSERVAZIONE, ECC.)		

ECOBONUS E SISMABONUS

AMBITO TEMPORALE SPESA	PERCENTUALE BONUS	LIMITE MASSIMO SPESE PER UNITA' IMMOBILIARE E PER SOGGETTO
FINO AL 31/12/2024	MISURE VARIABILI PER ENTRAMBI BONUS IN RELAZIONE A TIPOLOGIA INTERVENTO	96.000
DA 01/01/2025 A 31/12/2025	•50% PER ABITAZIONE PRINCIPALE •36% PER IMMOBILI DIVERSI	96.000
DA 01/01/2026 A 31/12/2027	•36% PER ABITAZIONE PRINCIPALE •30% PER IMMOBILI DIVERSI	96.000
DA 01/01/2028	30%	96.000
RESTANO FERME LE ALTRE RELATIVE DISPOSIZIONI •PERCENTUALE PIU' ELEVATA PER ABITAZIONE PRINCIPALE SOLO PER PROPRIETARI E TITOLARI DI DIRITTI REALI •IN CASO DI CONDOMINIO, BONUS SULLE PARTI COMUNI IN PRO QUOTA AI SINGOLI CONDOMINI •ADEMPIMENTI (COMUNICAZIONE PREVENTIVA INIZIO LAVORI, BONIFICI PARLANTI, CODICE FISCALE DEI BENEFICIARI, CONSERVAZIONE, ECC.)		

SUPERBONUS

**LA DETRAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE NEL 2023 PUO'
ESSERE EFFETTUATA IN 10 RATE E NON IN QUATTRO**

**OPZIONE IRREVOCABILE DA EFFETTUARE
MEDIANTE TRASMISSIONE DI
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA RELATIVA AL 2023
ENTRO TERMINE PER TRASMISSIONE DICHIARAZIONE
RELATIVA AL 2024**

MAGGIORE IMPOSTA DA VERSARE SENZA SANZIONI E SENZA INTERESSI

SUPERBONUS

**LA RIPARTIZIONE IN 10 RATE RIGUARDA NON SOLO SUPERBONUS
(50%, 70%, 90%, 110%)**

MA ANCHE RISPARMIO ENERGETICO E RICARICA COLONNINE

Sezione III A											
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus											
Anno	Tipologia	Codice fiscale	Interv. partic.	Acquisto, eredità o donaz.	Maggior. stima	Perc.	N. rata	Opzione 2023	Importo spesa	Importo rata	N. ord. immob.
RP41	1	2	3	4	5	6	7	8A	9	10	11
RP42									,00	,00	
RP43									,00	,00	

Sezione III C Altre Spese per le quali spetta la detrazione del 50%, 90% e del 110%												
Pace contributiva o colonnine per la ricarica			Codice	Anno	Spesa sostenuta	Perc.	N. Rata	Opzione 2023	Importo rata			
RP56	1	2	3	4	5	6	7	8A	9	10	11	12
colonnine per la ricarica			Codice fiscale	Codice	Anno	Spesa attribuita	Perc.	N. Rata	Opzione 2023	Importo rata		
	7	8	9	10	11	12	13	14A	15	16	17	18

											00	00	00	00
Sezione IV														
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico														
RP61	1	2	4	5	6	7	7A	8	9	10				
RP62											00			00

BONUS MOBILI

AMBITO TEMPORALE SPESA	PERCENTUALE BONUS	LIMITE MASSIMO SPESE
FINO A 31/12/2020	50%	10.000
DA 01/01/2021 A 31/12/2021		16.000
DA 01/01/2022 A 31/12/2022		10.000
DA 01/01/2023 A 31/12/2023		8.000
DA 01/01/2024 A 31/12/2025		5.000
RESTANO FERME LE ALTRE RELATIVE DISPOSIZIONI		
•SUBORDINATO ALL’ESISTENZA DI UN INTERVENTO EDILIZIO, •ADEMPIMENTI (BONIFICO PARLANTE, CONSERVAZIONE, ECC.) •UTILIZZO IN 10 QUOTE ANNUALI		

AFFRANCAMENTO

PARTECIPAZIONI - QUADRO RT

SEZIONE IX Partecipazioni rivalutate art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni		Valore della produzione	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
		1	2	3	4	5	6
RT116		,00	,00	,00	,00		
RT117		,00	,00	,00	,00		

TERRENI – QUADRO RM

SEZIONE III-B Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni		Valore rivalutato	Imposta sostitutiva dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
		1	2	3	4	5	6
RM76		,00	,00	,00	,00		
RM77		,00	,00	,00	,00		

**SI TRATTA DELLA RIVALUTAZIONE
EFFETTUATA ENTRO 30/11/2024
(ANCORA AL 16%)
PER BENI POSSEDUTI ALLA DATA DEL
01/01/2024**

AFFRANCAMENTO PARTECIPAZIONI E TERRENI

CIRC. 15/02/2013 N. 1/E

**L'OMESSA INDICAZIONE NEL
MODELLO UNICO
DELL'AVVENUTO AFFRANCAMENTO
COSTITUISCE VIOLAZIONE FORMALE
(SANZIONE DA 250 A 2.000)**

**L'AFFRANCAMENTO SI INTENDE PERFEZIONATO
CON IL VERSAMENTO
DELL'UNICA O PRIMA RATA**

**PLUSVALENZA TASSABILE DA IMMOBILI CON INTERVENTI
AGEVOLATI**

ART. 1 CO 64/67 LEGGE 213/2023

**NUOVA LETT. B-BIS ALL'ART. 67 TUIR
IN VIGORE DA 01/01/2024**

**PLUSVALENZA DERIVANTE
DA CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI BENI IMMOBILI
(ESCLUSI QUELLI ACQUISITI PER SUCCESSIONE E QUELLI ADIBITI AD
ABITAZIONE PRINCIPALE DEL CEDENTE O DEI SUOI FAMILIARI
PER LA MAGGIOR PARTE DEL PERIODO =10 ANNI)
IN RELAZIONE AI QUALI SI E' FRUITO
DI SUPERBONUS ENERGETICO O ANTISISMICO**

**QUANDO LA CESSIONE AVVIENE ENTRO 10 ANNI
DALLA CHIUSURA DELLE OPERE AGEVOLATE
(DA CHIARIRE SE ANCHE SOLO SU PARTI COMUNI=SI RITIENE DI NO)**

**PLUSVALENZA TASSABILE DA IMMOBILI CON INTERVENTI
AGEVOLATI**

ART. 1 CO 64/67 LEGGE 213/2023

DETERMINAZIONE PLUSVALENZA

CORRISPETTIVO

Meno

**COSTO DI ACQUISTO O COSTRUZIONE
MAGGIORATO DI OGNI ALTRO COSTO INERENTE**

COSTO

NEL COSTO CONSIDERARE

- **IL 100% DELLE SPESE SE IL SOGGETTO HA FRUITO DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA**
- **IL 50% DELLE SPESE SE I LAVORI SONO STATI CONCLUSI DA PIU' DI 5 ANNI E IL CONTRIBUENTE HA OPTATO PER LA CESSIONE DEL CREDITO O LO SCONTO IN FATTURA**
- **ZERO SE I LAVORI SONO STATI CONCLUSI DA MENO DI 5 ANNI E IL CONTRIBUENTE HA OPTATO PER LA CESSIONE DEL CREDITO O LO SCONTO IN FATTURA**
- **VARIAZIONE ISTAT SUL PREZZO DI ACQUISTO O DI COSTRUZIONE SE IL PERIODO (TRA ACQUISTO E CESSIONE) E' SUPERIORE AI 5 ANNI**



PLUSVALENZA TASSABILE DA IMMOBILI CON INTERVENTI AGEVOLATI

ART. 1 CO 64/67 LEGGE 213/2023

ESEMPIO		
COSTO ACQUISTO IMMOBILE (2° CASA) NEL 2010		100.000
SPESA INTERVENTO 110% 2022		150.000
CORRISPETTIVO CESSIONE		280.000
1 SE SOGGETTO HA FRUITO DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA	2 SOGGETTO HA FRUITO DELLO SCONTO IN FATTURA CESSIONE NEL 2028	3 SOGGETTO HA FRUITO DELLO SCONTO IN FATTURA CESSIONE NEL 2026
NESSUNA PLUSVALENZA TASSABILE	PLUSVALENZA 105.000	PLUSVALENZA= 180.000
SE IMMOBILE E' CEDUTO OLTRE 5 ANNI DA ACQUISTO	=	=
PLUSVALENZA TASSABILE 30.000	280.000 – 100.000-	280.000 - 100.000
SE IMMOBILE E' CEDUTO ENTRO 5 ANNI DA ACQUISTO	50%X150.000 – VARIAZIONE ISTAT (2020/2028)	– VARIAZIONE ISTAT (2010/2026)

PLUSVALENZA TASSABILE DA IMMOBILI CON INTERVENTI AGEVOLATI

ART. 1 CO 64/67 LEGGE 213/2023

RL6	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	1	,00	2	,00
	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b-bis) del Tuir (rivendita di beni immobili Superbonus)	3	,00	4	,00

COL. 3 = PLUSVALENZA DA CESSIONE IMMOBILI LETT. B-BIS

COL. 4 = SPESE CONSIDERATE

TASSAZIONE CRIPTOVALUTE

	2024	DA 2025	2026
IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZA SU QUADRO RT	26% CON FRANCHIGIA DI 2.000 SE LA FRANCHIGIA NON E' STATA UTILIZZATA PER 2023 POSSIBILITA' DI RIMBORSO DELLA MAGGIOR IMPOSTA VERSATA	26% SENZA ALCUNA FRANCHIGIA	33% SENZA ALCUNA FRANCHIGIA
IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE SU QUADRO RT DI REDDITI 2026		18% SU VALORE A 01/01/2025	
MONITORAGGIO FISCALE SU RW	SI	SI	SI

AUMENTO IVIE/IVAFE

ART. 1 CO 91 LEGGE 213/2023	
FINO AL 2023	DAL 2024
IVIE 0,76%	IVIE 1,06% RESTANO IMMUTATE • ESENZIONE 200 PER OGNI IMMOBILE • ESONERO ABITAZIONE PRINCIPALE ALL'ESTERO
IVAFE 2 PER MILLE	IVAFE 2 PER MILLE/4 PER MILLE

RW1

Codice titolo possesso 1	Tipo contribuente 2	Codice individuaz. bene 3	Codice Stato estero 4	Quota di possesso 5	Criterio determin. valore 6	Valore iniziale 7	Valore finale 8
						,00	,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi 9	Giorni IVAFE- IC 10	Mesi IVIE 11	Credito d'imposta 12	Detrazioni - IVIE 13	Codice 14	Quota partecipazione 15	Solo monitoraggio 16
,00			,00	,00	☐		☐
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo 17	Codice fiscale altri cointestatori				Presenza più cointestatori 20	Regime fiscalità privilegiata 21	
					☐	☐	
IVAFE 29	IVAFE dovuta 30	IVIE 31	IVIE dovuta 32	IC 33	IC dovuta 34		
,00	,00	,00	,00	,00	,00		

IL REDDITO DEI SOGGETTI IN FORFAIT

SEZIONE III
Regime forfetario
Determinazione
del reddito

Impresa
☐
Autonomo
☐
Impresa familiare
☐

Cessazione

☐

Decadenza

☐

RIGUARDANO
CPB

LM21	Sussistenza requisiti accesso e assenza cause cessazione regime (art.1, commi 54 e 71)	1	Assenza cause ostative applicazione regime (art.1, comma 57)	2	Nuova attività (art.1, comma 65)	3	ATECO 2025	4						
LM22	Codice attività	1	Coefficiente redditività	2	Componenti positivi	3	Diritto Autore Correlati	4	Reddito per attività	5	Impresa/ lavoro autonomo	6	Casi Particolari	7
LM23	1	2	%	3	,00	4	,00	5	,00	6	7			
LM24	1	2	%	3	,00	4	,00	5	,00	6	7			
LM25	1	2	%	3	,00	4	,00	5	,00	6	7			
LM26	1	2	%	3	,00	4	,00	5	,00	6	7			
LM27	1	2	%	3	,00	4	,00	5	,00	6	7			
REDDITO CPB														
LM32	Reddito concordato ad imposta sostitutiva CPB (art. 31-bis D.Lgs. 13/2024)		Reddito concordato		Reddito effettivo anno precedente		Quota incrementale imponibile							
	1	,00	2	,00	3	,00								
LM33	Reddito concordato ad imposta sostitutiva forfetari (art. 1 L. 190/2014)		Reddito CPB al netto della quota in incrementale		1		,00							
			Artigiani e commercianti		Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)		3							
	Reddito lordo		(1 ,00)		2 ,00)			,00						
	Contributi previdenziali e assistenziali		1 ,00		2 ,00			,00						
	Reddito netto							,00						
LM37	Perdite pregresse		1 ,00		2 ,00		5							
	(di cui		3 ,00		4 ,00			,00						
LM38	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva							,00						
LM39	Imposta sostitutiva		1 ,00		2 ,00			,00						

E' STATA ELIMINATA LA SEZIONE RELATIVA ALL'ACCESSO AL CPB

SEZIONE VI Concordato Preventivo regime forfetario	Condizioni di accesso	
	LM60	Presenza dei requisiti
	LM61	Assenza di cause d'esclusione
	LM62	Presenza di eventi straordinari
	Proposta CPB	
	LM63	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024
	Accettazione proposta CPB	
	LM64	Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo ai fini CPB per il p.i. 2024

CPB NON PIU' POSSIBILE PER FORFETARI

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

ART. 1 CO 44 LEGGE 190/2014

$\begin{array}{c} \text{RICAVI/COMPENSI PERCEPITI} \\ \times \\ \text{COEFFICIENTE DI REDDITIVITA' PER CIASCUN CODICE ATECO} \\ = \\ \text{REDDITO IMPONIBILE} \end{array}$

$\begin{array}{c} \text{REDDITO IMPONIBILE} \\ - \\ \text{CONTRIBUTI PREVIDENZIALI} \\ = \\ \text{REDDITO IMPONIBILE NETTO} \end{array}$
--

$\begin{array}{c} \text{REDDITO IMPONIBILE NETTO} \\ \times \\ \text{IMPOSTA SOSTITUTIVA 15\% (O 5\%)} \\ = \\ \text{IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA} \end{array}$

COEFFICIENTI DI REDDITIVITA'

GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007	COEFFICIENTE DI REDDITIVITÀ
Industrie alimentari e delle bevande	(10-11)	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82- 47.89	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41-42-43)- (68)	86%
Intermediari del commercio	46.1	62%
Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione	(55-56)	40%
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	(64-65-66)-(69-70-71-72-73-74-75)-(85)-(86- 87-88)	78%
Altre attività economiche	(01-02-03)-(05-06-07-08-09)-(12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28- 29-30-31-32-33)-(35)-(36-37-38-39)-(49-50- 51-52-53)-(58-59-60-61-62-63)-(77-78-79- 80-81-82)-(84)-(90-91-92-93)-(94-95-96)- (97-98)-(99)	67%

ATTENZIONE

SI FA ANCORA RIFERIMENTO A ATECO 2007

CODICI ATTIVITA'

**POICHE'
I LIMITI DI RICAVI FANNO RIFERIMENTO
AI CODICI DI ATTIVITA',
POSSONO APPLICARE IL REGIME TUTTI I SOGGETTI CHE
RIENTRANO IN UN MEDESIMO CODICE
ANCHE SE LA DIVISIONE ATECO
NON SEMBRA RIGUARDARLI**

**ESEMPIO
CODICE ATECO 45 = COMMERCIO**

**COMPRENDE TUTTI I CODICI ATTIVITA' CHE INIZIANO CON 45
COMPRESO, QUINDI, LE ATTIVITA' DI PRESTAZIONI DI SERVIZI
COME AUTOFFICINE CODICE 45.20.10 E SIMILI**

ESERCIZIO DI ATTIVITA' DIVERSE

CO 64 DELLA LEGGE 190/2014

**I soggetti dei cui al comma 54 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei conoensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata.....
diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata**

**RICHIEDE L'APPLICAZIONE DEL
COEFFICIENTE DI REDDITIVITA'
DIVERSIFICATA A SECONDA DEL CODICE ATECO**

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

ART. 1 CO 64 LEGGE 190/2014

CRITERIO DI CASSA

IL RIFERIMENTO

AI RICAVI E COMPENSI PERCEPITI

COMPORTA LA RILEVANZA DEL

CRITERIO DI CASSA

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

CIRC. 04/04/2016 N. 10/E PAR. 4.3.6

IRRILEVANZA PLUS/MINUSVALENZE

- Il comma 72, in riferimento alla plusvalenze/minusvalenze realizzate dopo l'uscita dal regime di favore, dispone che il costo dei beni acquistati negli anni anteriori all'ingresso nel regime forfetario è pari al costo non ammortizzato, risultante dal libro dei beni ammortizzabili nell'anno che precede l'adozione del regime forfetario, mentre il costo dei beni strumentali acquistati nel periodo di applicazione del regime forfetario è pari al prezzo d'acquisto.
- La norma, per converso, non contiene ulteriori precisazioni, e in tal senso avvalora l'ipotesi dell'implicita volontà del legislatore di non attribuire rilievo alcuno alle plusvalenze/minusvalenze realizzate nel corso del regime forfetario per effetto dell'alienazione dei beni strumentali acquisiti nel medesimo periodo o nei periodi precedenti all'ingresso nel regime di favore.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

CIRC. 04/04/2016 N. 10/E PAR. 4.3

IRRILEVANZA IMMOBILI

gli immobili, a qualsiasi titolo posseduti, non vanno considerati ai fini del regime forfetario. Alla luce di quanto previsto, il reddito prodotto dagli immobili strumentali o patrimoniali eventualmente posseduti va imputato, quale reddito di fabbricati, alla persona fisica titolare dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO
INTERPELLO 478/2019
RILEVANZA AVVIAMENTO
NEL CASO DI CESSIONE DI AZIENDA FATTA DA
CONTRIBUENTE FORFETARIO
NESSUNA RILEVANZA PER PLUSVALENZE SU BENI
(COMPRESA QUELLA DA ESTROMISSIONE)
MA RILEVA L'AVVIAMENTO
IN QUANTO

- non si è in presenza di un plusvalore relativo a un bene relativo all'impresa il cui costo non è stato oggetto di deduzione ai fini fiscali, ma di un valore rappresentativo della capacità reddituale prospettica, in quanto tale riconducibile nell'ambito dei ricavi di cui al comma 64

TASSAZIONE OPZIONALE

- SEPARATA
- COME RICAVO NEL QUADRO LM (CON APPLICAZIONE %)

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

DIRITTI DI AUTORE

INTERPELLO 517/2019

**QUANDO I DIRITTI DI AUTORE CONCORRONO AL LIMITE DEI
65.000**

**(SENZA APPLICAZIONE DI RITENUTA CON RICHIESTA AL
SOGGETTO EROGANTE)**

**PARTECIPANO AL REDDITO DI IMPRESA
COME SEGUE**

- 1. AL NETTO DELLA DEDUZIONE FORFETARIA 25%**
- 2. IL NETTO SOMMATO AGLI ALTRI COMPENSI**
- 3. SUL TOTALE, APPLICAZIONE DELLA PERCENTUALE DI REDDITIVITA'**

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

IMPRESE FAMILIARI

ART. 1 CO 64 LEGGE 190/2014

**L'IMPOSTA SOSTITUTIVA E' DOVUTA DAL
TITOLARE**

**ANCHE PER LE QUOTE DI REDDITO
SPETTANTI AI COLLABORATORI FAMILIARI**

**ANCHE I CONTRIBUTI VERSATI
PER CONTO DEI COLLABORATORI
SONO DEDOTTI PER INTERO DAL TITOLARE**

DEDUZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

ART. 1 CO 64 LEGGE 190/2014

IL TITOLARE DEDUCE PER INTERO

- **I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PROPRI**
- **I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI COLLABORATORI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO**
- **I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI COLLABORATORI FAMILIARI (NON FISCALMENTE A CARICO) PER I QUALI IL TITOLARE NON ABBIA ESERCITATO IL DIRITTO ALLA RIVALSA**

**L'EVENTUALE ECCEDENZA NON DEDOTTA
E' DEDUCIBILE DAL REDDITO COMPLESSIVO**

INAPPLICABILITA' DELLE RITENUTE D'ACCONTO

ART. 1 CO 67 LEGGE 190/2014

**I RICAVI E I COMPENSI DEL REGIME FORFETARIO
NON SONO SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO**

**RILASCIO DI APPOSITA DICHIARAZIONE
(ANCHE INDICAZIONE IN FATTURA)
DA PARTE DEL PERCIPIENTE
DALLA QUALE RISULTI CHE IL REDDITO AL QUALE
AFFLUISCONO LE SOMME
SONO SOGGETTE A IMPOSTA SOSTITUTIVA**

ATTENZIONE

SI APPLICA ANCHE A

- **RITENUTA 8% PER RISTRUTTURAZIONE**
- **RITENUTA SU DIRITTI D'AUTORE (RIENTRANTI NEL LIMITE)**

PERDITE FISCALI ANTERIORI

ART. 1 CO 68 LEGGE 190/2014

**EVENTUALI PERDITE FISCALI RIPORTABILI
AL MOMENTO DELL'ACCESSO
AL REGIME FORFETARIO**

**SONO SCOMPUTABILI
SECONDO LE VIGENTI NORME**

DAL REDDITO SOGGETTO A IMPOSTA SOSTITUTIVA

SITUAZIONI 2024 (con criterio di cassa)

RICAVI/COMPENSI INFERIORI A 85.000	RICAVI/COMPENSI SUPERIORI A 85.000 MA FINO A 100.000	RICAVI COMPENSI SUPERIORE A 100.000
PERMANE NEL REGIME DI FORFAIT ANCHE L'ANNO SUCCESSIVO (SALVO OPZIONE) PER IL 2024 IL REDDITO E' DETERMINATO CON LE REGOLE DEL FORFAIT	IL REGIME FORFETARIO CESSA DI ESSERE APPLICATO DALL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI VIENE MENO IL LIMITE DEI 85.000 € DEI RICAVI/COMPENSI PER IL 2024 IL REDDITO E' DETERMINATO CON LE REGOLE DEL FORFAIT	IL REGIME FORFETARIO CESSA DI AVERE APPLICAZIONE GIA' CON L'OPERAZIONE CHE COMPORTA IL SUPERAMENTO DEL LIMITE REGOLE SPECIFICHE PER IVA E REDDITI

ENTRATA/USCITA DAL FORFAIT

**LA CIRCOLARE N. 32 DEL 05/12/2023
HA RIEPILOGATO
LE MODALITA' DI ENTRATA E USCITA
NEL REGIME DEL FORFAIT**

**FORFAIT E' REGIME NATURALE
COME LO E' IL REGIME SEMPLIFICATO**

**IL PASSAGGIO (DIVERSO DAL SUPERAMENTO DEI LIMITI)
E' SEMPRE AMMESSO
SENZA OBBLIGO DI PERMANENZA MINIMA**

**RISPETTO CONDIZIONI PER EVITARE LA DOPPIA TASSAZIONE/DEDUZIONE
E L'INESISTENZA DI TASSAZIONE/DEDUCIBILITA'**

USCITA FORFAIT PER SUPERAMENTO LIMITE NELL'ANNO

**IN CASO DI RICAVI/COMPENSI > 100.000
L'USCITA E' DALL'OPERAZIONE (INCASSO E NON FATTURA)
CHE COMPORTA IL SUPERAMENTO**

CIRC. N. 32 DEL 05/12/2023

**IVA: SI APPLICA IVA DALL'OPERAZIONE IN OGGETTO
II.DD.: INTERA ANNUALITA' E' SOGGETTA AL REGIME
SEMPLIFICATO**

(PROBLEMA DELLA DOCUMENTAZIONE DEI COSTI)

USCITA FORFAIT PER SUPERAMENTO LIMITE NELL'ANNO
ADEMPIMENTI IVA.1

INCASSO CONTESTUALE ALL'EMISSIONE DELLA FATTURA
LA FATTURA DEVE ESSERE EMESSA CON IVA

INCASSO SUCCESSIVO ALL'EMISSIONE DI UNA FATTURA PRECEDENTE
DOVRA' ESSERE INTEGRATA CON IVA LA FATTURA
ALLA QUALE L'INCASSO SI RIFERISCE
ANCHE SE EMESSA PRECEDENTEMENTE

IN OGNI CASO
DOVRANNO ESSERE CON IVA
TUTTE LE FATTURE EMESSE SUCCESSIVAMENTE AL SUPERAMENTO

USCITA FORFAIT PER SUPERAMENTO LIMITE NELL'ANNO **ADEMPIMENTI IVA.2**

**LA DICHIARAZIONE ANNUALE DELL'IVA
RELATIVO ALL'ANNO DEL SUPERAMENTO DEL LIMITE DI 100.000**

DEVE CONTENERE

**LA RETTIFICA DELL'IVA ORIGINARIAMENTE NON DETRATTA
SU BENI E SERVIZI NON ANCORA UTILIZZATI**

E

**SUGLI ACQUISTI DI BENI AMMORTIZZABILI
(SEMPRE CHE NON SIA TRASCORSO IL PERIODI DI TUTELA)**

**IL CALCOLO VA FATTO SULLA BASE DEI MESI
DALLA DATA DELL'ACQUISTO ALLA DATA DEL SUPERAMENTO**

USCITA FORFAIT PER SUPERAMENTO LIMITE NELL'ANNO **DETERMINAZIONE REDDITO**

**IL REDDITO DELL'INTERO PERIODO DEVE ESSERE DETERMINATO
CON LE REGOLE DEI SEMPLIFICATI**

**IL COSTO DEI BENI DEVE ESSERE ASSUNTO
AL NETTO DELL'IVA RETTIFICATA
(INIZIALMENTE NON DETRATTA)**

**OVE NON SI INTENDA PROCEDERE ALLA RETTIFICA DELL'IVA
IN OGNI CASO,
L'AMMONTARE DELL'IVA TEORICAMENTE RETTIFICABILE
NON PUO' ESSERE PORTATO IN DEDUZIONE DAL REDDITO
(LA MANCATA RETTIFICA NON DIPENDE DA UNA NORMA
MA DA UNA SCELTA DEL SOGGETTO)**

USCITA FORFAIT PER SUPERAMENTO LIMITE NELL'ANNO
APPLICAZIONE RITENUTE

TUTTI GLI INCASSI EFFETTUATI
DAL MOMENTO DEL SUPERAMENTO DEL LIMITE DEI 100.000
DEVONO ESSERE ASSOGGETTATI A RITENUTA
(SE APPLICABILE)

ANCHE SE FATTURATI PRECEDENTEMENTE AL SUPERAMENTO

UGUALMENTE
PER LE RITENUTE DA OPERARE SUI PAGAMENTI

USCITA FORFAIT PER SUPERAMENTO LIMITE NELL'ANNO CONTRIBUZIONE INPS

Sezione I
Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)

Tipologia iscritto ☐

RR1	CODICE AZIENDA INPS 1	Attività particolari 2	Quota di partecipazione 3
DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA			
Codice fiscale 1		Codice INPS 2	Reddito d'impresa (o perdita) 3 ,00
Quota di competenza del conduttore/collaboratore 3A ,00	Periodo imposizione contributiva dal 4 al 5	Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95 6	Periodo riduzione dal 7 al 9

Tipologia riduzione (circled in red): 7

C= FORFAIT CON RIDUZIONE AL 35%

D= FORFAIT CHE HA SUPERATO I 100.000

TUTTAVIA

NON ESISTONO ISTRUZIONI SPECIFICHE SU COSA FARE

IN CASO DI SUPERAMENTO

SI IPOTIZZA DI INDICARE LA RIDUZIONE

E ATTENDERE IL RECUPERO INPS

FORFAIT: OBBLIGHI INFORMATIVI

ART. 1 LEGGE 190/2014

CO 69

nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

CO 73

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attivita' svolta. Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le informazioni gia' presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che e' previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.

FORFAIT: OBBLIGHI INFORMATIVI

Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi	Codice fiscale		Reddito	
	RS371	1	2	,00
	RS372	1	2	,00
	RS373	1	2	,00
	Esercenti attività d'impresa			
	RS375	Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività		numero
	RS376	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
RS377	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)		,00	
RS378	Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione		,00	
Esercenti attività di lavoro autonomo				
RS381	Consumi		,00	

PIANIFICAZIONE CONTROLLI FISCALI 2025
PREVEDE CONTROLLI A CARICO DEI SOGGETTI FORFAIT
SULLA BASE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DEI DATI IN QUESTIONE

FORFAIT: OBBLIGHI INFORMATIVI

Esercenti attività d'impresa

In questo prospetto i soggetti che esercitano attività di impresa devono indicare:

- nel rigo **RS375**, il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data di chiusura del periodo d'imposta;
- nel rigo **RS376**, l'ammontare del costo sostenuto per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa. In tale rigo vanno indicati anche i costi per servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi;
- nel rigo **RS377**, i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali:
 - i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall'utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
 - i canoni di noleggio;
 - i canoni d'affitto d'azienda.

Si precisa che in questo rigo vanno indicati anche i costi sostenuti per il pagamento di royalties;

- nel rigo **RS378**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d'imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.

Esercenti attività di lavoro autonomo

In questo prospetto i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo devono indicare, nel rigo **RS381**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:

- i servizi telefonici compresi quelli accessori;
- i consumi di energia elettrica;
- i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

RICHIESTA DATI AI SOGGETTI IN FORFAIT

- **SETT. 2023: INVIO MASSICCIO COMPLIANCE PER ANNO 2021**
- **SENZA INDICAZIONE DI SCADENZA MA RICHIAMO AL RAVVEDIMENTO OPEROSO CON SANZIONE BASE DI 250 DA RIDURRE IN RELAZIONE ALL'EPOCA DELLA REGOLARIZZAZIONE**
- **CON RICHIAMO ANCHE AI DATI RELATIVI AL 2022 DA TRASMETTERE ENTRO 30/11/2023**
- **ART. 6 D.L. 132/2023 (MILLEPROROGHE): HA FISSATO AL 30/11/2024 IL TERMINE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI AL 2021**

MOTIVAZIONE

RISPOSTA A INTERROGAZIONE 17/1/2023 N. 5-01478

- **LE NORME PREVEDONO DIVIETO DI RICHIEDERE DATI GIA' NOTI**
- **TUTTAVIA I DATI IN POSSESSO NON CONSENTONO DI ESTRAPOLARE LE INFORMAZIONI RICHIESTE DALLA NORMA**
- **RISPETTO DELLA PRIVACY NON CONSENTE DI ESAMINARE CONTENUTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE**
- **MOLTI DATI NON SONO DISPONIBILI (PROVENGONO DA FATTURE CARTACEE)**
- **I DATI POTRANNO ESSERE UTILIZZATI ANCHE PER IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE**

FORFAIT: CHE FARE PER 2021?

NULLA ?	ENTRO 30/11/2023 SANZIONE RIDOTTA 1/8 = 31,25 CODICE TRIBUTO 8911 ANNO = 2021	ENTRO 15/10/2024 SANZIONE RIDOTTA 1/7 = 35,71 CODICE TRIBUTO 8911 ANNO = 2021
PER 2022/2023 SE NON INSERITI NELLE DICHIARAZIONI VALUTARE RAVVEDIMENTO		
PER 2024 INSERIRE NELLA DICHIARAZIONE 2025		

SOGGETTI AMMESSI A CPB

CONTRIBUENTI CHE <u>APPLICANO</u> INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE (CIRCA 4 MILIONI DI SOGGETTI DI CUI 2,4 NON CONGRUI) A PRESCINDERE DAL PUNTEGGIO ISA	(IN VIA SPERIMENTALE SOLO PER 2024) CONTRIBUENTI FORFETARI (CHE HANNO INIZIATO ALMENO NEL 2022 = devono avere un anno intero di attivita' (NON HANNO POTUTO FRUIRE DELLA RIAPERTURA AL 12/12/2024)
--	--

SOGGETTO FORFAIT
CON PLURI ATTIVITA' CON REDDITIVITA' DIFFERENTI

(SOLO PER ACCESSO ENTRO 31/10/2024)

UNICO QUADRO LM
SEPARATI RIGHI PER CIASCUNA ATTIVITA'

SOFTWARE CALCOLA
REDDITO COMPLESSIVO DA CONCORDATO

SEZIONE III
Regime forfetario
Determinazione
del reddito

Impresa
☐
Autonomo
☐
Impresa familiare
☐

Cessazione

☐

Decadenza

☐

RIGUARDANO
CPB

LM21	Sussistenza requisiti accesso e assenza cause cessazione regime (art.1, commi 54 e 71)	1	Assenza cause ostative applicazione regime (art.1, comma 57)	2	Nuova attività (art.1, comma 65)	3	ATECO 2025	4							
LM22	Codice attività	1	Coefficiente redditività	2	%	Componenti positivi	3	Diritto Autore Correlati	4	Reddito per attività	5	Impresa/ lavoro autonomo	6	Casi Particolari	7
LM23	1	2	%	3	,00	4	,00	5	,00	6	7				
LM24	1	2	%	3	,00	4	,00	5	,00	6	7				
LM25	1	2	%	3	,00	4	,00	5	,00	6	7				
LM26	1	2	%	3	,00	4	,00	5	,00	6	7				
LM27	1	2	%	3	,00	4	,00	5	,00	6	7				
REDDITO CPB															
LM32	Reddito concordato ad imposta sostitutiva CPB (art. 31-bis D.Lgs. 13/2024)		Reddito concordato		1	,00	Reddito effettivo anno precedente		2	,00	Quota incrementale imponibile		3	,00	
LM33	Reddito concordato ad imposta sostitutiva forfetari (art. 1 L. 190/2014)		Reddito CPB al netto della quota in incrementale		1	,00									
Reddito lordo		Artigiani e commercianti		1	,00	Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)		2	,00	3	,00				
Contributi previdenziali e assistenziali		1		,00	2	,00									
Reddito netto		1		,00											
LM37	Perdite pregresse		Artigiani e commercianti		1	,00	Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)		2	,00	3	,00			
(di cui)		Misura limitata 80%		3	,00	Misura Piena		4	,00	5	,00				
LM38	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva		1		,00	2	,00								
LM39	Imposta sostitutiva		Art. 31-bis D.Lgs. 13/2024		1	,00	Art. 1 L. 190/2014		2	,00					

DECADENZA E CESSAZIONE DAL CONCORDATO

CODICI DECADENZA

1. il contribuente ha modificato l'attività svolta nel corso del periodo concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il periodo stesso. Si ricorda che la cessazione non si verifica se le nuove attività rientrano in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari;
2. il contribuente ha cessato l'attività;
3. Il contribuente ha superato il limite dei ricavi di 150.0000 euro. Qualora l'ammontare di ricavi o compensi dichiarati superi l'importo di 100.000 euro ma non quello di 150.000 euro, si ha la fuoriuscita dal regime forfetario, ma non la cessazione dal CPB, che, dunque, continua a produrre i propri effetti. In tal caso, pertanto, il reddito effettivo va determinato nel relativo quadro RF o RG (a seconda del regime contabile adottato) ed il reddito concordato nel quadro CP, con conseguente applicazione delle aliquote progressive IRPEF, nonché, in presenza dei presupposti, dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 31-bis del decreto CPB (cfr. Circ. n. 18 del 17/09/2024)
4. il contribuente si è trovato in presenza di circostanze eccezionali, elencate nell'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2024, che hanno comportato, nell'anno d'imposta 2024, la riduzione del reddito imponibile in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato (art. 30 del decreto)

CODICI CESSAZIONE

1. a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'ineducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
2. a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
3. sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
4. ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 11 del decreto CPB ovvero vengono meno i requisiti di cui all'art. 10, comma 2, del medesimo decreto;
5. è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all'art. 12, comma 2, decreto CPB.

DECADENZA E CESSAZIONE DAL CONCORDATO

IL REDDITO DA CPB E' QUELLO INDICATO NEL QUADRO LM DI REDDITI 2024

SEZIONE VI Concordato Preventivo regime forfetario	Condizioni di accesso	
	LM60	Presenza dei requisiti
	LM61	Assenza di cause d'esclusione
	LM62	Presenza di eventi straordinari
	Proposta CPB	
	LM63	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024
Accettazione proposta CPB		
	LM64	Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo ai fini CPB per il p.i. 2024

PER LA TASSAZIONE SI UTILIZZANO

- **EXTRAREDDITO= DIFFERENZA FRA REDDITO PROPOSTO E REDDITO DICHIARATO PER 2023 (SOGGETTO A SOSTITUTIVA OPZIONALE)**
- **REDDITO DICHIARATO PER 2023 (SOGGETTO A TASSAZIONE FORFAIT)**
- **REDDITO ECCEDENTE = DIFFERENZA FRA REDDITO EFFETTIVO E REDDITO PROPOSTO (NON TASSABILE)**

IMPOSTA SOSTITUTIVA SOGGETTI FORFAIT

%	
10%	SUL MAGGIOR REDDITO
3%	SUL MAGGIOR REDDITO SE FORFAIT AL 5%
L'IMPOSTA SOSTITUTIVA E' VERSATA ENTRO IL TERMINE DEL VERSAMENTO A SALDO	

IMPONIBILI CONCORDATI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

SE IMPONIBILE CONCORDATO < ALL'EFFETTIVO	
REDDITI	CONTRIBUTI
SI DICHIARA IMPONIBILE CONCORDATO	SI DICHIARA IMPONIBILE CONCORDATO O MAGGIOR REDDITO EFFETTIVO
SE IMPONIBILE CONCORDATO > ALL'EFFETTIVO	
REDDITI	CONTRIBUTI
SI DICHIARA IMPONIBILE CONCORDATO	SI DICHIARA IMPONIBILE CONCORDATO

INDIVIDUAZIONE IMPONIBILI 2024.1

DESCRIZIONE	2023	2024
REDDITO DICHIARATO	80.000	130.000
REDDITO CONCORDATO	=	95.000
EXTRAREDDITO $95.000 - 80.000 = 15.000$ (REDDITO CONCORDATO 2024 – REDDITO DICHIARATO 2023)		
TASSAZIONE II.DD.: -OPZIONE PER SOSTITUTIVA SU EXTRAREDDITO - QUOTA A TASSAZIONE FORFAIT (95.000-15.000)		15.000 80.000
REDDITO NON TASSATO (130.000-15.000-80.000)		35.000
REDDITO IMPONIBILE A FINI CONTRIBUTIVI SALVO ASSOGGETTAMENTO DEL REDDITO EFFETTIVO DI 130.000		95.000

INDIVIDUAZIONE IMPONIBILI 2024.2

DESCRIZIONE	2023	2024
REDDITO DICHIARATO	100.000	130.000
REDDITO CONCORDATO	=	95.000
EXTRAREDDITO $95.000 - 100.000 = 0$ (REDDITO CONCORDATO 2024 – REDDITO DICHIARATO 2023)		
TASSAZIONE II.DD.: -OPZIONE PER SOSTITUTIVA SU EXTRAREDDITO - QUOTA A TASSAZIONE FORFAIT		0 95.000
REDDITO NON TASSATO (130.000-95.000)		35.000
REDDITO IMPONIBILE A FINI CONTRIBUTIVI SALVO ASSOGGETTAMENTO DEL REDDITO EFFETTIVO DI 130.000		95.000

INDIVIDUAZIONE IMPONIBILI 2024.3

DESCRIZIONE	2023	2024
REDDITO DICHIARATO	100.000	80.000
REDDITO CONCORDATO	=	110.000
EXTRAREDDITO $110.000 - 100.000 = 10.000$ (REDDITO CONCORDATO 2024 – REDDITO DICHIARATO 2023)		
TASSAZIONE II.DD.: -OPZIONE PER SOSTITUTIVA SU EXTRAREDDITO - QUOTA A TASSAZIONE FORFAIT		10.000 100.000
REDDITO NON TASSATO		0
REDDITO IMPONIBILE A FINI CONTRIBUTIVI		110.000

GLI ISA PER IL 2024

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE

ART. 9-BIS D.L. 50/2017

OBBLIGHI DICHIARATIVI DEI CONTRIBUENTI

I CONTRIBUENTI (SALVO GLI ESONERATI)

SONO OBBLIGATI A FORNIRE

I DATI ECONOMICI, CONTABILI E STRUTTURALI

RILEVANTI PER L'APPLICAZIONE DEGLI ISA

INDIPENDENTEMENTE

DAL REGIME DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO UTILIZZATO

(ANCHE SE HANNO ADERITO A CPB 2024/2025)

IN CASO DI VIOLAZIONE

SANZIONE DA 250 A 2.000 E POSSIBILITA' DI ACCERTAMENTO INDUTTIVO

DEVONO ESSERE PRESENTATI ANCHE DAI SOGGETTI IN CPB

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE

ART. 9-BIS D.L. 50/2017

CARATTERISTICHE

- ELABORAZIONE STATISTICA SU DATI DI PIU' ANNUALITA' (PER COGLIERE ANDAMENTO DEL CICLO ECONOMICO E ELIMINARE CORRETTIVI ANTICRISI)
- NUOVA METODOLOGIA DI INDIVIDUAZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI (CON RIDUZIONE CLUSTER)
- APPROVATI ENTRO 31/12 DELL'ANNO IN CUI SI APPLICANO
- RAPPRESENTANO LA SINTESI DI INDICATORI TESI AD INDIVIDUARE LA NORMALITA' E LA COERENZA
- ESPRIMONO -SU UNA SCALA DA 1 A 10 - IL GRADO DI AFFIDABILITA' FISCALE RICONOSCIUTO A CIASCUN CONTRIBUENTE
 - UTILE AL FINE DI ACCEDERE ALLA PREMIALITA'
 - PER PROGRAMMARE L'ATTIVITA' DI CONTROLLO

**SI CONSIDERA LA STORIA DEL CONTRIBUENTE
SULLA BASE DI UNA SERIE DI INFORMAZIONI**

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE PER 2024

D.M. 31/03/2025	PROVV. 11/04/2025 PROT. 176203
Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche	PREMIALITA' <u>CIRC. 20/E/2029</u> SPETTA A CONDIZIONE CHE I DATI DICHIARATI SIANO CORRETTI E COMPLETI
D.M. 24/04/2025 MODIFICHE AGLI ISA IN VIGORE NEL 2024	

ATECO 2025

**I MODELLI ISA SONO INDICATI CON IL NUOVO CODICE ATECO
(ISTAT HA PUBBLICATO UNA TAVOLA DI RACCORDO FRA ATECO 2022/ATECO 2025)**

TABELLA 1

ISA	Attività prevalenti per le quali si applicano gli ISA		Attività complementari per le quali si applicano gli ISA		
	CODICE ATECO 2025	DESCRIZIONE ATECO	CODICE ATECO 2025	DESCRIZIONE ATECO	NOTE
DD02U	10.73.01	Produzione di prodotti farinacei freschi			
	10.73.02	Produzione di prodotti farinacei conservati			
	10.85.05	Produzione di pasti e piatti preparati a base di pasta			
DD05U	10.11.00	Lavorazione e conservazione di carne, esclusa la carne di volatili			
	10.12.00	Lavorazione e conservazione di carne di volatili			
	10.13.00	Produzione di prodotti a base di carne, inclusi prodotti a base di carne di volatili			
	10.85.01	Produzione di pasti e piatti preparati a base di carne, inclusi pasti e piatti preparati a base di carne di volatili			
DD08U	15.20.10	Fabbricazione di calzature, escluse parti in cuoio per calzature			
	15.20.20	Fabbricazione di parti in cuoio per calzature			
DD11U	10.41.10	Produzione di olio di oliva			
	10.41.20	Produzione di altri oli vegetali			
	10.71.10	Produzione di pane e prodotti di panetteria simili	47.11.02	a) Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di altri prodotti alimentari, bevande o tabacchi	

ESCLUSIONI. 1

ART. 9-BIS CO 6 D.L. 50/2017

(SENZA OBBLIGO DI COMPILARE IL MODELLO)

Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:

a) ha iniziato o cessato l'attività' ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;

b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all' articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici.

(LIMITE RICAVI/COMPENSI = 5.164.569)

ESCLUSIONI.2

ART. 3 D.M. 31/03/2025

- a) dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero, compensi corrispondenti alle somme e i valori percepiti in relazione all'attività artistica o professionale di ammontare superiore a euro 5.164.569;
- b) dei contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall'[art. 1](#), commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'[art. 27](#), commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. [111](#), e dei contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- c) dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente, superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- d) delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- e) dei soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA;

L'indice DG72U non si applica nei confronti dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, una delle seguenti attività:

- a) trasporto su taxi, codice attività 49.33.10;
- b) trasporto su veicoli a noleggio con conducente, codice attività 49.33.20 ■

IDENTICHE A QUELLE DEGLI ANNI PRECEDENTI

ESCLUSIONI.3

ENTI DEL TERZO SETTORE

- enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (tale causa di esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
- organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (tale causa di esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
- imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 (tale causa di esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE

PREMIALITA'

**IN RELAZIONE AI DIVERSI LIVELLI DI AFFIDABILITA' FISCALE
(SOLO PER I SOGGETTI NON ESCLUSI)**

- **NO VISTO DI CONFORMITA' PER IVA**
- **NO VISTO DI CONFORMITA' PER II.DD./IRAP**
- **ESONERO DAL VISTO/GARANZIA PER RIMBORSI IVA**
- **NON APPLICAZIONE DISCIPLINA SOCIETA' DI COMODO**
- **ESCLUSIONE DA ACCERTAMENTI SU PRESUNZIONI SEMPLICI**
- **RIDUZIONE DI ALMENO UN ANNO DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO**
- **ESCLUSIONE DAL REDDITOMETRO A CONDIZIONE CHE IL REDDITO COMPLESSIVO ACCERTABILE NON ECCEDA DI 2/3 IL REDDITO DICHIARATO**

CIRC. 16/E/2020

**NON E' POSSIBILE RINUNCIARE ALL'ESCLUSIONE
PER FRUIRE EVENTUALEMENTE DELLA PREMIALITA'**

LIVELLI DI PREMIALITA'

PROVV.11/04/2025 N. 176203

LIVELLO 2024	MEDIA 2023/2024	CONSEGUENZA
9	9	ESONERO DALL'APPLICAZIONE DISCIPLINA SOCIETA' DI COMODO
9	9	ESCLUSIONE DALLA DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO (CONDIZIONE: REDDITO ACCERTABILE NON SUPERIORE AI 2/3 DI QUELLO DICHIARATO)
8,5	9	ESCLUSIONE DA ACCERTAMENTI SU ELEMENTI PRESUNTIVI
8	NA	RIDUZIONE DI UN ANNO DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO
9	9	ESONERO DAL VISTO DI CONFORMITA' PER COMPENSAZIONI • FINO A 70.000 PER CREDITI IVA MATURATI PER 2025 • FINO A 70.000 PER CREDITI IVA TRIMESTRALI MATURATI PER 2026 • FINO A 50.000 PER CREDITI II.DD/IRAP MATURATI PER 2024
8	8,5	ESONERO DAL VISTO DI CONFORMITA' PER COMPENSAZIONI • FINO A 50.000 PER CREDITI IVA MATURATI PER 2025 • FINO A 50.000 PER CREDITI IVA TRIMESTRALI MATURATI PER 2026 • FINO A 20.000 PER CREDITI II.DD/IRAP MATURATI PER 2024
9	9	ESONERO DAL VISTO DI CONFORMITA'/GARANZIA PER RIMBORSI IVA • FINO A 70.000 PER CREDITI IVA MATURATI PER 2024 • FINO A 70.000 PER CREDITI IVA TRIMESTRALI MATURATI PER 2025
8	8,5	ESONERO DAL VISTO DI CONFORMITA'/GARANZIA PER RIMBORSI IVA • FINO A 50.000 PER CREDITI IVA MATURATI PER 2025 • FINO A 50.000 PER CREDITI IVA TRIMESTRALI MATURATI PER 2026

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE

ART. 9-BIS D.L. 50/2017

ADEGUAMENTO DEL CONTRIBUENTE

**IL CONTRIBUENTE PUO' INDICARE IN DICHIARAZIONE
ULTERIORI COMPONENTI
(RILEVANTI AI FINI II.DD., IRAP E IVA)
NON RISULTANTI DALLE SCRITTURE CONTABILI**

SENZA PAGAMENTO 3% (COME PER STUDI DI SETTORE)

**AL FINE DI
MIGLIORARE IL PROPRIO PROFILO
E
ACCEDERE ALLA PREMIALITA'**

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE

ART. 9-BIS D.L. 50/2017

ADEGUAMENTO AI FINI DEI REDDITI

	RF1	Codice attività ¹		ISA cause di esclusione ²			
	RF2	Componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA)					,00
	RF3	Opzioni	IAS ¹	Rimanenze ²	Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ³		
Risultato del conto economico	RF4	A) UTILE					,00
	RF5	B) PERDITA					,00
	RF6	C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI	Ammortamenti ¹	Altre rettifiche ²	Accantonamenti ³		
			,00	,00	,00		,00
Variazioni in aumento	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio ¹					,00
	RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)					,00
	RF9	Reddito determinato con criteri non analitici					,00
	RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività					,00
	RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10					,00
	RF12	Ricavi non annotati			ISA		
					¹	²	,00

ADEGUAMENTO AI FINI IVA IN DICHIARAZIONE REDDITI

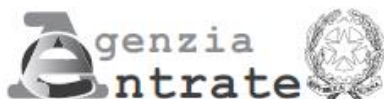
SEZIONE XXI
Ulteriori componenti
positivi ai fini IVA - ISA

RQ80	Maggiori corrispettivi	Imposta
	¹	²
	,00	,00

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA' FISCALE

ART. 9-BIS D.L. 50/2017

ADEGUAMENTO AI FINI DELL'IRAP



QUADRO IQ PERSONE FISICHE

Mod. N.

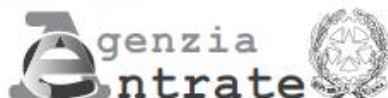
--	--

ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI

Maggiori ricavi

Maggiori compensi

1			



QUADRO IP SOCIETÀ DI PERSONE

Mod. N.

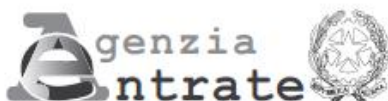
--	--

ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI

Maggiori ricavi

Maggiori compensi

1			



QUADRO IC SOCIETÀ DI CAPITALI

Codice identificativo del soggetto

ISA: ulteriori componenti positivi

,00

**NOVITA' E CONFERME
NELLA DETERMINAZIONE
DEL REDDITO
DI LAVORO AUTONOMO**

PF
PERSONE FISICHE
2025
agenzia
entrate

REDDITI
QUADRO RE

Reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni

Docenti e Ricercatori

QUADRO RE

**IL QUADRO RE E' IDENTITO AL PRECEDENTE ANNO
TUTTAVIA
D.LGS. 192/2024 HA MODIFICATO LA
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO**

INOLTRE SUSSISTONO ALTRE NOVITA'

ESEMPI:

ACCESSO AL CPB 2024/2025

(RINVIO A SEZIONE CPB)

MAGGIORAZIONE COSTO LAVORO DIPENDENTI

(RINVIO A SEZIONE NOVITA' REDDITO D'IMPRESA)

REVISIONE DISCIPLINA REDDITO LAVORO AUTONOMO

ARTT. 5/6 D.LGS 192/2024 (MODIFICHE TUIR)

**MODIFICANO DISCIPLINA DEL
REDDITO DI LAVORO AUTONOMO**

**INTRODUCENDO ANCHE NORME SPECIFICHE
PER OPERAZIONI STRAORDINARIE**

**IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2024
SALVO PARTICOLARI DISPOSIZIONI TRANSITORIE
CON DIVERSA DECORRENZA**

REVISIONE DISCIPLINA REDDITO LAVORO AUTONOMO

FINO AL 31/12/2023	DA 01/01/2024
ART. 54 DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO	ART. 54 DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO
	ART. 54-BIS PLUSVALENZE ED ALTRI PROVENTI
	ART. 54-TER RIMBORSI E RIADDEBITI
	ART. 54-QUATER MINUSVALENZE
	ART. 54-QUINQUES SPESE RELATIVE AI BENI MOBILI E IMMOBILI
	ART. 54-SEXIES SPESE RELATIVE A BENI ED ELEMENTI IMMATERIALI
	ART. 54-SEPTIES ALTRE SPESE
	ART. 54-OCTIES DETERMINAZIONE DEI REDDITI ASSIMILATI A QUELLO DI LAVORO AUTONOMO
	ART. 177-BIS OPERAZIONI STRAORDINARIE ATTIVITA' PROFESSIONALI
	ALTRE MODIFICHE A TUIR
	ALCUNE MODIFICHE IN MATERIA DI IVA /REGISTRO

ELEMENTI REDDITUALI TRATTATI

NEGATIVI	POSITIVI
SPESE SOSTENUTE PER ESECUZIONE INCARICO	SOMME E VALORI A QUALUNQUE TITOLO PERCEPITI
MINUSVALENZE	RIMBORSI E RIADDEBITI
SPESE RELATIVE A BENI MOBILI ED IMMOBILI	PLUSVALENZE
SPESE RELATIVE AD ELEMENTI IMMATERIALI	ALTRI PROVENTI
ALTRE SPESE	CESSIONE CLIENTELA
<u>NOVITA' SOSTANZIALI</u> PRINCIPIO DI OMNICOOMPRESIVITA' DEL REDDITO RILEVANZA DEI COMPENSI PERCEPITI TRAMITE BONIFICI TRATTAMENTO RIMBORSO SPESE TRASFERTE TRATTAMENTO ACQUISTO CLIENTELA NEUTRALITA' FISCALE DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE	

DETERMINAZIONE REDDITO DI LAVORO AUTONOMO.1

VECCHIO ART. 54 CO 1 -1QUATER	NUOVO ART. 54
IL REDDITO E' COSTITUITO DALLA DIFFERENZA FRA L'AMMONTARE DEI COMPENSI (DENARO E NATURA) PERCEPITI E L'AMMONTARE DELLE SPESE SOSTENUTE	SI CONSIDERANO LE SOMME A QUALUNQUE TITOLO PERCEPITE IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' (PRINCIPIO DI OMNICOMPRENSIVITA')
CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO ANCHE I CORRISPETTIVI PER LA CESSIONE DELLA CLIENTELA	(PRINCIPIO DI OMNICOMPRENSIVITA' SALVA APPLICAZIONE ART. 17)
	LE SOMME E I VALORI PERCEPITI NEL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SONO STATI CORRISPOSTI DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SI IMPUTANO AL PERIODO IN CUI SUSSISTE OBBLIGO DI EFFETTUARE LA RITENUTA TALE NORMA HA VALORE ANCHE PER PERIODI PRECEDENTI SE LE RELATIVE DICHIARAZIONI SONO AD ESSA CONFORMI FATTI SALVI GLI ACCERTAMENTI DEFINITIVI

PRINCIPIO DI OMNICOMPENSIVITA'

NUOVO ART. 54 CO 1

CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO

**TUTTE LE SOMME E I VALORI IN GENERE A QUALUNQUE TITOLO
PERCEPITI NEL PERIODO D'IMPOSTA
IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' ARTISTICA O PROFESSIONALE
(SALVO QUELLE REGOLAMENTATE)**

(ERA: COMPENSI IN DENARO E IN NATURA)

RISPOSTA A INTERROGAZIONE N. 5-03535 DEL 12/02/2025

**IN UN PROSSIMO PROSSIMO PROVVEDIMENTO DI PRASSI
SARA' CHIARITO IL SIGNIFICATO DI OMNICOMPENSIVITA'**

PRINCIPIO DI OMNICOMPRESIVITA'

QUESTIONI SULLE QUALI SI ATTENDONO CHIARIMENTI

INTERESSI ATTIVI DI CONTO CORRENTE

**ERANO ESCLUSI DAL REDDITO PER I SOGGETTI INDIVIDUALI
E CONTINUERANNO AD ESSERE ESCLUSI (RITENUTA= A TITOLO IMPOSTA)**

**ERANO SOGGETTI A RITENUTA A TITOLO D'ACCONTO
PER SOGGETTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE
RIENTRANO NELL'OMNICOMPRESIVITA'**

LIBERALITA' PERCEPITE

**SONO COMPRESSE NEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE
MANCA OGNI RIFERIMENTO NEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO
(DOVE POSSONO ESSERE INDIVIDUATE COME
BENI E SERVIZI RICEVUTI GRATUITAMENTE)**

IMPUTAZIONE A PERIODO

**LE SOMME PERCEPITE SONO IMPUTATE AL PERIODO IN CUI
SORGE L'OBBLIGO PER IL COMMITTENTE DI OPERARE LA RITENUTA**

**L'IMPUTAZIONE AL PERIODO IN CUI E' EFFETTUATA LA RITENUTA
NON RIGUARDA**

1

**I COMPENSI PROFESSIONALI PAGATI DA SOGGETTI PRIVATI
(NON SONO SOSTITUTI D'IMPOSTA)**

2

**INCASSATI DA SOGGETTI IN FORFAIT (?)
(NESSUN OBBLIGO DI RITENUTA PER IL COMMITTENTE)**

**IN TALI CASI
SI CONSIDERA PERIODO DI PERCEZIONE**

PERIODO IN CUI SI EFFETTUA LA RITENUTA

FINO AL 2023	DAL 2024
PAGATA FATTURA COMMERCIALISTA CON BONIFICO DEL 30/12/2023 COMMITTENTE EFFETTUA LA RITENUTA E PRESENTA MOD. 770 PER 2023	PAGATA FATTURA COMMERCIALISTA CON BONIFICO DEL 30/12/2025 COMMITTENTE EFFETTUA LA RITENUTA E PRESENTA MOD. 770 PER 2025
ACCREDITO BONIFICO IN DATA 02/01/2024 PROFESSIONISTA DICHIARA IL COMPENSO NEL 2024	ACCREDITO BONIFICO IN DATA 02/01/2026 PROFESSIONISTA DICHIARA IL COMPENSO NEL 2025 PERIODO IN CUI IL COMMITTENTE HA EFFETTUATO LA RITENUTA
DIFFICOLTA' NELL'INCROCIO DEI DATI <u>CIRC. 38/2020</u> CONSENTIVA LO SFASAMENTO TEMPORALE	COINCIDENZA TEMPORALE MOD. 770 E REDDITO PROFESSIONISTA MANCATO COORDINAMENTO CON IVA QUANDO EMETTERE FATTURA?

DETERMINAZIONE REDDITO DI LAVORO AUTONOMO.2

VECCHIO ART. 54 CO 1	NUOVO ART. 54 CO 2
I COMPENSI SI CONSIDERANO AL NETTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'EROGANTE (NON RIENTRA TRA I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LA MAGGIORAZIONE DEL 4% PER GESTIONE SEPARATA INPS)	NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO LE SOMME PERCEPITE A TITOLO DI •CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STABILITI DALLA A CARICO DELL'EROGANTE •RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL PROFESSIONISTA PER L'ESECUZIONE DELL'INCARICO E ADDEBITATE ANALITICAMENTE AL COMMITTENTE •RIADDEBITO AD ALTRI SOGGETTI DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'USO COMUNE DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI E PER I SERVIZI CONNESSI
	LE SPESE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI UN INCARICO E SOSTENUTE DIRETTAMENTE DAL COMMITTENTE NON COSTITUISCONO COMPENSI IN NATURA PER IL PROFESSIONISTA

SPESE ADDEBITATE ANALITICAMENTE

NORMA TRANSITORIA

ART. 6 CO 1 D.LGS 192/2024

FINO AL 31/12/2024

SI APPLICA PRECEDENTE DISCIPLINA

=

**TASSAZIONE IN CAPO AL PERCIPIENTE
DEI RIMBORSI SOGGETTI A RITENUTA**

RIMBORSI E RIADDEBITI

NUOVO ART. 54-TER CO 3 TUIR

LE SPESE DI CUI ALL'ART. 54 CO 2

- **B) SPESE SOSTENUTE PER L'ESECUZIONE DELL'INCARICO E ADDEBITATE ANALITICAMENTE AL COMMITTENTE**
- **C) RIADDEBITO AD ALTRI SOGGETTI DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'USO COMUNE DEGLI IMMOBILI E PER I SERVIZI AD ESSI CONNESSI**

**NON SONO DEDUCIBILI DAL SOGGETTO CHE LE SOSTIENE
(IN QUANTO IL RIADDEBITO NON COSTITUISCE COMPENSO)**

SALVO QUANTO DISPOSTO DALLLO STESSO ART. 54

APPLICABILITA' AL FORFAIT ?

**SUSSISTE DUBBIO CIRCA APPLICABILITA'
DELLA NORMA SUL RIMBORSO DI SPESE DI TRASFERTE
ANCHE NEL REGIME DEL FORFAIT**

LA RISPOSTA DOVREBBE ESSERE NEGATIVA

REGIME ORDINARIO	REGIME FORFAIT
IL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO E' DETERMINATO SULLA BASE DEL TUIR COMPRESO ART. 54-TER	IL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO E' DETERMINATO SULLA LEGGE 190/2014 (CHE NON E' STATA MODIFICATA)
	LA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PREVEDE EFFETTO NULLO SU BILANCIO STATO SE FOSSE APPLICABILE, LE ENTRATE DELLO STATO SI RIDURREBBERO A CAUSA DEL MINOR REDDITO DEL FORFAIT
	IL FORFAIT SI APPLICA ANCHE AL REDDITO D'IMPRESA PER IL QUALE NON SUSSISTE ALCUNA MODIFICA

RIMBORSI E RIADDEBITI

SPESE LETT. B RIMBORSI	SPESE LETT. SPESE COMUNI
LE SPESE NON RIMBORSATE DA PARTE DEL COMMITTENTE SONO COMUNQUE DEDUCIBILI A PARTIRE DALLA DATA IN CUI SUSSISTE UNA PRESUMIBILE CERTEZZA DELLA PERDITA INIZIO PROCEDURA CONCURSUALE PROCEDURA ESECUTIVA INDIVIDUALE INFRUTTUOSA PRESCRIZIONE DEL CREDITO	LE SPESE, COMPRENSIVE DEL COMPENSO, DI IMPORTO NON SUPERIORE A 2.500 CHE NON SONO RIMBORSATE DAL COMMITTENTE ENTRO UN ANNO DALLA LORO FATTURAZIONE SONO IN OGNI CASO DEDUCIBILI A PARTIRE DAL PERIODO DI IMPOSTA NEL CORSO DEL QUALE SCADE IL PREDETTO PERIODO ANNUALE

PROCEDURE CONCURSUALI

TIPOLOGIA	MOMENTO RILEVANTE
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE O LIQUIDAZIONE CONTROLLATA	DATA DELLA SENTENZA DI APERTURA
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA	DATA DEL PROVVEDIMENTO
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA GRANDI IMPRESE IN CRISI	DATA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
CONCORDATO PREVENTIVO	DATA DEL DECRETO DI APERTURA
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E PIANO DI DI RISTRUTTURAZIONE	DATA DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO
PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO	DATA CERTA DEGLI ATTI E CONTRATTI
CONTRATTO O ACCORDO ART. 23 LEGGE 14/2019	DATA CERTA DEGLI ATTI O ACCORDI
CONCORDATO SEMPLIFICATO	DATA DEL DECRETO
CONCORDATO MINORE	DATA DI APERTURA
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE	PUBBLICAZIONE RELATIVA PROPOSTA

SPESE VIAGGI E TRASFERTE

INDIVIDUATE COME DA RIMBORSARE			SOSTENUTE DIRETTAMENTE DAL COMMITTENTE	SPESE A CARICO DEL PROFESSIONISTA
COSTI	RIADDEBITI	COMUNQUE NON RIMBORSATI		
NON SONO DEDUCIBILI	NON SONO TASSABILI	DIVENTANO DEDUCIBILI DAL PERIODO IN CUI SI VERIFICA IL MANCATO PAGAMENTO	NON COSTITUISCONO REDDITI IN NATURA DEL PROFESSIONISTA	DEDUCIBILI PER IL 75% NEL LIMITE DEL 2% DEI COMPENSI PERCEPITI NEL PERIODO D'IMPOSTA
RELAZIONE ACCOMP.	ART. 54 CO 2	ART. 54-TER	ART. 54 CO 3	ART- 54-SEPTIES

RIMBORSI E RIADDEBITI

TRATTAMENTO IVA	
ESCLUSE EX ART. 15 DPR 633/1972	IMPONIBILI
SPESE ANTICIPATE IN NOME E PER CONTO <u>ESEMPI</u> BOLLI SPESE REGISTRAZIONI CONTRIBUTO UNIFICATO DOCUMENTATI DA ATTI	SEMPRE AL 22% ANCHE SE SI RIFERISCONO A SPESE CON ALIQUOTA IVA INFERIORE

PLUSVALENZE E ALTRI PROVENTI

VECCHIO ART. 54 CO 1-BIS/1-TER	NUOVO ART. 54-BIS
CONTENUTO SOSTANZIALMENTE IDENTICO	
PLUSVALENZE DEI BENI MOBILI STRUMENTALI (ESCLUSI QUELLI SEGUENTI), SONO TASSABILI SE REALIZZATE A SEGUITO DI CESSIONE A TITOLO ONEROSO RISARCIMENTO PER PERDITA O DANNEGGIAMENTO AUTOCONSUMO O FINALITA' ESTRANEE ALL'ATTIVITA'	
NON SONO TASSABILI LE PLUSVALENZE RELATIVE A OGGETTI D'ARTE, ANTIQUARIATO O DA COLLEZIONE	
PLUSVALENZA SI DETERMINA MEDIANTE DIFFERENZA FRA CORRISPETTIVO/INDENNIZZO E RESIDUO COSTO NON AMMORTIZZATO	
IN CASO DI BENI A DEDUCIBILITA' LIMITATA, LA PLUSVALENZA E' PROPORZIONATA ALL'AMMORTAMENTO DEDOTTO	
RISPOSTA A INTERPELLO 209/2020	SOPRAVVENIENZA ATTIVA IN CASO DI CESSIONE DI CONTRATTO DI LEASING

MINUSVALENZE

VECCHIO ART. 54 CO 1-BIS /1-BIS 1	NUOVO ART. 54-QUATER
CONTENUTO SOSTANZIALMENTE IDENTICO	
MINUSVALENZE DEI BENI MOBILI STRUMENTALI (ESCLUSI QUELLI SEGUENTI), DETERMINATE CON GLI STESSI CRITERI PER LE PLUSVALENZE, SONO DEDUCIBILI SE REALIZZATE A SEGUITO DI CESSIONE A TITOLO ONEROSO RISARCIMENTO PER PERDITA O DANNEGGIAMENTO	
NON SONO DEDUCIBILI LE MINUSVALENZE RELATIVE A OGGETTI D'ARTE, ANTIQUARIATO O DA COLLEZIONE	

SPESE RELATIVE AI BENI MOBILI E IMMOBILI.1

VECCHIO ART. 54 CO 2	NUOVO ART. 54-QUINQUIES
AMMORTAMENTO DEI BENI STRUMENTALI, ESCLUSO IMMOBILI E BENI D'ARTE, ECC, DEDUCIBILI IN QUOTE ANNUALI SULLA BASE DEI COEFFICIENTI D.M.	
	PER IL PRIMO ANNO LE QUOTE SONO RIDOTTE ALLA META'
CONSENTITA DEDUZIONE INTEGRALE PER BENI DI COSTO UNITARIO NON SUPERIORE A 516,40	
	IN CASO DI ELIMINAZIONE DI BENI (DIVERSI DA IMMOBILI E BENI D'ARTE, ECC), IL COSTO RESIDUO E' AMMESSO IN DEDUZIONE

SPESE RELATIVE AI BENI MOBILI E IMMOBILI.2

VECCHIO ART. 54 CO 2	NUOVO ART. 54-QUINQUIES
I CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA SONO DEDUCIBILI •PER GLI IMMOBILI PER UN PERIODO NON INFERIORE A 12 ANNI •PER I BENI EX ART. 164 PER UN PERIODO NON INFERIORE AL PERIODO DI AMMORTAMENTO COME DA COEFFICIENTI DEL D.M. •PER GLI ALTRI BENI (DIVERSI DA BENI D'ARTE, ECC.) PER UN PERIODO NON INFERIORE ALLA META' DEL PERIODO DI AMMORTAMENTO COME DA COEFFICIENTI DEL D.M.	
I CANONI DI LOCAZIONE SONO DEDUCIBILI NEL PERIODO IN CUI MATURANO	
SI TIENE CONTO DELLE NORME RELATIVE ALLO SCORPORO DEL VALORE DEL TERRENO	
LE SPESE DI AMMODERNAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI (SE NON SONO CAPITALIZZABILI) SONO DEDUCIBILI PER IL 5% DEL TOTALE DI TUTTI I BENI E IL RIMANENTE IN QUOTE COSTANTI NEI SUCCESSIVI 5 PERIODI D'IMPOSTA	LE SPESE DI AMMODERNAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI SONO DEDUCIBILI IN QUOTE COSTANTI IN 6 PERIODI D'IMPOSTA

SPESE RELATIVE AI BENI MOBILI E IMMOBILI.2

VECCHIO ART. 54 CO 3/3-BIS	NUOVO ART. 54-QUINQUIES
LE SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DEI BENI MOBILI AD USO PROMISCOU SONO DEDUCIBILI NELLA MISURA DEL 50%	
PER GLI IMMOBILI AD USO PROMISCOU E' DEDUCIBILE IL 50% DELLA RENDITA CATASTALE OVVERO IL 50% DEL CANONE A CONDIZIONE DI NON DISPORRE ALTRO IMMOBILE NELLO STESSO COMUNE ADIBITO ESCLUSIVAMENTE A STUDIO	
LE SPESE PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI AD USO PROMISCOU SONO DEDUCIBILI NELLA MISURA DEL 50%	
LE SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO E ALL'UTILIZZO DEI TELEFONI CELLULARI SONO DEDUCIBILI NELLA MISURA DEL 80%	
LE SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO E ALL'UTILIZZO DI AUTOVETTURE SONO DEDUCIBILI NELLA MISURA DEL 20% (LIMITE COSTO DA AMMORTIZZARE 18.075,99 PER UN SOLO VEICOLO, 4.131,66 PER MOTOCICLO E 2.065,83 PER CICLOMOTORE)	

SPESE RELATIVE A CLIENTELA E ELEMENTI IMMATERIALI

VECCHIO ART. 54 CO 8	NUOVO ART. 54-SEXIES
NON ERA PREVISTO NULLA	AMMORTAMENTO ANNUALE 1 MISURA NON SUPERIORE AL 50% PER DIRITTI DELL'INGEGNO, BREVETTI, ECC. 2 SECONDO LA DURATA DEL CONTRATTO PER ALTRI DIRITTI DI NATURA PLURIENNALE 3 MISURA NON SUPERIORE A 1/5 DEL COSTO CLIENTELA ALTRI ELEMENTI IMMATERIALI (DENOMINAZIONE, ECC.) <u>ATTENZIONE</u> SOLO PER QUESTA TERZA CATEGORIA LA NORMA HA EFFETTO DAL 2025
<u>RIS. 108/E/2002</u> L'ACQUISTO DI CLIENTELA E' DEDUCIBILE PER CASSA	

ALTRE SPESE

VECCHIO ART. 54 CO 5/6-BIS	NUOVO ART. 54-SEPTIES
CONTENUTO SOSTANZIALMENTE IDENTICO	
PRESTAZIONI ALBERGHIERE E SOMMINISTRAZIONI ALIMENTI E BEVANDE SONO DEDUCIBILI NELLA MISURA DEL 75% E NEL LIMITE DEL 2% DEI COMPENSI	
LE SPESE DI RAPPRESENTANZA SONO DEDUCIBILI NEL LIMITE DELL'1% DEI COMPENSI COMPRESO SPESE PER OGGETTI D'ARTE E QUELLI DESTINATI A ESSERE CEDUTI GRATIS	
SONO DEDUCIBILI LE SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO/ LIMITE DI 10.000 €	
DEDUCIBILI LE SPESE DI VIAGGI E SOGGIORNI PER CONVEGNI ECC. / LIMITE DI 5.000 €	
DEDUCIBILI LE SPESE PER CERTIFICAZIONI COMPETENZE	
DEDUCIBILI LE SPESE PER GARANZIE CONTRO MANCATO PAGAMENTO ONORARI	
DEDUCIBILI LE QUOTE DI TFR MATURATE NEL PERIODO D'IMPOSTA	
LE SPESE DI TRASFERTE DEI DIPENDENTI SONO DEDUCIBILI NEI LIMITI ART. 95 TUIR	
NON SONO AMMESSI IN DEDUZIONE COMPENSI A CONIUGE, ASCENDENTI, ASSOCIATI (TALI COMPENSI NON SONO TASSABILI PER PERCETTORI)	

OBBLIGO DI TRACCIABILITA' PARTICOLARI SPESE

ART. 1 CO 81/82 LEGGE 207/2024

**OBBLIGO DI TRACCIABILITA'
(VERSAMENTO BANCARIO O POSTALE
O ALTRI MEZZI DI PAGAMENTO TRACCIABILI)
NECESSARIO PER LA DEDUCIBILITA' O INTASSABILITA'
AI FINI II.DD./IRAP
DI PARTICOLARI SPESE**

**IN VIGORE DA ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL
31/12/2024 = 2025**

OBBLIGO DI TRACCIABILITA' PARTICOLARI SPESE

RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEL TUIR		
ART. 51 LAVORO DIPENDENTE	ART. 54 CO 6-TER LAVORO AUTONOMO	ART. 95 REDDITO D'IMPRESA
NON CONCORRONO A FORMARE REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE I RIMBORSI DELLE SPESE PER VITTO, ALLOGGIO, VIAGGIO E TRASPORTI MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA (TAXI E NOLEGGIO)	DEDUCIBILITA' SPESE RELATIVE A PRESTAZIONI ALBERGHIERE, SOMMINISTRAZIONI DI ALIMENTI E BEVANDE , VIAGGIO E TRASPORTO MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA (TAXI E NOLEGGIO) NONCHE' RIMBORSI <u>ANALITICI</u> RELATIVI A SPESE PER LE TRASFERTE DEI DIPENDENTI	DEDUCIBILITA' SPESE DI VITTO E ALLOGGIO, VIAGGIO E TRASPORTO MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA (TAXI E NOLEGGIO) NONCHE' RIMBORSI <u>ANALITICI</u> RELATIVI A SPESE PER LE TRASFERTE DEI DIPENDENTI E RIMBORSI CORRISPOSTI A LAVORATORI AUTONOMI + SPESE DI RAPPRESENTANZA

OBBLIGO DI TRACCIABILITA' PARTICOLARI SPESE

ART. 1 CO 81/82 LEGGE 207/2024

ATTENZIONE

**LE SPESE DI TRASPORTO DA TRACCIARE
SONO QUELLE RELATIVE
A TRASPORTI PUBBLICI NON DI LINEA
= TAXI E NOLEGGI CON CONDUCENTE**

**RESTANO FUORI LE SPESE DI TRASPORTO DI LINEA
(TRENI, AEREI, ECC.)
CHE POSSONO ESSERE SOSTENUTE ANCHE IN CONTANTI**

DETERMINAZIONE REDDITI ASSIMILATI

VECCHIO ART. 54 CO 8	NUOVO ART. 54-OCTIES
CONTENUTO SOSTANZIALMENTE IDENTICO	
REDDITI DERIVANTI DALLA UTILIZZAZIONE ECONOMICA DA PARTE DELL'AUTORE O DELL'INVENTORE	PROVENTI PERCEPITI RIDOTTI DEL 25% PER SPESE FORFETARIE
REDDITI DERIVANTI DALLA UTILIZZAZIONE ECONOMICA DA PARTE DELL'AUTORE O DELL'INVENTORE PERCEPITI DA SOGGETTI INFERIORE A 35 ANNI	PROVENTI PERCEPITI RIDOTTI DEL 40% PER SPESE FORFETARIE
PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E INDENNITA' SIMILARI	REDDITO PARI AL 100%
REDDITI DERIVANTI DALLA LEVATA DEI PROTESTI	PROVENTI PERCEPITI RIDOTTI DEL 15% PER SPESE FORFETARIE

OPERAZIONI STRAORDINARIE ATTIVITA' PROFESSIONALI

NUOVO ART. 177-BIS TUIR

**STABILITA LA NEUTRALITA' FISCALE DEI PASSAGGI DI
COMPLESSO UNITARIO DI ATTIVITA' MATERIALI ED IMMATERIALI,
INCLUSA LA CLIENTELA E OGNI ALTRO ELEMENTO IMMATERIALE,
NONCHE' DI PASSIVITA'
ORGANIZZATO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ARTISTICA O PROFESSIONALE

IN OCCASIONE DI
CONFERIMENTO IN SOCIETA'
APPORTI IN ASSOCIAZIONI O SOCIETA' SEMPLICI
TRASFORMAZIONI, FUSIONI E SCISSIONI
SUCCESSIONE O DONAZIONE DI ATTIVITA' INDIVIDUALI
(PER LA SUCCESSIONE ANCHE SE L'ATTIVITA' VIENE SVOLTA DA UNO SOLO DEGLI EREDI)

(NON RISULTA TRATTATO IL CASO DELL'AFFITTO DELLO STUDIO PROFESSIONALE)**

OPERAZIONI STRAORDINARIE ATTIVITA' PROFESSIONALI

NUOVO ART. 177-BIS TUIR

**TALI OPERAZIONI NON COSTITUISCONO
REALIZZO DI PLUSVALENZE E MINUSVALENZE**

**IL SOGGETTO DANTE CAUSA ASSUME
– QUALE VALORE DELLA PARTECIPAZIONE-
LA SOMMA ALGEBRICA DEI VALORI FISCALMENTE RICONOSCIUTI**

**IL SOGGETTO AVENTE CAUSA
SUBENTRA NELLA POSIZIONE DEL DANTE CAUSA
IN ORDINE A QUANTO RICEVUTO**

**FACENDO RISULTARE DA APPOSITO PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE (QUADRO RS)
I DATI ESPOSTI NELLE SCRITTURE CONTABILI E I VALORI FISCALMENTE RICONOSCIUTI**

OPERAZIONI STRAORDINARIE ATTIVITA' PROFESSIONALI

RICONCiliaZIONE DATI CONTABILI

(EQUIVALENTE DEL QUADRO RV PER LE IMPRESE)

Prospetto di riconciliazione dati contabili e fiscali		Tipo di beni/Voce contabile		Cassa		Valore precedente					
		1	2	3	4						
R5550	Valore contabile	5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale	9	Valore di realizzo
	Valore fiscale	10	Valore iniziale	11	Incrementi	12	Decrementi	13	Valore finale		
R5551	Valore contabile	5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale	9	Valore di realizzo
	Valore fiscale	10	Valore iniziale	11	Incrementi	12	Decrementi	13	Valore finale		
R5552	Valore contabile	5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale	9	Valore di realizzo
	Valore fiscale	10	Valore iniziale	11	Incrementi	12	Decrementi	13	Valore finale		
R5553	Valore contabile	5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale	9	Valore di realizzo
	Valore fiscale	10	Valore iniziale	11	Incrementi	12	Decrementi	13	Valore finale		
R5554	Valore contabile	5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale	9	Valore di realizzo
	Valore fiscale	10	Valore iniziale	11	Incrementi	12	Decrementi	13	Valore finale		

OPERAZIONI STRAORDINARIE ATTIVITA' PROFESSIONALI

NUOVO ART. 177-BIS TUIR

**PER EVITARE SALT O DUPLICAZIONI D'IMPOSTA
NEL PASSAGGIO DA
REDDITO LAVORO AUTONOMO A REDDITO D'IMPRESA
O VICEVERSA
(PER EFFETTO DEI DIVERSI CRITERI DA UTILIZZARE)**

**I COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI CHE HANNO GIA'
CONCORSO ALLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO
NON ASSUMONO RILEVANZA
PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DELL'AVENTE CAUSA**

OPERAZIONI STRAORDINARIE ATTIVITA' PROFESSIONALI

IVA	REGISTRO
ALL'ART. 2 DPR 633/1972 LE NORME RELATIVE AI CONFERIMENTI FUSIONE SCISSIONE TRASFORMAZIONE OPERAZIONI SIMILARI SONO AGGIORNATE CON RIFERIMENTO AL COMPLESSO UNITARIO INCLUSA LA CLIENTELA	SONO INTEGRATE LE VARIE NORME CHE PREVEDONO LA TASSA FISSA PER LE OPERAZIONI STRAORDINARIE COMPRESA LA REGOLARIZZAZIONE DI SOCIETA' DI FATTO DERIVANTI DA COMUNIONE EREDITARIA DI COMPLESSI UNITARI

CESSIONE CLIENTELA O PARTECIPAZIONE

ART. 17 TUIR

**TRA I REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA
SONO COMPRESI**

**(con opzione)
CORRISPETTIVI PERCEPITI A SEGUITO
DELLA CLIENTELA
O DI ELEMENTI IMMATERIALI**

**PLUSVALENZE DERIVANTI DALLA
CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI
PARTECIPAZIONI
IN ASSOCIAZIONI
O
SOCIETA' PROFESSIONALE
DA CUI DERIVI UN
REDDITO DI LAVORO AUTONOMO**

**SEMPRE CHE L'INCASSO AVVENGA IN
UNICA SOLUZIONE
O
COMUNQUE IN UN UNICO PERIODO D'IMPOSTA**

NOVITA' E CONFERME NELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

ART. 9 D.LGS 192/2024 (MODIFICHE TUIR)

**E' ABROGATA LA POSSIBILITA' DI ASSOGGETTARE A TASSAZIONE
IN MASSIMO 5 QUOTE COSTANTI
I CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
(ART. 88 TUIR)**

ATTENZIONE

**RESTA INVARIATA LA POSSIBILITA' DI RATEAZIONE PER
PLUSVALENZE (ART. 87) E SOPRAVVENIENZE ATTIVE (ART. 88)**

Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS126 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1		2		e 88, comma 2	3
	RS127 Quota costante dell'importo del rigo RS126	1	,00	2	,00		3

Gli importi indicati vanno riportati secondo le istruzioni fornite per la compilazione dei righi RF7 e RF34 del quadro RF.

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

SITUAZIONI VERIFICABILI

**CONTRIBUTI
DIVERSI DA
C/ESERCIZIO
E C/IMPIANTI**

**CONTRIBUTI SU
TERRENI
(BENE
STRUMENTALE NON
AMMORTIZZABILE)**

**CONTRIBUTI SU
SPESE RICERCA E
SVILUPPO
(ART. 108 TUIR)**

**SE SI TRATTA DI CONTRIBUTI NON TASSABILI
NON DOVREBBE SORGERE ALCUN PROBLEMA
(ANCHE SE VIENE MENO LA CORRELAZIONE COSTI/RICAVI PER
QUELLI RELATIVI ALLE SPESE DI RICERCA E SVILUPPO)**

CONTRIBUTI SU QUOTA TERRENO

**I CONTRIBUTI RELATIVI A TERRENI
SONO FISCALMENTE CONSIDERATI
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
(IN QUANTO RELATIVI A BENI NON AMMORTIZZABILI)**

**E NON
CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI
(COME QUALIFICATI DA OIC 16 PAR. 86
QUESTIONE RELATIVA ALLA DERIVAZIONE RAFFORZATA ?)**

**CASS. 4443/2010 -CASS. 12809/2022 –CASS. 22590/2022
NON PUO' ESSERE QUALIFICATO COME CONTRIBUTO IN C/IMPIANTI
QUELLO RELATIVO AL SUOLO AZIENDALE**

CONTRIBUTO SU QUOTA TERRENO

ESEMPIO

**MATURAZIONE DIRITTO AL CREDITO D'IMPOSTA ZES
PER € 450.000**

**PER ACQUISTO IMMOBILE STRUMENTALE PER € 1.000.000
IL CUI TERRENO VALE € 200.000**

**POICHE' IL TERRENO NON E' UN BENE AMMORTIZZABILE
IL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE STESSO (€ 90.000)
NON PUO' ESSERE CONSIDERATO
CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI**

**IL CONTRIBUTO E' COMUNQUE TASSABILE,
DOVENDOSI APPLICARE LE NORME DEL BONUS SUD**

CONTRIBUTO SU QUOTA TERRENO

TRATTAMENTO FISCALE CONTRIBUTO SU TERRENO	
METODO RISCONTI PASSIVI	METODO A DIRETTA RIDUZIONE
I RISCONTI PASSIVI NON SARANNO MAI IMPUTATI NON ESSENDO POSSIBILE ALCUN AMMORTAMENTO L'INTERO CONTRIBUTO SUL TERRENO COSTITUISCE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE E SEGUE LE REGOLE DELL'ART. 88 TUIR TASSATO PER INTERO (QUANDO?) O IN MASSIMO 5 QUOTE ANNUALI	IN ASSENZA DI AMMORTAMENTI, IL CONTRIBUTO NON SARA' MAI IMPUTATO A CONTO ECONOMICO L'INTERO CONTRIBUTO SUL TERRENO COSTITUISCE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE E SEGUE LE REGOLE DELL'ART. 88 TUIR TASSATO PER INTERO (QUANDO?) O IN MASSIMO 5 QUOTE ANNUALI
FORSE POTREBBE ESSERE OPPORTUNO L'IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO E TRATTARLO COME TUTTE LE ALTRE SOPRAVVVENIENZE	

DECORRENZA NUOVO ART. 88 TUIR

ART. 13 CO 2 D.LGS 192/2024

I PROVENTI (CONTRIBUTI C/CAPITALE)

INCASSATI ENTRO IL TERMINE DEL PERIODO IN CORSO AL 31/12/2023

SI APPLICANO LE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

INCASSATI ENTRO BILANCIO 2023	INCASSATI SUCCESSIVAMENTE
TASSAZIONE PER INTERO O MASSIMO 5 RATE DI PARI IMPORTO	TASSAZIONE PER INTERO

DECORRENZA NUOVO ART. 88 TUIR

ART. 13 CO 2 D.LGS 192/2024

QUESTIONE

CHE SIGNIFICA INCASSATI IN CASO DI CREDITI D'IMPOSTA ?

MATURATI ?

(INVESTIMENTO REALIZZATO E CREDITO RICONOSCIUTO)

OVVERO

COMPENSATI ?

SI RITIENE MATURATI

PRODOTTI E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE

ART. 9 D.LGS 192/2024 (MODIFICHE TUIR)

**INTERVIENE A MODIFICARE LE NORME DEL TUIR IN
TEMA DI VALUTAZIONE DEI
PRODOTTI E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE
INFRANNUALI E ULTRANNUALI**

**ADEGUANDO
LA NORMATIVA FISCALE A QUELLA CIVILISTICA**

PRODOTTI E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE (ANTE)

OPERE INFRANNUALI	OPERE ULTRANNUALI
OPERE NON ANCORA COMPLETATE ALLA DATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO E LA CUI DURATA DELLA COMMESSA SIA INFERIORE AI 12 MESI	OPERE NON ANCORA COMPLETATE ALLA DATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO E LA CUI DURATA DELLA COMMESSA SIA SUPERIORE AI 12 MESI
VALUTAZIONE CIVILISTICA (ART. 2426 C.C./OIC 13/OIC 23)	
VALUTAZIONE AI BASE AI COSTI SOSTENUTI NELL'ESERCIZIO IMPUTANDO I RICAVI AL COMPLETAMENTO O (SECONDO OIC 23 PAR. 5) VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE IN BASE ALLA PERCENTALE DI COMPLETAMENTO	VALUTAZIONE IN BASE AI COSTI SOSTENUTI NELL'ESERCIZIO IMPUTANDO I RICAVI AL COMPLETAMENTO O VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE IN BASE ALLA PERCENTALE DI COMPLETAMENTO
VALUTAZIONE FISCALE (ART. 92/ART. 93 TUIR) ANTE MODIFICHE D.LGS 192/2024	
VALUTAZIONE IN BASE AI COSTI SOSTENUTI	VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE IN BASE ALLA PERCENTALE DI COMPLETAMENTO

VALUTAZIONE CIVILISTICA

ART. 2426 N. 9 SONO ISCRITTI AL COSTO (DI PRODUZIONE)	ART. 2426 N. 11 POSSONO ESSERE ISCRITTI SULLA BASE DEI CORRISPETTIVI CONTRATTUALI
METODO DELLA COMMESSA COMPLETATA	METODO DELLA PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO
L'UTILE DI COMMESSA VIENE RILEVATO INTERAMENTE ALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI	L'UTILE VIENE RILEVATO ANNUALMENTE IN RELAZIONE ALLA % DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI
DI SOLITO PER LAVORI SOTTO 12 MESI	DI SOLITO PER LAVORI ULTRANNUALI (OIC 23: ANCHE PER INFRANNUALI)

ESEMPIO VALUTAZIONE CIVILISTICA

ESEMPIO			
•CORRISPETTIVO PATTUITO PER L’OPERA		1.000.000	
•COSTI LAVORI ESEGUITI NEL 1° ANNO		150.000	
•LAVORI ESEGUITI PARI AL 20% DELL’INTERO COSTO			
COMMESSA COMPLETATA		PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO	
A CONTO ECONOMICO		A CONTO ECONOMICO	
•COSTI	150.000	•COSTI	150.000
•RIMANENZA	150.000	•RIMANENZA (20%)	200.000
		•UTILE	50.000
L’UTILE ANDRA’ DICHIARATO PER INTERO AL COMPLETAMENTO DELLA COMMESSA		SI DICHIARA LA QUOTA DI UTILE MATURATA NELL’ANNO	

OPERE INFRANNUALI

QUESTIONE

**E' POSSIBILE LA VALUTAZIONE FISCALE
IN BASE ALLA PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO ?**

CIRC. 04/06/1998 N. 141/E (IN MATERIA DI IRAP)

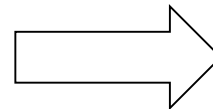
NO

UNICO CRITERIO QUELLO DEL COSTO SPECIFICO

RISPOSTA A INTERPELLO 19/01/2023 N. 93

NO

CONSEGUENZE



OPERE INFRANNUALI

RISPOSTA A INTERPELLO 19/01/2023 N. 93

VALUTAZIONE SULLA BASE DELLA PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO

AI FINI IRES	AI FINI IRAP
VALUTAZIONE NON AMMESSA VARIAZIONE IN DIMINUZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	La base imponibile deriva direttamente dalla differenza delle voci AB del conto economico (principio della c.d. "presa diretta dal bilancio"). Di conseguenza, si ritiene che il valore dei lavori in corso su ordinazione da prendere in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile IRAP coincida con il valore contabilizzato dalla Società, non rendendosi necessaria alcuna variazione in rettifica nella relativa dichiarazione IRAP.

PRODOTTI E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE (POST)

OPERE INFRANNUALI	OPERE ULTRANNUALI
OPERE NON ANCORA COMPLETATE ALLA DATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO E LA CUI DURATA DELLA COMMESSA SIA INFERIORE AI 12 MESI	OPERE NON ANCORA COMPLETATE ALLA DATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO E LA CUI DURATA DELLA COMMESSA SIA SUPERIORE AI 12 MESI
VALUTAZIONE CIVILISTICA (ART. 2426 C.C./OIC 13/OIC 23)	
VALUTAZIONE AI BASE AI COSTI SOSTENUTI NELL'ESERCIZIO IMPUTANDO I RICAVI AL COMPLETAMENTO O (SECONDO OIC 23 PAR. 5) VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE IN BASE ALLA PERCENTALE DI COMPLETAMENTO	VALUTAZIONE IN BASE AI COSTI SOSTENUTI NELL'ESERCIZIO IMPUTANDO I RICAVI AL COMPLETAMENTO O VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE IN BASE ALLA PERCENTALE DI COMPLETAMENTO
VALUTAZIONE FISCALE (ART. 92/ART. 93 TUIR) POST MODIFICHE D.LGS 192/2024	
VALUTAZIONE IN BASE AI COSTI SOSTENUTI AMMESSA LA VALUTAZIONE IN BASE A PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO IN CONFORMITA' A PRINCIPI CONTABILI	VALUTAZIONE DELLE RIMANENZE IN BASE ALLA PERCENTALE DI COMPLETAMENTO AMMESSA LA VALUTAZIONE IN BASE AI COSTI IN CONFORMITA' A PRINCIPI CONTABILI

DECORRENZA NUOVI ARTT. 92/93 TUIR

ART. 9 D.LGS 192/2024 (MODIFICHE TUIR)

VIENE MODIFICATO ART. 92 CO 6 TUIR

**SI CONFERMA LA VALUTAZIONE A COSTO
MA SI AMMETTE ANCHE LA VALUTAZIONE FISCALE
IN BASE A PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO
SE FATTA A FINI CIVILISTICI**

ART. 13 CO 1

**LA MODIFICA SI APPLICA DALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO
A QUELLO IN CORSO AL 31/12/2023 = 2024**

ART. 13 CO 3

**PER I PRODOTTI E I SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE
AL TERMINE DEL PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO AL 31/12/2023
SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI PRECEDENTI**

OPERE IN CORSO AL 2023	OPERE INIZIATE SUCCESSIVAMENTE
SI APPLICANO VECCHIE NORME	SI APPLICANO NUOVE NORME

OPERAZIONI IN VALUTA

ART. 9 D.LGS 192/2024 (MODIFICHE TUIR)

**VIENE ABROGATO ART. 110 CO 3 TUIR
(NORME GENERALI DI VALUTAZIONE)
SECONDO CUI LE OPERAZIONI IN VALUTA
RILEVANO SOLO IN BASE A CRITERIO DI CASSA**

ART. 13 CO 1

**LA MODIFICA SI APPLICA DALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO
A QUELLO IN CORSO AL 31/12/2023 = 2024**

DEBITI/CREDITI E TITOLI IN VALUTA

ART. 13 D.LGS 192/2024 (MODIFICHE TUIR)

ESSENDO STATO ABROGATO ART. 110 CO 3 TUIR,

DEBITI E CREDITI IN VALUTA

SI VALUTANO SECONDO OIC

NON PIU' CON CRITERIO DI CASSA

EVENTUALI DIFFERENZE IN ESSERE NEL BILANCIO 2023

(DEVONO ESSERE SISTEMATE NEL 2024)

CONCORRONO ALL'IMPONIBILE DEL 2024

DEBITI/CREDITI E TITOLI IN VALUTA

OIC 26

VALORI MONETARI

(COMPORTANO IL DIRITTO A INCASSARE O PAGARE
VALORI IN DENARO)

VALUTAZIONE AL
CAMBIO A PRONTI
ALLA DATA DI CHIUSURA

UTILI E PERDITE
A CONTO ECONOMICO

EVENTUALE UTILE NETTO
AD APPOSITA RISERVA
INDISPONIBILE FINO AL REALIZZO

VALORI NON MONETARI

(NON COMPORTANO IL DIRITTO A INCASSARE O
PAGARE VALORI IN DENARO)

VALUTAZIONE AL
CAMBIO IN VIGORE AL MOMENTO
DELL'ACQUISTO
(CAMBIO STORICO)

NESSUNA SUCCESSIVA
VALUTAZIONE

OBBLIGO DELL'AMMORTAMENTO

ART. 2426 C.C.	ART. 102 CO 1 TUIR
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;	Le quote di ammortamento ... sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
	DEDUCIBILE SE IMPUTATO A CONTO ECONOMICO (ART. 109 TUIR)

AMMORTAMENTO BENI MATERIALI

NORMATIVA CIVILISTICA		
OIC PAR. 56	OIC PAR. 57	OIC PAR. 58
CESPITI UTILIZZATI	CESPITI TEMPORANEAMENTE NON UTILIZZATI	FABBRICATI NON STRUMENTALI UTILIZZATI (INVESTIMENTI)
NORMATIVA FISCALE		
DEDUCIBILITA' FISCALE AMMESSA NEI LIMITI ARTT. 102, 102-BIS E 164 TUIR	DEDUCIBILITA' ?	DEDUCIBILITA' NON AMMESSA ART. 90 TUIR

AMMORTAMENTO NON OBBLIGATORIO

NORMATIVA CIVILISTICA		
OIC PAR. 59	OIC PAR. 62	OIC PAR. 79/80
FABBRICATI NON STRUMENTALI UTILIZZATI IL CUI VALORE RESIDUO (AL TERMINE DEL PERIODO DI AMMORTAMENTO) SIA PARI O SUPERIORE AL VALORE NETTO CONTABILE	CESPITI UTILIZZATI IL CUI VALORE RESIDUO (AL TERMINE DEL PERIODO DI AMMORTAMENTO) SIA PARI O SUPERIORE AL VALORE NETTO CONTABILE	CESPITI DESTINATI ALLA VENDITA CESPITI OBSOLETI CESPITI CHE NON SARANNO PIU' UTILIZZATI O UTILIZZABILI IN MODO PERMANENTE
(VALUTAZIONE DA EFFETTUARE ANNO PER ANNO)	(VALUTAZIONE DA EFFETTUARE ANNO PER ANNO)	(VALUTAZIONE PERDITA DUREVOLE)

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI 2020/2023

ART. 60 CO 7-BIS D.L. 104/2020 (DECRETO AGOSTO) I SOGGETTI CHE UTILIZZANO OIC POSSONO NON EFFETTUARE - FINO AL 100% - GLI AMMORTAMENTI 2020 SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI MANTENENDO IL VALORE DI ISCRIZIONE COME RISULTA DALL'ULTIMO BILANCIO	ART. 1 CO 711 L. 234/2921 (LEGGE BILANCIO) ART. 3 CO 5 DL 228/2021 (MILLEPROROGHE) LA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI E' ESTESA ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 15/05/2020	ART. 5-BIS D.L. 4/2022 (SOSTEGNI TER) LA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI E' ESTESA AGLI ESERCIZI IN CORSO AL 31/12/2021 E AL 31/12/2022	ART. 3 CO 8 D.L. 198/2022 (MILLEPROROGHE) LA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI E' ESTESA AGLI ESERCIZI IN CORSO AL 31/12/2022 E AL 31/12/2023
--	---	--	--

CONSEGUENZE SU DICHIARAZIONE DELLA SOSPENSIONE

AMMORTAMENTI SOSPESI FINO AL 2023	RIASSORBIMENTO AMMORTAMENTI SOSPESI ANNI PRECEDENTI
I BILANCI FINO AL 2023 POSSONO NON CONTENERE AMMORTAMENTI IN QUANTO SOSPESI NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI SI DEVE TENER CONTO DEL FATTO CHE RISULTANO AMMORTAMENTI CIVILISTICI CHE FISCALMENTE POSSONO ESSERE STATI GIA' DEDOTTI	OCCORRE PROCEDERE AL RIASSORBIMENTO: 1 AMMORTAMENTI GIA' DEDOTTI 2 FISCALITA' DIFFERITA 2 RISERVA INDISPONIBILE
	NELLE DICHIARAZIONI VANNO OPERATE LE VARIAZIONI IN AUMENTO PER EVITARE LA DOPPIA DEDUZIONE

VARIAZIONE + DICHIARAZIONE REDDITI/IRAP

RF31	Altre variazioni in aumento		1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	
			7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
			13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
			19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
			25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
			31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	
			37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00	
			43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00	
			49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00	

- **codice 67**, per i soggetti che non hanno effettuato l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali in applicazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art. 60 del decreto-legge n. 104 del 2020, la quota di ammortamento dedotta alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR, a prescindere dall'imputazione al conto economico non deducibile nel presente periodo d'imposta in quanto il costo fiscale del bene è già stato ammortizzato;

IC51	Altre variazioni in aumento	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	
		7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
		13	14	00	15	16	00	17	18	00	

– **codice 99**, le altre variazioni in aumento non espressamente elencate.

INOLTRE

**RICORDARSI DI APPORTARE LE MODIFICHE ANCHE
AL QUADRO RV**

(COMPILATO OGNI VOLTA CHE IL VALORE FISCALMENTE RILEVANTE E' DIVERSO DA QUELLO CIVILISTICO)

SEZIONE I RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI		Tipo di beni/Voce di bilancio				Causa	IAS/D.lgs. 139/2015	Valore precedente
		1				2	3	4
RV1	Valore contabile	5	6	7	8	9		,00
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo		
		,00	,00	,00	,00	,00		
	Valore fiscale	10	11	12	13			
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale			
		,00	,00	,00	,00			

La sezione va compilata in tutte le ipotesi in cui i beni relativi all'impresa risultano iscritti in bilancio a valori diversi da quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di una delle operazioni che di seguito si evidenziano e che devono essere individuate indicando l'apposito codice nella casella **"Causa"**:

SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

QUESTIONE

**POICHE' LA SOSPENSIONE SI PUO' APPLICARE ANCHE AI BENI
ACQUISITI NEL CORSO DEL PERIODO D'IMPOSTA**

- **ACQUISTO NEL 2023**
- **SOSPENSIONE AMMORTAMENTI NEL 2023**
- **MANCATA DEDUCIBILITA' NEL 2023**

**LA QUOTA DI AMMORTAMENTO DEL 2024
E' INTERA O RIDOTTA ALLA META' ?**

INTERA

MAGGIORAZIONE COEFFICIENTE AMMORTAMENTO

ART. 1 CO 65/69 LEGGE 197/2022

**PER IL PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO A
31/12/2023 E I QUATTRO PERIODI SUCCESSIVI
(=DAL 2023 AL 2027)**

**IL COEFFICIENTE DI AMMORTAMENTO
DEI FABBRICATI STRUMENTALI
UTILIZZATI NELL'AMBITO
DI PARTICOLARI ATTIVITA' COMMERCIALI
(BENI DI CONSUMO AL DETTAGLIO)
E' FISSATO NELLA MISURA DEL
6%**

**(6% GIA' PREVISTO DAL D.M. 31/12/1988
PER IMMOBILI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE PER MAGGIORE AFFLUSSO)**

**LA DISCIPLINA E' REGOLAMENTATA DAL
PROVVEDIMENTO 89458/2023**

FABBRICATI STRUMENTALI AMMESSI.1

ART. 1 PROVV. 89458/2023

- a) utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione **(IRRILEVANTI AI FINI DELLA MAGGIORAZIONE)** o dell'impresa commerciale da parte del possessore; = **DESTINAZIONE**
- b) relativi a imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;
=NATURA
- c) di cui all'articolo 65, comma 1, del TUIR. = **BENI RELATIVI ALL'IMPRESA INDIVIDUALE INDICATI NELL'INVENTARIO (O NEL LIBRO CESPITI)**

ART. 3 CO 1 PROVV. 89458/2023

purché entrati in funzione entro la fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

FABBRICATI STRUMENTALI AMMESSI.2

ART. 3.3 PROVV. 89458/2023

**(TRATTANDOSI DI MAGGIORAZIONE DI QUOTA DI
AMMORTAMENTO)**

**LA MAGGIORAZIONE E' AMMESSA
ANCHE NEL CASO DI FABBRICATI DETENUTI
SULLA BASE DI CONTRATTI DI LEASING
A CONDIZIONE
CHE LE IMPRESE
NON IMPUTANO A CONTO ECONOMICO
I CANONI DI LOCAZIONE
(IN PRATICA, SE LE IMPRESE APPLICANO IAS)**

FABBRICATI STRUMENTALI AMMESSI.3

ART. 5 PROVV. 89458/2023

CONSOLIDATO NAZIONALE

LE IMPRESE INTERESSATE

IL CUI PATRIMONIO E' PREVALEMENTEMENTE (AL 31/12/2023)

INVESTITO IN

IMMOBILI (DIVERSI DA IMMOBILI MERCI)

E DA IMPIANTI E DA FABBRICATI

DIRETTAMENTE UTILIZZATI NELLE ATTIVITA' AGEVOLATE

DA SOCIETA' COMPRESSE NEL CONSOLIDATO NAZIONALE

POSSONO AVVALERSI DI TALE DISPOSIZIONE

PER GLI IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE

A SOCIETA' ADERENTI AL CONSOLIDATO

(CON OPZIONE AL MASSIMO ENTRO DICHIARAZIONE REDDITI 2024)

FABBRICATI ESCLUSI

ART. 3 PROVV. 89458/2023

LA MAGGIORAZIONE NON SI APPLICA AI

**FABBRICATI
CONCESSI IN LOCAZIONE,
LEASING
O CONTRATTI SIMILARI**

**ANCHE SE NEI CONFRONTI
DI SOGGETTI CHE ESERCITANO
LE ATTIVITA' INTERESSATE**

**(SECONDO THINK TANK DELOITTE 2/2025
LA MAGGIORAZIONE SPETTA ANCHE NEL
CASO DI IMMOBILI CONCESSI IN
LOCAZIONE)**

**FABBRICATI
IL CUI COEFFICIENTE DI
AMMORTAMENTO
SIA UGUALE O SUPERIORE AL
6%**

AUMENTO COEFFICIENTE AMMORTAMENTO

ART. 1 CO 65/69 LEGGE 197/2022

ATECO 2007	ATTIVITA' INTERESSATE (VERIFICARE NUOVI CODICI ATECO DA 01/04/2025)
47.11.10	IPERMERCATI
47.11.20	SUPERMERCATI
47.11.30	DISCOUNT DI ALIMENTARI
47.11.40	MINIMERCATI ED ALTRI ESERCIZI NON SPECIALIZZATI DI ALIMENTARI VARI
47.11.50	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI SURGELATI
47.19.10	GRANDI MAGAZZINI
47.19.20	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ESERCIZI NON SPECIALIZZATI DI ELETTRODOMESTICI, COMPUTER
47.19.90	EMPORI ED ALTRI NEGOZI NON SPECIALIZZATI DI VARI PRODOTTI NON ALIMENTARI
47.21	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FRUTTA E VERDURA IN ESERCIZI SPECIALIZZATI
47.22	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARNI E DI PRODOTTO A BASE DI CARNE
47.23	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI, ECC.
47.24	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PANE, TORTE, DOLCIUMI, ECC.
47.25	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BEVANDE
47.26	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI DEL TABACCO
47.29	COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI

ATTIVITA' ESERCITATA

ART. 2 PROVV. 89458/2023

2.1. La maggiorazione spetta alle imprese che svolgono prevalentemente le attività rilevanti di cui AI CODICI ATECO

2.4 La prevalenza delle attività effettivamente svolte si determina mediante il rapporto tra l'ammontare dei ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al punto 2.3 rispetto al totale dei ricavi del conto economico.

DESTINATARI

ART. 2 PROVV. 89458/2023

- 2.2 Sono imprese ai fini del punto 2.1 i soggetti titolari di redditi d'impresa, ovvero:
 - a) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55 del TUIR;
 - b) i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
 - c) i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, relativamente all'attività commerciale eventualmente esercitata;
 - d) i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, del TUIR, ad eccezione delle società semplici;
 - e) i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i fabbricati di cui al punto 3.1.

AUMENTO COEFFICIENTE AMMORTAMENTO

ART. 4 PROVV. 89458/2023

MAGGIORAZIONE (ART. 1)

=

**DEDUZIONE RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DEI
COEFFICIENTI DI AMMORTAMENTO**

**LA MAGGIORAZIONE E' DEDUCIBILE
IN MISURA NON SUPERIORE AL 6%
(COMPLESSIVAMENTE= NON 3%+ 6%, MA SOLO FINO A 6%)
DEL COSTO DEL FABBRICATO
PREVIA IMPUTAZIONE AL CONTO ECONOMICO**

COSTO DEL FABBRICATO

QUELLO DETERMINATO AL PERIODO IN CORSO AL 31/12/2023

AUMENTO COEFFICIENTE AMMORTAMENTO

**RELAZIONE TECNICA PRECISA CHE SI INTENDE
CONSENTIRE UNA MAGGIORE DEDUCIBILITA’
“ nel rispetto dei principi contabili”**

ART. 4 PROVV. 89458/2023

**LA MAGGIORAZIONE E’ DEDUCIBILE,
NEL RISPETTO DEI LIMITI INDICATI,
NELL’IPOTESI DI MODIFICA AL
PIANO DI AMMORTAMENTO CIVILISTICO OPERATO
NELL’ESERCIZIO DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA
STESSA**

QUESTIONE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO

ART. 2426 N. 2

**LE IMMOBILIZZAZIONI DEVONO ESSERE SISTEMATICAMENTE
AMMORTIZZATE IN OGNI ESERCIZIO IN RELAZIONE CON LA
LORO RESIDUA POSSIBILITA' DI UTILIZZAZIONE**

**IN CASO SI APPLICASSE LA MAGGIORAZIONE
OCCORRERA' MOTIVARE IN NOTA INTEGRATIVA
LA VARIAZIONE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO
SOPRATTUTTO IL RITORNO AL 3%**

**FINO AL 2022
3%**

**2023/2027
6%**

**DAL 2028
3%**

IN PRATICA

ASPETTO CIVILISTICO	ASPETTO FISCALE
IL MAGGIOR AMMORTAMENTO DEVE ESSERE REGOLARMENTE IMPUTATO AL CONTO ECONOMICO (PER I SOGGETTI IN ORDINARIA)	NESSUN PARTICOLARE ADEMPIMENTO SEGUE LE ORDINARIE REGOLE

EFFETTI DEL TRASFERIMENTO DEL FABBRICATO

ART. 6 PROVV. 89458/2023

IN CASO DI CESSIONE	IN CASO DI RIORGANIZZAZIONE NEUTRALE (NO PLUS/MINUS FISCALI)
LA MAGGIORAZIONE FRUITA NON DEVE ESSERE RIDETERMINATA IN CASO DI CESSIONE DI FABBRICATO AGEVOLATO O DI RIORGANIZZAZIONE NEUTRALE	
L'ACQUIRENTE NON HA DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE PER GLI EVENTUALI ANNI RESIDUI AL QUINQUENNIO (PRESUPPOSTO: BENE POSSEDUTO E IN FUNZIONE AL 31/12/2023)	IL SOGGETTO AVENTE CAUSA HA DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE PER GLI EVENTUALI ANNI RESIDUI AL QUINQUENNIO IN PRESENZA DELLE CONDIZIONI (ATTIVITA' PREVALENTE, ECC.)

DEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI
ART. 1 CO 399/400 LEGGE 207/2024

ART. 4 CO 1 D.LGS 216/2023

ART. 4 CO 5 D.LGS 216/2023

**IN ATTESA DELLA COMPLETA RIFORMA DELLE AGEVOLAZIONI
PER IL SOLO PERIODO SUCCESSIVO
A QUELLO IN CORSO AL 31/12/2023
E PER I DUE SUCCESSIVI
(2024/2026)**

LEGGE DI BILANCIO 2025

**ESTENDE OPERATIVITA'
AL PERIODO SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/2024
E AI DUE SUCCESSIVI
(2024 + 2025/2027)**

DEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI

ART. 4 CO 1 D.LGS 216/2023	ART. 4 CO 5 D.LGS 216/2023
DEDUZIONE DEL 20% DEL COSTO DEL PERSONALE DI NUOVA ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E NEL RISPETTO DI TALUNE CONDIZIONI (LA DEDUZIONE COME VARIAZIONE- VALE AI SOLI FINI IIDD)	DEDUZIONE IN BASE A COEFFICIENTI DEL COSTO DEL PERSONALE DI NUOVA ASSUNZIONE (<u>PARTICOLARI CATEGORIE DI SOGGETTI</u>)  CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E NEL RISPETTO DI TALUNE CONDIZIONI

PARTICOLARI CATEGORIE DI SOGGETTI

- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'[articolo 2](#), numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
- persone con disabilità ai sensi dell'[articolo 1](#) della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell'[articolo 4](#) della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'[articolo 21](#) della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
- donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'[articolo 2](#), numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza di cui all'[articolo 5-bis](#) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. [119](#), da cui sia derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica; giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile di cui all'[articolo 27](#), comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. [85](#);
- lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
- già beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da [1](#) a [13](#) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. [26](#), che siano decaduti dal beneficio per effetto dell'[articolo 1](#), commi 313 e 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione di cui all'[articolo 1](#) e seguenti del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. [85](#).

DEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI

SOGGETTI AMMESSI	SOGGETTI ESCLUSI
TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA E ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (INCIDE SU QUADRO RE/RG/RF) CHE HANNO ESERCITATO L'ATTIVITA' ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PER ALMENO 365 (366) GIORNI (DA QUANDO DECORRONO ? INIZIO ATTIVITA', REGISTRO IMPRESE, ECC.)	<u>SOCIETA'</u> E ENTI IN LIQUIDAZIONE, LIQUIDAZIONE GIUDIZIALI O SOGGETTI AD ALTRI ISTITUTI LIQUIDATORI DELLA CRISI D'IMPRESA
	FORFETARI TITOLARI REDDITO AGRARIO SOCIETA' SEMPLICI DI GODIMENTO TONNAGE TAX

1° CONDIZIONE: INCREMENTO OCCUPAZIONALE

INCREMENTO OCCUPAZIONALE

=

NUMERO DIP. T.I AL 31/12/2024 > NUMERO DIP. T.I. MEDIO 2023

**E COSI' PER OGNI ANNO RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE
(BASE MOBILE)**

INOLTRE

**VA CALCOLATO AL NETTO DELLE DIMINUZIONI OCCUPAZIONALI
IN CAPO A**

**SOCIETA' CONTROLLATE O COLLEGATE O FACENTI CAPO,
ANCHE PER INTERPOSTA PERSONA,
ALLO STESSO SOGGETTO**

COSTO DELL'INCREMENTO OCCUPAZIONALE

**COSTO DA ASSUMERE A BASE PER LA DEDUZIONE DEL 20%
MINORE TRA**

COSTO EFFETTIVO RELATIVO AI NUOVI ASSUNTI	INCREMENTO COMPLESSIVO COSTI DEL PERSONALE VOCE B.9 CONTO ECONOMICO RISPETTO A QUELLO DEL PERIODO SUCCESSIVO
	PER CHI NON ADOTTA LO SCHEMA DI BILANCIO, SI ASSUMONO LE CORRISPONDENTI VOCI DEL COSTO DEL PERSONALE
I COSTI DEL PERSONALE SONO <u>TEMPORALMENTE</u> IMPUTATI SECONDO LE NORME APPLICABILI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEL CONTRIBUENTE	

CRITERI PER DETERMINAZIONE COSTO DEL PERSONALE

TIPOLOGIA	CRITERIO
CONTABILITA' ORDINARIA IMPRESA	COMPETENZA (ART. 95 TUIR)
CONTABILITA' SEMPLIFICATA IMPRESA	CASSA (ART. 66 TUIR) MATURAZIONE TFR (ART. 66 TUIR)
LAVORO AUTONOMO	CASSA (ART. 54 TUIR) MATURAZIONE TFR (ART. 54 TUIR)
REGIME FORFAIT	NESSUNA DEDUZIONE

2° CONDIZIONE: NUMERO TOTALE DIPENDENTI

**NULLA VIENE AMMESSO IN DEDUZIONE
SE IL NUMERO COMPLESSIVO DEI LAVORATORI
(COMPRESI QUELLI A TEMPO DETERMINATO)
A FINE ESERCIZIO
E' INFERIORE
AL NUMERO COMPLESSIVO DEI LAVORATORI
(COMPRESI QUELLI A TEMPO DETERMINATO)
ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

ATTENZIONE

**SI DOVREBBE FARE RIFERIMENTO AGLI ULA (COME IN PASSATO)
NESSUN BENEFICIO DALLA CONVERSIONE DI RAPPORTI DA T.D. A T.I.**

DEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI

MODALITA' APPLICATIVE

D.M. 25/06/2024 + CIRC. 1/E/2025

NELLA DETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI 2026/2027/2028

(METODO STORICO)

NON SI TIENE CONTO DELLA DEDUZIONE

ATTENZIONE

MANCA OGNI RIFERIMENTO A OPERAZIONI STRAORDINARIE

DEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI

Esercizio		2024
Societa'		
Bilancio - mese chiusura esercizio		dic-24
Consistenza t.i. termine periodo imposta		26,63
Consistenza tot. termine periodo imposta		26,63
Media t.i. periodo imposta prec.		18,28
Media tot. periodo imposta prec.		19,14
Incremento occupazionale t.i.		8,35
Incremento occupazionale tot.		7,49
Assunti a t.i. nel periodo di imposta in forza		3
Incremento complessivo costo lavoro	n.d.	
Costo effettivo neo-assunti a t.i. (coeff. maggior. 20%)		58135,9
Costo effettivo neo-assunti a t.i. (coeff. maggior. 30%)		0
Costo personale 2023		1.200.000,00
Costo personale 2024		1.350.000,00
Importo a cui applicare la maggiorazione del 20%		58135,9
Importo a cui applicare la maggiorazione del 30%		0
Maggiorazione		11.628

**LA MAGGIORAZIONE 20% VA INDICATA TRA LE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
RIGO RF55 CODICE 66 (O 67 QUELLA AL 30%)**

VA CONSIDERATA ANCHE IN RG E RE

DEDUCIBILITA' INTERESSI SU PAGAMENTO IMPOSTE

ART. 99 TUIR

NEGA DEDUCIBILITA MAGGIORI IMPOSTE

MA NON DICE NULLA SU EVENTUALI CONSEGUENTI INTERESSI

CASS. 24930/2011

CASS. 28740/2022

NON SONO DEDUCIBILI GLI INTERESSI DI
MORA PER RITARDATI VERSAMENTI

NON SUSSISTENDO
INERENZA EX ART. 109 TUIR

INTERPELLO 56/2025

(solo per professionisti)

NON SONO DEDUCIBILI GLI INTERESSI
PASSATI PAGATI PER IL REGIME DI
RAVVEDIMENTO

(manca inerenza- natura risarcitoria)

RIS. 178/E/2001

SONO DEDUCIBILI GLI INTERESSI
DI MORA PER RITARDATI VERSAMENTO
SANZIONI A UE

INTERPELLO 541/2022

INTERPELLO 172/2024

SONO DEDUCIBILI
(SECONDO LE ORDINARIE REGOLE)
GLI INTERESSI PASSIVI COLLEGATI
ALLA RISCOSSIONE E ALL'ACCERTAMENTO
(natura compensativa)

QUESTIONE

**SE GLI INTERESSI PASSIVI CONSEGUENTI A
RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO SONO DEDUCIBILI
(SECONDO LE ORDINARIE REGOLE)**

**E' POSSIBILE IMPUTARLI NEGLI ONERI FINANZIARI
E NON COME ACCESSORI ALLE IMPOSTE CUI SI RIFERISCONO
SECONDO QUANTO PREVISTO DA OIC 12 ?**

NO

ALLORA COME SI DEDUCONO ?

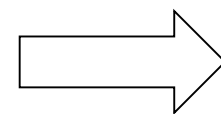
- **DEDUCIBILI EX ART. 96 TUIR**
- **COMPRESI NELLA VARIAZIONE IN AUMENTO**
- **SI CONSIDERANO EXTRACONTABILMENTE NELLA DETERMINAZIONE DEL ROL FISCALE**

STRUTTURE RICETTIVE

ULTERIORI OBBLIGHI PER CIN

ART. 1 CO 78/79 LEGGE 207/2024

**CON APPOSITO PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE
SARANNO INDICATE LE MODALITA' DI INDICAZIONE DEL CIN
NELLA DICHIARAZIONE FISCALE**



E

NELLA CERTIFICAZIONE UNICA

2

**TUTTI I RISULTATI DEI CONTROLLI DELLA POLIZIA LOCALE
IN TEMA DI STRUTTURE ALBERGHIERE E EXTRA ALBERGHIERE DOVRANNO
ESSERE COMUNICATI ALL'AGENZIA DELL'ENTRATE
COMPETENTE PER IL DOMICILIO DEL TRASGRESSORE**

STRUTTURE RICETTIVE

QUADRO PRESENTE IN TUTTI I MODELLI

Codice identificativo nazionale		Codice identificativo nazionale	Codice identificativo nazionale	Codice identificativo nazionale
RS533	1	2	3	
	4	5	6	

DEVONO ESSERE INDICATI I CIN PREVISTI DA

ART. 13-TER D.L. 145/2023

RELATIVI A OGNI STRUTTURA RICETTIVA O UNITA' IMMOBILIARE DEDICATA A

LOCAZIONI PER FINALITA' TURISTICHE

LOCAZIONI BREVI

ATTIVITA' TURISTICO-RICETTIVE

IL PUNTO SULL'ACE

FINO AL 2020	2021	2022/2023	DAL 2024
ACE ORDINARIA	SUPER ACE 15% + ACE ORDINARIA 1,3%	ACE ORDINARIA 1,3%	ABROGAZIONE
	RECUPERO SE SUSSISTE RIDUZIONE DEL PATRIMONIO NETTO (DIVERSO DA COPERTURA PERDITE) NEI DUE ESERCIZI SUCCESSIVI		EVENTUALE ECCEDENZA NON UTILIZZATA A FINE 2023 PUO' ESSERE RIPORTATA FINO A COMPLETO UTILIZZO

ORDINE PRIORITA' UTILIZZO ECCEDENZE

(PER ACCELERARE UTILIZZO ECCEDENZA ACE)

RISPOSTA A INTERPELLO 30/2023

**L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA CHIARITO
L'ORDINE DA UTILIZZARE
PER SCOMPUTARE EVENTUALI ECCEDENZE PREGRESSE
AL FINE DI DETERMINARE L'IMPONIBILE IRES**

DETERMINAZIONE IMPONIBILE IRES

**PROCEDIMENTO DI DETERMINAZIONE
DEL REDDITO D'IMPRESA E DELLE IMPOSTE
(ANALOGO PROCEDIMENTO VA UTILIZZATO PER IRAP)**

**RISULTATO DI ESERCIZIO (SE ANTE=SENZA IMPOSTE)
(COMP. POSITIVI – COMP.NEGATIVI – IMPOSTE CORRENTI E ANTICIPATE E DIFFERITE)**

VARIAZIONI +/- PREVISTE DAL TUIR

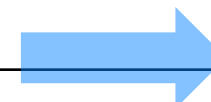
ALTRE VARIAZIONI +/- PREVISTE DA ALTRE NORME

= REDDITO DI IMPRESA

PRESUNZIONI DI REDDITO MINIMO

**RIDUZIONI DIVERSE (ACE/PERDITE PRECEDENTI/ECC.)
- QUESTIONI SULLA PRIORITA' -**

= IMPONIBILE



STRATIFICAZIONE IMPONIBILE IN BASE ALLE ALIQUOTE APPLICABILI

APPLICAZIONE ALIQUOTE DI IMPOSTA

= IMPOSTA DOVUTA

EVENTUALI DETRAZIONI D'IMPOSTA/CREDITI D'IMPOSTA/ACCONTI

DEBITO/CREDITO

ORDINE PRIORITA' UTILIZZO ECCEDEXENZE

ART. 84 TUIR

PERDITE PREGRESSE

(PER INTERO O NEL LIMITE DELL'80% DEL REDDITO DI PERIODO)

ART. 1 D.L. 201/2022-D.MEF 03/08/2014

DAL REDDITO COMPLESSIVO NETTO SI SOTTRAE L'ACE

CIRC. 53/2004-PRINCIPIO 7/2021-INTERPELLO 391/2022-INTERPELLO 30/2023

POSSIBILE MODULARE PERDITE PREGRESSE E ACE

AL FINE DI FAR EMERGERE UN RISULTATO IMPONIBILE DI AMMONTARE TALE

CHE L'IRES RISULTI COMPENSABILE CON I CREDITI MATURATI

(NON E' POSSIBILE ESTENDERE IL PRINCIPIO ALLE DETRAZIONI)

ART. 11/ART. 78 TUIR

DALL'IMPOSTA LORDA SI SOTTAGGONO LE DETRAZIONI D'IMPOSTA

FINO A CONCORRENZA DEL SUO AMMONTARE

ORDINE PRIORITA' UTILIZZO ECCEDENZE SENZA DETRAZIONI

-REDDITO IMPRESA		500		
-PERDITE PRECEDENTI		450		
-CREDITI D'IMPOSTA		48		
SITUAZIONE TEORICA			SITUAZIONE REALE	
•REDDITO	500		•REDDITO	500
•SCOMPUTO PERDITE 80%	400		•SCOMPUTO PERDITE	300
•IMPONIBILE IRES	100		•IMPONIBILE IRES	200
•IRES	24		•IRES	48
•SCOMPUTO CREDITI	48		•SCOMPUTO CREDITI	48
•CREDITI A RIPORTARE	24			
ANALOGO COMPORTAMENTO PUO' ESSERE TENUTO PER ECCEDENZA ACE (SCOMPUTABILE PER INTERO FINO AD ESAURIMENTO)				

ORDINE PRIORITA' UTILIZZO ECCEденENZE

-REDDITO IMPRESA		500
-PERDITE PRECEDENTI (O ACE)		450
-DETRAZIONI D'IMPOSTA		48
SITUAZIONE TEORICA		SITUAZIONE REALE
•REDDITO	500	•REDDITO 500
•SCOMPUTO PERDITE 80%	400	•SCOMPUTO PERDITE 300
•IMPONIBILE IRES	100	•IMPONIBILE IRES 200
•IRES	24	•IRES 48
•SCOMPUTO DETRAZIONI	48	•SCOMPUTO DETRAZIONI 48
•DETRAZIONI PERSE	24	

ORDINE PRIORITA' UTILIZZO ECCEDENZE

OVE SI UTILIZZI L'ECCEDENZA ACE

PER DETERMINARE L'IRES CHE RISULTI COMPENSABILE

CON I CREDITI D'IMPOSTA MATURATI

OBBLIGO DI COMPILARE CASELLA ART. 84 CO 1 TUIR RS113

Deduzione
per capitale investito
proprio (ACE)

Art. 84, c. 1,
TUIR – RS113

☐

Art. 84, c. 1,
TUIR – RS114

☐

CREDITO D'IMPOSTA					
Credito da restituire	Riconosciuto	Residuo prec. dichiarazione	Ricevuto	Attribuito	Compensato
RS112A 6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
	Ceduto	Rimborso	Trasparenza/consolidato	Residuo	Riversato
	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00
Incrementi del capitale proprio					
1 ,00	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto	
	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	
Minor importo	Rendimento	Codice fiscale		Rendimento attribuito	
6 ,00	7 ,00	8		9 ,00	
Eccedenza pregressa	Eccedenza non attribuibile	Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile	
10 ,00	(di cui 11 ,00)	12 ,00	13 ,00	14 ,00	
RECUPERO ACE INNOVATIVA					
	Codice Stato estero	Importo	Codice fiscale		
	15	16 ,00	17		
Maggiorazione società di comodo					
	Eccedenza pregressa	Rendimenti totali	Eccedenza riportabile	Recupero ACE innovativa	
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	3A ,00	
Addizionale	Eccedenza pregressa	Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile	Recupero ACE innovativa
	4 ,00	5 ,00	5A ,00	6 ,00	7 ,00

DETRAZIONI D'IMPOSTA IN REDDITI

LO SCOMPUTO DELLA DETRAZIONE AVVIENE NEL QUADRO RN

RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile						,00
RN10	Detrazioni (di cui	Start-up 1 ,00	Erogazioni liberali in favore dei partiti politici 2 ,00	Detrazioni art. 151 3 ,00	Ospedale Galliera 4 ,00	Ricarica veicoli elettrici 5 ,00	6 ,00
RN11	Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9)			Rimborso oneri (di cui 1 ,00)	2 ,00		,00
RN12	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento						,00
RN13	Credito per imposte pagate all'estero						,00
RN14	Altri crediti di imposta (di cui	Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo 1 ,00	Art bonus 2 ,00	School bonus 3 ,00	Sport bonus 4 ,00	Bonus bonifica ambientale 5 ,00	Alloggi sociali 6 ,00)
		Fondazioni ITS Academy 7 ,00	Social Bonus 8 ,00	Altri crediti 9 ,00			10 ,00
RN15	Ritenute d'acconto (di cui			Ritenute art. 5 non utilizzate 1 ,00)	2 ,00		,00
RN16	Totale crediti e ritenute (somma dei righi da RN12 a RN15)						,00
RN17	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente						,00

TRATTAMENTO DETRAZIONI D'IMPOSTA

1° TEORIA	2° TEORIA
IMPORTO CHE VIENE SOTTRATTO ALL'IMPOSTA DOVUTA	CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI (SE SI RIFERISCE A BENI AMMORTIZZABILI)
OIC – DOCUMENTO AGOSTO 2021 Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali (IN RISPOSTA A 4 QUESITI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE) SI TRATTA DI CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI (LA QUOTA ANNUALE VA RILEVATA IN A.5)	

QUESTIONE

**LE DETRAZIONI D'IMPOSTA IMPUTATE COME CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI
SONO TASSABILI ?**

NO

**TRATTANDOSI SOSTANZIALMENTE DI
DETRAZIONI DI IMPOSTA
CHE INTERVENGONO DOPO LA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA
(HANNO LA STESSA NATURA DELL'IMPOSTA)
INDIPENDENTEMENTE DALLA MODALITA' DI IMPUTAZIONE**

IN SENSO CONFORME

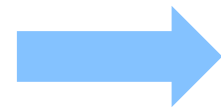
DRE PIEMONTE INTERPELLO 901-445/2020

AIDC NORMA 224

CONTRA

DRE PIEMONTE INTERPELLO 901-668/2023

DOC. 1/2024 THINK TANK DI DELOITTE



DRE PIEMONTE INTERPELLO 901 -668/2023

RISPOSTA DEL 19/01/2024

**LE QUOTE DI DETRAZIONI SONO TASSABILI
IN QUANTO**

**COSTITUISCONO QUOTE DI CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI
PER LE QUALI NESSUNA NORMA NE DISPONE
L'ESCLUSIONE DAL REDDITO**

SOCIETA' DI COMODO

Verifica dell'operatività
e determinazione
del reddito imponibile
minimo dei soggetti
di comodo

Start-up

☐

Impegno
allo scioglimento

☐

RS116	Esclusione 1	Disapplicazione 2	Imposta sul reddito 4	IRAP 6	IVA 7	Casi particolari 8
		Valore medio	Percentuale		Valore dell'esercizio	Percentuale
RS117	Titoli e crediti	1 ,00	1%		4 ,00	0,75%
RS118	Immobili	,00	3%		,00	2,38%
RS118A	Beni art. 8bis DPR 633/72	,00	6%		,00	4,75%
RS119	Immobili A/10	,00	2,5%		,00	2%
RS120	Immobili abitativi	,00	2%		,00	1,5%
RS121	Altre immobilizzazioni	,00	15%		,00	12%
RS122	Beni piccoli comuni	,00	0,50%		,00	0,45%
		Ricavi presunti		Ricavi effettivi		Reddito presunto
RS123	Totale	2 ,00	3 ,00		5 ,00	
			Agevolazioni		Variazioni in aumento	
RS124			1 ,00	2 ,00	3 ,00	
RS125	Reddito imponibile minimo					,00

SOCIETA' DI COMODO

**ART. 1 D.LGS 219/2023 HA MODIFICATO ART. 11 STATUTO CONTRIBUENTE
RIDUCENDO LA POSSIBILITA' DI PRESENTARE INTERPELLI
SALVO CASI PARTICOLARI (ADEMPIMENTO COLLABORATIVO/INVESTIMENTI)
(ANCHE QUELLI PER LA DISAPPLICAZIONE SOCIETA' DI COMODO)**

TUTTAVIA

**QUADRO RS (CASELE REDDITI/IRAP/IVA)
PREVEDE ANCORA INDICAZIONE INTERPELLI**

1 = ACCOGLIMENTO

2 = MANCATA PRESENTAZIONE

3 = PARERE NEGATIVO

**SI RITIENE POSSANO VALERE PER PRECEDENTI INTERPELLI
SE NON SONO VARIATE LE CONDIZIONI**

SOCIETA' DI COMODO

ART. 20 D.LGS 192/2024 (MODIFICHE TUIR)

IN ATTESA DELLA RIFORMA

**DELLA DISCIPLINA DI CONTRASTO AL MERO GODIMENTO DEI
BENI MESSI**

A DISPOSIZIONE DEI SOCI E DEI LORO FAMILIARI,

A FRONTE DI UN CORRISPETTIVO

INFERIORE AL LORO VALORE NORMALE,

SONO APPORTATE MODIFICHE

ALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA' DI COMODO

A VALERE

DAL PERIODO SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31/12/2023

= 2024

SOCIETA' DI COMODO

ART. 20 D.LGS 192/2024 (MODIFICHE TUIR)

SONO DIMEZZATI ALCUNI COEFFICIENTI PER DETERMINARE I RICAVI RITENUTI ORDINARI		
TIPOLOGIA BENI	COEFFICIENTI FINO AL 2023	COEFFICIENTI DAL 2024
AZIONI/QUOTE DI PARTECIPAZIONE/CREDITI FINANZIARI	2%	1%
BENI IMMOBILI	6%	3%
BENI IMMOBILI A USO UFFICIO (CAT. A/10)	5%	2,5%
BENI IMMOBILI A USO ABITATIVO (ACQUISITI O RIVALUTATI NELL'ESERCIZIO E NEI DUE PRECEDENTI)	4%	2%
BENI IMMOBILI SITUATI IN COMUNI CON POPOLAZIONE < 1.000 ABITANTI	1%	0,50%
NAVI (ART. 8-BIS LETT.A DPR 633/1972)	==	6%
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	15%	15%

SOCIETA' DI COMODO

ART. 20 D.LGS 192/2024 (MODIFICHE TUIR)

SONO DIMEZZATI ALCUNI COEFFICIENTI PER DETERMINARE IL REDDITO MINIMO		
TIPOLOGIA BENI	COEFFICIENTI FINO AL 2023	COEFFICIENTI DAL 2024
AZIONI/QUOTE DI PARTECIPAZIONE/CREDITI FINANZIARI	1,50%	0,75%
BENI IMMOBILI	4,75%	2,38%
BENI IMMOBILI A USO UFFICIO (CAT. A/10)	4%	2%
BENI IMMOBILI A USO ABITATIVO (ACQUISITI O RIVALUTATI NELL'ESERCIZIO E NEI DUE PRECEDENTI)	3%	1,5%
BENI IMMOBILI SITUATI IN COMUNI CON POPOLAZIONE < 1.000 ABITANTI	0,9%	0,45%
NAVI (ART. 8-BIS LETT.A DPR 633/1972)	==	4,75%
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI	12%	12%

MODIFICHE SOCIETA' DI COMODO

ART. 20 D.LGS 192/2024 (MODIFICHE TUIR)

ATTENZIONE.1

SECONDO RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

LA MODIFICA RIGUARDA

“le aliquote delle categorie di beni la cui redditività presunta non risulta in linea con i valori di mercato (ad esempio, partecipazioni e immobili)”

**TALE INDICAZIONE POTREBBE ESSERE UTILE
IN CASO DI ACCERTAMENTO**

SOCIETA' DI COMODO

CORTE DI GIUSTIZIA UE CAUSA 341/22

**DIRETTIVA IVA NON CONSENTE PERDITA DEFINITIVA DEL CREDITO IVA
IN CASO DI SOCIETA' DI COMODO
(LA SENTENZA UE COMPORTA
L'INAPPLICABILITA' DELLA NORMA NAZIONALE RITENUTA ILLEGITTIMA
SI APPLICA ANCHE PER IL PASSATO SALVO RAPPORTI ESAURITI)
IN SENSO CONFORME: CORTE CASSAZIONE (24416-24442 DEL 2024)**

CASS. N. 13202/2024

**IL SEQUESTRO DELL'IMMOBILE E' CAUSA DI DISAPPLICAZIONE
DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA' DI COMODO**

CGT II TOSCANA N. 266/2024

**IL PIGNORAMENTO DELL'IMMOBILE NON COMPORTA
LA DISAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA**

RISPOSTA A INTERPELLO N. 53/2024

**IN CASO DI SVALUTAZIONE DEL VALORE DEGLI IMMOBILI A CAUSA DELLA CRISI
SI ASSUME SEMPRE IL COSTO ORIGINARIO**

REDDITO AGRARIO COME REDDITO D'IMPRESA

ART. 1 D.LGS. 192/2024

**PER EFFETTO DELLE MODIFICHE AL REDDITO AGRARIO
VIENE MODIFICATO ANCHE ART. 56-BIS TUIR
ALTRE ATTIVITA' AGRICOLE
PER RECEPIRE LE PREDETTE MODIFICHE**

**INOLTRE
VIENE AGGIUNTO ANCHE**



b-ter) attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione ai fini IVA, derivanti dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135, C.c.;

BENI IMMATERIALI= CESSIONE DEI CREDITI DI CARBONIO

REDDITO AGRARIO COME REDDITO D'IMPRESA

ART. 1 D.LGS. 192/2024

VIENE MODIFICATO ART. 56-BIS CO 4 TUIR	
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice	Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
IN PRATICA LA NUOVA NORMA AMMETTE ALLA DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO AGRICOLO ECCEDENTE I LIMITI DELL'ART. 32 NON SOLO DITTE INDIVIDUALI E SOCIETA' SEMPLICI MA ANCHE ALLE •SRL AGRICOLE •COOPERATIVE AGRICOLE •SOCIETA' DI PERSONE AGRICOLE CHE HANNO OPTATO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO	

REDDITO AGRARIO COME REDDITO D'IMPRESA

ART. 1 D.LGS. 192/2024

LE SOCIETA' AGRICOLE CON REDDITO D'IMPRESA POSSONO DETERMINARE L'IMPONIBILE NEI SEGUENTI MODI PREVIA OPZIONE	
ATTIVITA' AGRICOLA ESERCITATA NEL LIMITI DELL'ART. 32	ATTIVITA' AGRICOLA ESERCITATA OLTRE I LIMITI DELL'ART. 32 + ATTIVITA' EX ART. 56-BIS TUIR
SULLA BASE DELLA DELLE TARIFFA DESTIMO	IN MODO FORFETARIO IN %  DEI RICAVI REGISTRATI AI FINI IVA (POSSIBILE OPZIONE PER DETERMINAZIONE ORDINARIA)

REDDITO AGRARIO COME REDDITO D'IMPRESA

ART. 56-BIS TUIR

ULTERIORI REDDITI SOGGETTI A FORFAIT NEL QUADRO RD

TUIR	OGGETTO	%
56 CO 1	PRODUZIONE DI VEGETALI IN SERRA E COLTURE FUORI SUOLO ESERCITATE NEI FABBRICATI, OLTRE I LIMITI (ART. 32 CO 2 LETT. B)	IN % ALLA SUPERFICIE ECCEDENTE
56 CO 2	ATTIVITA' DIRETTE ALLA MANIPOLAZIONE, CONSERVAZIONE, TRASFORMAZIONE, VALORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI DIVERSI DA QUELLI INDIVIDUATI CON APPOSITO DECRETO (DA ULTIMO DM13/02/2015)	15% DEI RICAVI
56 CO 3	FORNITURA DI SERVIZI CHE COSTITUISCE ATTIVITA' AGRICOLA EX ART. 2135 C.C.	25% DEI RICAVI
56 CO 3-BIS	COMMERCIALIZZAZIONE DI PIANTE VIVE ACQUISTATE DA AGRICOLTORI NEL LIMITE DEL 10% DEL VOLUME D'AFFARI	5% DEI RICAVI
56 CO 3-TER	ATTIVITA' DIRETTE ALLA PRODUZIONE DI BENI, ANCHE IMMATERIALI, REALIZZATI MEDIANTE LA COLTIVAZIONE, ALLEVAMENTO, E SILVICOLTURA CHE CONCORRONO ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE E ALLA LOTTA DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI (ART. 32 CO 2 LETT. B-TER)	25% DEI RICAVI

**LA TASSAZIONE NEL
CONCORDATO PREVENTIVO
BIENNALE
2024/2025**

ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

**IMPEGNA IL CONTRIBUENTE A DICHIARARE
GLI IMPONIBILI CONCORDATI**

IMPEGNO SI ESTENDE AI SOCI E ASSOCIATI

NEI CASI DI SOGGETTI TRASPARENTI

(ART. 5, 116/117 TUIR)

**RIMANE IMPEGNO DEL SOGGETTO AGLI
ORDINARI OBBLIGHI CONTABILI E DICHIARATIVI
COMUNICAZIONE DATI ISA**

TASSAZIONE CPB: FORFAIT

SEZIONE III Regime forfetario Determinazione del reddito

Impresa

☐

Autonomo

☐

Impresa familiare

☐

Cessazione

☐

Decadenza

☐

LM21	Sussistenza requisiti accesso e assenza cause cessazione regime (art.1, commi 54 e 71)	1	Assenza cause ostative applicazione regime (art.1, comma 57)	2	Nuova attività (art.1, comma 65)	3	ATECO 2025	4							
LM22	Codice attività	1	Coefficiente redditività	2	%	3	Componenti positivi	4	Diritto Autore Correlati	5	Reddito per attività	6	Impresa/ lavoro autonomo	7	Casi Particolari
LM23	1	2	%	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00	7			
LM24	1	2	%	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00	7			
LM25	1	2	%	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00	7			
LM26	1	2	%	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00	7			
LM27	1	2	%	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00	7			
REDDITO CPB															
LM32	Reddito concordato ad imposta sostitutiva CPB (art. 31-bis D.Lgs. 13/2024)		Reddito concordato		Reddito effettivo anno precedente		Quota incrementale imponibile								
	1	,00	2	,00	3	,00									
LM33	Reddito concordato ad imposta sostitutiva forfetari (art. 1 L. 190/2014)		Reddito CPB al netto della quota in incrementale		1		,00								
LM34	Reddito lordo		Artigiani e commercianti		Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)		3	,00							
LM35	Contributi previdenziali e assistenziali		1		,00		2	,00							
LM36	Reddito netto							,00							
LM37	Perdite pregresse		Artigiani e commercianti		Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)		5	,00							
	1		,00		2		,00								
	Misura limitata 80% (di cui		3		Misura Piena		4								
	,00				,00										
LM38	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva							,00							
LM39	Imposta sostitutiva		Art. 31-bis D.Lgs. 13/2024		Art. 1 L. 190/2014		1	,00							
							2	,00							

TASSAZIONE CPB: PERSONE FISICHE



**REDDITI
QUADRO CP**
Concordato preventivo biennale

PERIODO D'IMPOSTA 2024

Mod. N.

SEZIONE I		Reddito concordato	Reddito ante CPB rettificato	Imponibile	Aliquota	Imposta art. 20-bis
Imposta sostitutiva	CP1 Impresa	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 %	5 0,00
						Imposta art. 31-bis SA 0,00
	CP2 Lavoro autonomo	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 %	5 0,00
						Imposta art. 31-bis SA 0,00
	CP3 Trasparenza fiscale	Codice fiscale 1				2 0,00
CP4 Trasparenza fiscale	Codice fiscale 1				2 0,00	
CP5 Trasparenza fiscale	Codice fiscale 1				2 0,00	
SEZIONE II Reddito d'impresa concordato assoggettato ad imposizione	CP6 Variazioni art. 16, comma 1, lett. a) e b)	Plusvalenze 1 0,00	Sopravv. attive 2 0,00	Redditi da partecipazione 3 0,00	Utili distribuiti 4 0,00	
		Minusvalenze 5 0,00	Sopravv. passive 6 0,00	Perdite su crediti 7 0,00	Perdite da partecipazione 8 0,00	
	CP7 Reddito d'impresa	Reddito concordato 1 0,00	Variazioni 2 0,00	Reddito minimo 3 0,00	Soglia CPB 4 0,00	
		Reddito concordato rettificato 5 0,00	Perdita non compensata 6 0,00			
SEZIONE III Reddito di lavoro autonomo concordato assoggettato ad imposizione	CP8 Variazioni art. 15, comma 1, lett. a), b) e b-bis	Plusvalenze 1 0,00	Redditi da Partecipazione 2 0,00	Cessione clientela o elementi immateriali 3 0,00	Minusvalenze 4 0,00	
	CP9 Reddito di lavoro autonomo	Reddito concordato 1 0,00	Variazioni 2 0,00	Reddito concordato variato 3 0,00	Perdita non compensata 4 0,00	
SEZIONE IV Reddito effettivo	CP10	Reddito/perdita effettiva quadro RF 1 0,00	Reddito/perdita effettiva quadro RG 2 0,00	Reddito/perdita effettiva quadro RE 3 0,00	Reddito effettivo impresa quadro RH 4 0,00	
		Reddito/perdita effettiva lavoro autonomo quadro RH 5 0,00	Reddito complessivo effettivo 6 0,00			
SEZIONE V Cessazione o decadenza	CP11 Impresa			Cessazione 1	Decadenza 2	Anno 3
	CP12 Lavoro autonomo			Cessazione 1	Decadenza 2	Anno 3

SP
SOCIETÀ DI PERSONE
2025
agenzia
entrate

CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2024

Mod. Z. | |

242

TASSAZIONE CPB: SOCIETA' DI CAPITALI



REDDITI
QUADRO CP
Concordato preventivo biennale

PERIODO D'IMPOSTA 2024

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--

SEZIONE I Imposta sostitutiva (art. 20-bis del decreto CPB)	CP1 Impresa	Reddito concordato	Reddito ante CPB rettificato	Imponibile	Aliquota	Imposta
		1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	%	,00
	CP3 Trasparenza fiscale	Codice fiscale				Imposta
		1				2
						,00
	CP4 Trasparenza fiscale	Codice fiscale				Imposta
		1				2
						,00
	CP5 Trasparenza fiscale	Codice fiscale				Imposta
		1				2
						,00
SEZIONE II Reddito d'impresa concordato assoggettato ad imposizione	CP6 Variazioni art. 16, comma 1, lett. a) e b)	Plusvalenze	Sopravv. attive	Redditi da partecipazione	Utili distribuiti	
		1	2	3	4	
		,00	,00	,00	,00	
		Minusvalenze	Sopravv. passive	Perdite su crediti	Perdite da partecipazione	
		5	6	7	8	
		,00	,00	,00	,00	
	CP7 Reddito d'impresa	Reddito concordato	Variazioni	Reddito minimo		
		1	2	3		
		,00	,00	,00		
		Soglia CPB	Reddito concordato rettificato	Perdita non compensata		
		4	5	6		
		,00	,00	,00		
SEZIONE IV Reddito effettivo	CP10	Reddito/perdita effettivo quadro RF	Reddito effettivo quadro RH	Reddito complessivo effettivo		
		1	2	3		
		,00	,00	,00		
SEZIONE V Cessazione o decadenza	CP11	Cessazione	Decadenza	Fine primo periodo d'imposta		
		1	2	3 giorno mese anno		

TASSAZIONE CPB: IRAP

Sez. XXII Concordato Preventivo Biennale	IS250	Valore della produzione concordato	Plusvalenze e sopravvenienze attive	Minusvalenze e sopravvenienze passive	Valore della produzione concordato rettificato
		1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00

UNICO RIGO VALIDO PER TUTTI I SOGGETTI

TASSAZIONE AI FINI II.DD. CPB

**I DIVERSI MODELLI CP SI DIFFERENZIANO
PER LE DIVERSE CARATTERISTICHE DEI SOGGETTI D'IMPOSTA**

**INOLTRE
A DIFFERENZA DI QUANTO PREVISTO PER IL FORFAIT,
CIRCA DECADENZA E CESSAZIONE,
E' RICHIESTA ANCHE INDICAZIONE DELL'ANNO**

O

**LA FINE DEL PRIMO PERIODO D'IMPOSTA
(PER ESERCIZIO DIVERSO DA ANNO SOLARE)**

INDIVIDUAZIONE VARIE TIPOLOGIE REDDITO

RELATIVO AL 2023			
REDDITO EFFETTIVO		REDDITO RETTIFICATO (RILEVANTE)	
RELATIVO AGLI ANNI DA CONCORDATO			
REDDITO CONCORDATO	EXTRAREDDITO (RISPETTO AL RETTIFICATO 2023) TASSABILE EVENTUALMENTE CON SOSTITUTIVA	REDDITO RETTIFICATO TASSABILE IN MODO ORDINARIO	REDDITO EFFETTIVO

[illegible]

REDDITO LAVORO AUTONOMO TASSABILE 2024

**IL REDDITO PROPOSTO AL CONTRIBUENTE
E' DETERMINATO SENZA CONSIDERARE**

PLUSVALENZE

MINUSVALENZE

CORRISPETTIVI CESSIONE CLIENTELA/ELEMENTI IMMATERIALI

REDDITI O QUOTE DI REDDITI RELATIVI A PARTECIPAZIONI

IN SOGGETTI EX ART. 5 TUIR

DIVIDENDI INCASSATI

TUTTAVIA

IL SALDO NETTO DI TALI COMPONENTI

DETERMINA UNA VARIAZIONE DEL REDDITO CONCORDATO

RESTA FERMA PER IL FORFAIT LA DEDUZIONE DEI CONTRIBUTI

FERMO RESTANDO LA DICHIARAZIONE

DI UN REDDITO MINIMO 2000 €

(EVENTUALMENTE DA RIPARTIRE TRA SOCI/ASSOCIATI)

REDDITO DI IMPRESA TASSABILE 2024

**IL REDDITO PROPOSTO AL CONTRIBUENTE
E' DETERMINATO SENZA CONSIDERARE**

**PLUSVALENZE REALIZZATE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE
MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE
PERDITE SU CREDITI**

**REDDITI O QUOTE DI REDDITI RELATIVI A PARTECIPAZIONI
IN SOGGETTI EX ART. 5 TUIR/GEIE/SOC.CAPITALI
DIVIDENDI INCASSATI**

**TUTTAVIA
IL SALDO NETTO DI TALI COMPONENTI
DETERMINA UNA VARIAZIONE DEL REDDITO CONCORDATO**

**LE PERDITE FISCALI PRECEDENTI RIDUCONO IL REDDITO CONCORDATO
RESTA FERMA PER IL FORFAIT LA DEDUZIONE DEI CONTRIBUTI**

**FERMO RESTANDO LA DICHIARAZIONE
DI UN REDDITO MINIMO DI 2000 €**

(DA RIPARTIRE TRA SOCI/ASSOCIATI)

VALORE PRODUZIONE IRAP TASSABILE 2024

**(SOLO PER SOGGETTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE)
L'IMPONIBILE PROPOSTO AL CONTRIBUENTE E' DETERMINATO**

**CONSIDERANDO LE NORME IN TEMA DI DETERMINAZIONE IRAP
E
SENZA CONSIDERARE**

**GLI ELEMENTI CHE SI ESCLUDONO DALLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO
D'IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO**

**TUTTAVIA
IL SALDO NETTO DI TALI COMPONENTI
DETERMINA UNA VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE CONCORDATO**

FERMO RESTANDO LA DICHIARAZIONE DI UN REDDITO MINIMO DI 2000 €

REDDITO RETTIFICATO 2024

SI CONSIDERA PRIMA IL REDDITO CONCORDATO 2024

**POI SI CONSIDERANO GLI ELEMENTI INDICATI DALLA NORMA
(FISCALMENTE RILEVANTI)**

**SE SOMMA ALGEBRICA POSITIVA SI SOMMA AL CONCORDATO
SE SOMMA ALGEBRICA E' NEGATIVA SI SOTTRAE DAL CONCORDATO**

<u>ORDINARI</u> PLUSVALENZE MINUSVALENZE SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ATTIVE PERDITE CREDITI REDDITI DEI SOGGETTI TRASPARENTI DIVIDENDI INCASSATI	<u>SEMPLIFICATI</u> PLUSVALENZE MINUSVALENZE SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ATTIVE PERDITE CREDITI REDDITI DEI SOGGETTI TRASPARENTI DIVIDENDI INCASSATI	<u>LAVORO AUTONOMO</u> PLUSVALENZE MINUSVALENZE REDDITI DEI SOGGETTI TRASPARENTI CESSIONE CLIENTELA	<u>IRAP</u> VPN PREVISTA PER SINGOLE TIPOLOGIE CONSIDERANDO ANCHE I COMPONENTI CPB PLUSVALENZE MINUSVALENZE SOPRAVVENIENZE CESSIONE CLIENTELA DEDUZIONI
= REDDITO 2024 RETTIFICATO			

VALORE PRODUZIONE IRAP

CIRC. 18/E/2024 PAR. 2.2.1

**IL RIFERIMENTO CONTENUTO NELL'ART. 17 D.LGS 13/2024
E' AGLI ARTT. 5/5-BIS/8/10 DEL DECRETO IRAP**

**TALI NORME NON PREVEDONO DEDUZIONI DIPENDENTI
CHE SONO INDICATE NELL'ART. 11**

**Ciò comporta che in sede di compilazione della proposta di
adesione debba essere dichiarato il valore della produzione netta
relativo al periodo precedente l'inizio del biennio
al netto di tali spese. (IN BASE A ART. 11)**

INDENNITA' MATERNITA'

EVENTUALE INDENNITA' DI MATERNITA'

EROGATA A FAVORE DI

PROFESSIONISTE

COMMERCianti

ARTIGIANE

COSTITUISCE REDDITO SOSTITUTIVO

NON HA NATURA STRAORDINARIA

(SI CONSIDERA NEL REDDITO DA CONCORDATO)

DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTO

**AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO RETTIFICATO
VA CONSIDERATA ANCHE LA DEDUZIONE FORFETARIA ?**

FAQ N. 12 DELL'8/10/2024

**LA DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTO
FA PARTE DEL REDDITO ORDINARIO**

**NON DEVE ESSERE ELIMINATA
NE' DAL REDDITO RILEVANTE 2023
NE' DAI REDDITI CONCORDATI PER 2024 E 2025**

Componenti da non considerare

Tra i componenti positivi e negativi da escludere dal reddito effettivo per determinare il reddito rilevante sono comprese anche le differenze positive e negative dei bonus acquistati e ceduti ?

- Nella disciplina del concordato, è richiesto che il reddito rilevante del 2023, cioè quello ordinariamente conseguito e da mettere a confronto con il reddito concordato, debba essere depurato di alcuni elementi positivi e negativi di natura straordinaria, la cui elencazione deve ritenersi tassativa.
- Tali elementi sono individuati con riferimento agli articoli del TUIR che li disciplinano (esempio: plusvalenze ex artt. 58, 86 e 87, sopravvenienze attive ex art. 88, minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti ex art. 101).
- Relativamente alle differenze che vengono a crearsi con l'acquisto o la cessione dei bonus sugli immobili, per i quali il documento OIC di agosto 2021 impone la rilevazione come proventi o oneri finanziari nelle apposite voci del conto economico, si ritiene che le stesse non rientrano nell'ambito di applicazione dei richiamati articoli del TUIR, concorrendo le eventuali differenze che vendono a crearsi alla determinazione del reddito ordinario.

TRATTAMENTO PERDITE

DA PERIODI PRECEDENTI	DA PERIODI DI CONCORDATO
SONO SCOMPUTABILI	SONO SCOMPUTABILI
ANCHE IN CASO DI PERDITE DA SCOMPUTARE SI DOVRA' DICHIARARE UN IMPONIBILE DI ALMENO 2.000 EURO CIRC. 18/E/2024 PAR. 3.2-RISPOSTA 6.17 Per effetto delle disposizioni richiamate, il contribuente che si trova nella predetta situazione dichiarerà sia un reddito (pari per l'appunto a 2.000 euro), sia una perdita da riportare in avanti.	

ADEGUAMENTO DEL REDDITO CONCORDATO

ART. 5 DECRETO 14/06/2024

**EVENTI STRAORDINARI COMUNICATI DAL
CONTRIBUENTE**

RIDUCONO IMPONIBILI DEL 2024

- a) in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- b) in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- c) in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

ESEMPI DETERMINAZIONE IMPONIBILE II.DD.

	1	2	3	4	5	6
REDDITO EFFETTIVO 2024	100.000	60.000	100.000	50.000	100.000	100.000
COMPONENTI STRAORDINARI 2024	0	0	+ 5.000	-10.000	- 30.000	- 79.000
REDDITO CONCORDATO	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
REDDITO TASSABILE (DA RIPARTIRE IN MODO ORDINARIO E EXTRAREDDITO)	80.000	80.000	85.000	70.000	50.000	2.000 (MINIMO)

TRATTAMENTO REDDITO CONCORDATO

IL REDDITO CONCORDATO SEGUE L'ORDINARIA TASSAZIONE

OPZIONE

**IL MAGGIOR REDDITO CONCORDATO RISPETTO A QUELLO
DELL'ANNO PRECEDENTE LA PROPOSTA**

PUO' ESSERE ASSOGGETTATO A

IMPOSTA SOSTITUTIVA DI II.DD. + ADDIZIONALI (NON VALE PER IRAP)
(DOVUTA DAI SOCI NEI CASI DI TRASPARENZA)

ATTENZIONE

**LA DIFFERENZA DI REDDITO VA DETERMINATA
SULLA BASE DEI REDDITI RETTIFICATI**

IMPOSTA SOSTITUTIVA E PERDITE

**IL REDDITO SOGGETTO ALL'IMPOSTA SOSTITUTIVA
DEVE ESSERE CONSIDERATO AL NETTO DELLE PERDITE ?**

CIRC. 18/E/2024 RISPOSTA 6.18- FAQ N. 5 DELL'08/10/2024

Il contribuente che decide di optare per l'imposta sostitutiva potrà calcolarla facendo riferimento esclusivamente all'eccedenza tra reddito concordato e reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a nulla rilevando le perdite pregresse o di periodo.

**IN PRATICA,
LE PERDITE SI SCOMPUTANO DALLA QUOTA DI
REDDITO ORDINARIO**

IMPOSTA SOSTITUTIVA E PERDITE

ESEMPIO

■	REDDITO EFFETTIVO 2023	105.000
■	PERDITE SU CREDITI	+10.000
■	REDDITO RILEVANTE 2023	115.000
■	RESIDUO PERDITE DA SCOMPUTARE	200.000
■	REDDITO EFFETTIVO	133.000
■	REDDITO CONCORDATO 2024	128.000
■	EXTRA REDDITO (128.000-115.000)	13.000 SOGGETTO A SOSTITUTIVA
■	COMPONENTI STRAORDINARI	0
■	REDDITO A TASSAZIONE ORDINARIA	120.000
■	REDDITO NON TASSATO (133.000 – 128.000)	5.000
■	SCOMPUTO PERDITA 80% DI 120.000	96.000
■	IMPONIBILE ORDINARIO 2024	24.000
■	RESIDUO PERDITE DA SCOMPUTARE	104.000

EXTRAREDDITO

**RAPPRESENTA LA DIFFERENZA SU CUI E' POSSIBILE APPLICARE
IN VIA OPZIONALE
L'IMPOSTA SOSTITUTIVA
È RAPPRESENTATA DALLA DIFFERENZA FRA
FRA IL REDDITO RETTIFICATO 2023
E I REDDITI CONCORDATI 2024 E 2025**

PER 2024		PER 2025	
<u>REDDITO</u>	<u>VPN</u>	<u>REDDITO</u>	<u>VPN</u>
RIGO P06	RIGO P08	RIGO P07	RIGO P09
-	-	-	-
RIGO P04	RIGO P05	RIGO P04	RIGO P05

EXTRA REDDITO

FAQ N. 4 DELL'8/10/2024

EXTRA REDDITO

=

DIFFERENZA FRA REDDITO CONCORDATO E REDDITO RILEVANTE

SE

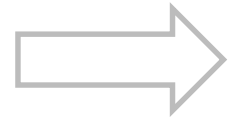
REDDITO RILEVANTE 2023 = PERDITA

NON SI FA SOMMA ALGEBRICA

MA SI ASSUME ZERO

IMPOSTA SOSTITUTIVA

**VARIAMENTE INDIVIDUATA IN RELAZIONE
AL LIVELLO ISA ANNO PRECEDENTE**



**PER I SOGGETTI IN FORFAIT
IN RELAZIONE ALL'ALIQUOTA (15% O 5%) APPLICATA**

**RIS. 19/09/2024 N. 48/E
CODICI TRIBUTI DIFFERENZIATI IN RELAZIONE ALLA %**

IMPOSTA SOSTITUTIVA SOGGETTI NON FORFAIT

%	LIVELLO ISA ANNO PRECEDENTE LA PROPOSTA (SEMPRE, ANCHE NEL SECONDO ANNO DI CONCORDATO)
10%	AFFIDABILITA' PARI O SUPERIORE A 8
12%	AFFIDABILITA' PARI O SUPERIORE A 6 MA NON A 8
15%	AFFIDABILITA' INFERIORE A 6
L'IMPOSTA SOSTITUTIVA E' VERSATA ENTRO IL TERMINE DEL VERSAMENTO A SALDO	
IN CASO DI RINNOVO SI PRENDE COME RIFERIMENTO IL REDDITO EFFETTIVO DICHIARATO NEL PERIODO D'IMPOSTA ANTECEDENTE IL BIENNIO DI APPLICAZIONE DEL CONCORDATO	

IMPOSTA SOSTITUTIVA SOGGETTI FORFAIT

%	
10%	SUL MAGGIOR REDDITO
3%	SUL MAGGIOR REDDITO SE FORFAIT AL 5%
L'IMPOSTA SOSTITUTIVA E' VERSATA ENTRO IL TERMINE DEL VERSAMENTO A SALDO	
IN CASO DI RINNOVO SI PRENDE COME RIFERIMENTO IL REDDITO EFFETTIVO DICHIARATO NEL PERIODO D'IMPOSTA ANTECEDENTE IL BIENNIO DI APPLICAZIONE DEL CONCORDATO	

SOGGETTI OBBLIGATI A IMPOSTA SOSTITUTIVA

**IN CASO DI OPZIONE PER
IMPOSTA SOSTITUTIVA**

**QUESTA PUO' ESSERE PAGATA TUTTA DALLA
SOCIETA' TRASPARENTE?**

FAQ. 13 DELL'8/10/2024

NO

DEVE ESSERE RIPARTITA TRA I SOCI O ASSOCIATI

ILLALC

Sezione I
Dati della società,
associazione,
impresa familiare,
azienda coniugale o
GEIE

	Codice fiscale società o associazione partecipata		Tipo	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite in misura piena	Reddito dei terreni	Detrazioni
	1	2	3	4	5	6	7	
RH1	Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto	Quota crediti d'imposta	Rientro dall'estero	Quota oneri detraibili	Quota reddito non imponibile		
	8	9	10	11	12	13		
	CPB	Quota reddito CPB	Quota perdita CPB	Quota soglia CPB				
	13A	14	15	16				
RH2	1	2	3	4	5	6	7	
	8	9	10	11	12	13		
	13A	14	15	16				
RH3	1	2	3	4	5	6	7	
	8	9	10	11	12	13		
	13A	14	15	16				
RH4	1	2	3	4	5	6	7	
	8	9	10	11	12	13		
	13A	14	15	16				
RH5	Codice fiscale società partecipata		Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite in misura piena			
	1	3	4	5				
	Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto	Quota crediti d'imposta	Quota credito imposte estere ante opzione	Quota oneri detraibili			
	8	9	10	11	12	13		
	Quota eccedenza	Quota acconti	CPB	Quota reddito CPB	Quota perdita CPB	Quota soglia CPB		
RH6	1	3	4	5				
	8	9	10	11	12	13		
	13	14	14A	15	16	17		

MANCATO PAGAMENTO IMPOSTE DA CONCORDATO

LA DECADENZA DAL CONCORDATO

INTERVIENE CON LA NOTIFICA DELL'AVVISO BONARIO

O

DOPO CHE SIANO DECORSI 60 GIORNI PER IL PAGAMENTO ?

FAQ N. 6 DEL 17/10/2024

IN TEMA DI CONCORDATO SI APPLICA

RAVVEDIMENTO OPEROSO

QUESTO NON E' PIU' POSSIBILE

IN CASO DI NOTIFICA DI AVVISO BONARIO

RILEVANZA DEGLI IMPONIBILI CONCORDATI

**EVENTUALI MAGGIORI O MINORI REDDITI EFFETTIVI
NEL PERIODO DI VIGENZA DEL CONCORDATO
NON RILEVANO AI FINI II.DD/IRAP/CONTRIBUTI PREVIDENZIALI**

**FATTA SALVA LA POSSIBILITA' DI DICHIARARE
I MAGGIORI IMPONIBILI EFFETTIVI AI FINI PREVIDENZIALI
(ANCHE PER CASSE PRIVATE ?)**



**IN PRESENZA DI CIRCOSTANZE ECCEZIONALI
(DA INDIVIDUARE CON DECRETO MEF)
CHE COMPORTI VARIAZIONE+/- DI OLTRE IL 50%
IL CONCORDATO CESSA DI PRODURRE EFFETTI DAL PERIODO
IN CUI SI REALIZZA LA DIFFERENZA**

**PER I PERIODI OGGETTO DI CONCORDATO
SPETTA LA PREMIALITA' ISA**



IMPONIBILI CONCORDATI E CONTRIBUTI

SE IMPONIBILE CONCORDATO < ALL'EFFETTIVO	
REDDITI	CONTRIBUTI
SI DICHARA IMPONIBILE CONCORDATO	SI DICHARA IMPONIBILE CONCORDATO O MAGGIOR REDDITO EFFETTIVO
SE IMPONIBILE CONCORDATO > ALL'EFFETTIVO	
REDDITI	CONTRIBUTI
SI DICHARA IMPONIBILE CONCORDATO	SI DICHARA IMPONIBILE CONCORDATO

IMPONIBILI CONCORDATI E CONTRIBUTI

QUESTIONE CASSE DI PREVIDENZA

ADEPP

**IL CONCORDATO NON PRODUCE EFFETTI
SU OBBLIGHI CONTRIBUTIVI**

IN PASSATO

**CASS. LAVORO 3916/2019 – CASS. LAVORO 29639/2022
HANNO CONSENTITO DISAPPLICAZIONE NORMA SUL CONCORDATO**

DETERMINAZIONE REDDITO E IMPOSTE PER 2024

1

CONFRONTARE SEMPRE

REDDITO RETTIFICATO 2023 (P04) CON QUELLO CONCORDATO 2024 (P06)

2

**EVENTUALE DIFFERENZA (EXTRAREDDITO) E' SOGGETTA ALL'IMPOSTA SOSTITUTIVA
(ATTENZIONE= E' OPZIONALE DI ANNO IN ANNO)**

3

REDDITO CONCORDATO 2024 +/- SOMMA ALGEBRICA COMPONENTI STRAORDINARI

4

DALL'IMPORTO OTTENUTO SI SOTTRAE

- **IMPONIBILE TASSATO CON SOSTITUTIVA**
- **EVENTUALI PERDITE SCOMPUTABILI**
- **EVENTUALI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (FORFAIT)**

DIFFERENZA = IMPONIBILE A TASSAZIONE ORDINARIA

DETERMINAZIONE VPN IRAP PER 2024

(NON E' APPLICABILE ALCUNA IMPOSTA SOSTITUTIVA)

1

INDIVIDUARE

**VALORE PRODUZIONE NETTA CONCORDATA (RIGO P08)
(EVENTUALE ECCEDENZA NON E' TASSABILE)**

2

**DA VPN CONCORDATA DEDURRE
I COSTI DEL PERSONALE
DEDUZIONI**

3

SUL VALORE RISULTANTE APPLICARE IRAP

DATI ESSENZIALI TASSAZIONE 2024

- **REDDITO RILEVANTE 2023 PER CONCORDATO (P04)**
- **REDDITO 2024 CONCORDATO (P06)**
- **SOMMA ALGEBRICA COMPONENTI STRAORDINARI 2024**
(SE SEGNO + SI SOMMA, SE SEGNO – SI SOTTRAE DA CONCORDATO 2024)
- **REDDITO COMPLESSIVO TASSABILE 2024**
(REDDITO CONCORDATO 2024 +/- SOMMA ALGEBRICA)
- **REDDITO EFFETTIVO (COME DICHIARATO NEL RELATIVO QUADRO)**

INDIVIDUAZIONE IMPONIBILI 2024.1

DESCRIZIONE	2023	2024
REDDITO EFFETTIVO - SOMMA ALGEBRICA COMP. STRAORDINARI	100.000 -20.000	130.000 0
= REDDITO RILEVANTE (RETTIFICATO)	80.000	=
REDDITO CONCORDATO	=	95.000
EXTRAREDDITO 95.000-80.000= 15.000 (REDDITO CONCORDATO 2024 – REDDITO RILEVANTE 2023)		
TASSAZIONE II.DD.: -OPZIONE PER SOSTITUTIVA SU EXTRAREDDITO - QUOTA A TASSAZIONE ORDINARIA (95.000-15.000)		15.000 80.000
REDDITO NON TASSATO (130.000-15.000-80.000)		35.000
REDDITO IMPONIBILE A FINI CONTRIBUTIVI SALVO ASSOGGETTAMENTO DEL REDDITO EFFETTIVO DI 130.000		95.000

INDIVIDUAZIONE IMPONIBILI 2024.2

DESCRIZIONE	2023	2024
REDDITO EFFETTIVO	100.000	130.000
- SOMMA ALGEBRICA COMP. STRAORDINARI	0	+ 10.000
= REDDITO RILEVANTE (RETTIFICATO)	100.000	=
REDDITO CONCORDATO	=	95.000
EXTRAREDDITO $95.000 - 100.000 = 0$ (REDDITO CONCORDATO 2024 – REDDITO RILEVANTE 2023)		
TASSAZIONE II.DD.:		
-OPZIONE PER SOSTITUTIVA SU EXTRAREDDITO		0
- QUOTA A TASSAZIONE ORDINARIA (95.000+10.000)		105.000
REDDITO NON TASSATO (130.000-105.000)		25.000
REDDITO IMPONIBILE A FINI CONTRIBUTIVI (SE PREVISTO) SALVO ASSOGGETTAMENTO DEL REDDITO EFFETTIVO DI 130.000		105.000

INDIVIDUAZIONE IMPONIBILI 2024.3

DESCRIZIONE	2023	2024
REDDITO EFFETTIVO	90.000	130.000
- SOMMA ALGEBRICA COMP. STRAORDINARI	0	-12.000
= REDDITO RILEVANTE (RETTIFICATO)	90.000	=
REDDITO CONCORDATO	=	95.000
EXTRAREDDITO 95.000- 90.000= 5.000 (REDDITO CONCORDATO 2024 – REDDITO RILEVANTE 2023)		
TASSAZIONE II.DD.:		
- OPZIONE PER SOSTITUTIVA SU EXTRAREDDITO		5.000
- QUOTA A TASSAZIONE ORDINARIA (95.000-5.000-12.000)		78.000
REDDITO NON TASSATO (130.000-78.000-5.000)		47.000
REDDITO IMPONIBILE A FINI CONTRIBUTIVI (SE PREVISTO) SALVO ASSOGGETTAMENTO DEL REDDITO EFFETTIVO DI 130.000		83.000

INDIVIDUAZIONE IMPONIBILI 2024.4

DESCRIZIONE	2023	2024
REDDITO EFFETTIVO	90.000	130.000
- SOMMA ALGEBRICA COMP. STRAORDINARI	0	-12.000
- PERDITE RIPORTABILI	20.000	
= REDDITO RILEVANTE (RETTIFICATO)	90.000	=
REDDITO CONCORDATO	=	95.000
EXTRAREDDITO 95.000- 90.000= 5.000		
TASSAZIONE II.DD.:		
-OPZIONE PER SOSTITUTIVA SU EXTRAREDDITO		5.000
- QUOTA A TASSAZIONE ORDINARIA (95.000-5.000-12.000)		78.000
- SCOMPUTO PERDITE PRECEDENTI 20.000 = IMPONIBILE		58.000
REDDITO NON TASSATO (130.000-78.000-5.000)		47.000
REDDITO IMPONIBILE A FINI CONTRIBUTIVI (SE PREVISTO) SALVO ASSOGGETTAMENTO DEL REDDITO EFFETTIVO DI 130.000		83.000

INDIVIDUAZIONE IMPONIBILI 2024.5

ESEMPIO SRL	2023	2024
REDDITO EFFETTIVO	21.000	33.000
- SOMMA ALGEBRICA COMP. STRAORDINARI (PLUSVALENZE)	0	+4.000
= REDDITO RILEVANTE (RETTIFICATO)	21.000	=
REDDITO CONCORDATO	=	24.000
EXTRAREDDITO 24.000- 21.000= 3.000		
TASSAZIONE II.DD.:		
-OPZIONE PER SOSTITUTIVA SU EXTRAREDDITO		3.000
- QUOTA A TASSAZIONE ORDINARIA (24.000+4.000-3.000)		25.000
REDDITO NON TASSATO (33.000-25.000-3.000)		5.000

ESEMPIO (FONTE SO SEAC 31/03/2025).1

Il quadro CP è così compilato:

		P06 anno prec.	P04 anno prec.				
SEZIONE I Imposta sostitutiva (art. 20-bis del decreto CPB)	CP1 Impresa	Reddito concordato 1 24.000,00	Reddito ante CPB rettificato 2 21.000,00	Imponibile 3 3.000,00	Aliquota 4 10 %	Imposta 5 300,00	
	CP3 Trasparenza fiscale	Codice fiscale 1				Imposta 2	,00
SEZIONE II Reddito d'impresa concordato assoggettato ad imposizione	CP6 Variazioni art. 16, comma 1, lett. a) e b)	Plusvalenze 1 4.000,00	Sopravv. attive 2 ,00	Redditi da partecipazione 3 ,00	Utili distribuiti 4 ,00		
		Minusvalenze 5 ,00	Sopravv. passive 6 ,00	Perdite su crediti 7 ,00	Perdite da partecipazione 8 ,00		
	CP7 Reddito d'impresa	Reddito concordato 1 21.000,00	Variazioni 2 4.000,00	Reddito minimo 3 ,00			
		Soglia CPB 4 ,00	Reddito concordato rettificato 5 25.000,00	Perdita non compensata 6 ,00			
						RF63	

**IMPOSTA SOSTITUTIVA VA IN RX
(NO SE LA SOCIETA' E' IN TRASPARENZA)**

ESEMPIO (FONTE SO SEAC 31/03/2025).2

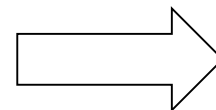
RF63 REDDITO (o PERDITA)

da rigo CP7, col. 5

25.000,00

IMPORTO DA INDICARE AL RIGO RF63

**VA IN RN PER LA TASSAZIONE ORDINARIA
NON CORRISPONDE PIU'
ALLA SOMMA ALGEBRICA DEI DATI INDICATI IN RF**



ATTENZIONE

**IN TUTTE LE SITUAZIONI DI CPB
(AD ECCEZIONE DEL FORFAIT
IN QUANTO QUADRO LM LO PREVEDE SPECIFICATAMENTE)**

**I DATI DA DICHIARARE NEI SINGOLI QUADRI COME REDDITO
DEVE CORRISPONDERE A QUELLO INDICATO NEL PROSPETTO
COME REDDITO A TASSAZIONE ORDINARIA**

RIGO	VA INDICATO IL REDDITO DI
RE21	CP9 COL. 3
RF63	CP7 COL. 5
RG31	CP7 COL. 5

DETERMINAZIONE (RAPIDA) IMPOSTE DA CONCORDATO 2024 (CON OPZIONE PER SOSTITUTIVA)

REDDITO 2024 CONCORDATO (rigo P06)	-	REDDITO 2023 CONCORDATO (rigo P04)	IMPONIBILE SOSTITUTIVA AL ...%	IMPOSTA
	-			
REDDITO 2023 CONCORDATO (rigo P04)	+/-	SOMMA ALGEBRICA COMPONENTI STRAORDINARI	IMPONIBILE IRES AL 24%	
TOTALE IRES A+B				
VALORE PROD. NETTA CONCORDATA 2024 (rigo P08)	+/-	SOMMA ALGEBRICA COMPONENTI STRAORDINARI	IMPONIBILE IRAP AL ...%	

DIFFERENZE TEMPORANEE (FISCALITA' DIFFERITA)

**L'APPLICAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
NON ELIMINA LE DIFFERENZE TEMPORANEE**

**SE SUSSISTONO, DANNO COMUNQUE LUOGO A
FISCALITA' DIFFERITA (ELEMENTI CON TASSABILITA FUTURA)
FISCALITA' ANTICIPATA (ELEMENTI CON TASSABILITA ANTICIPATA)**

**LE DIFFERENZE TEMPORANEE ASSORBITE NEGLI ANNI DI CPB
DEVONO ESSERE RISISTEMATE
RISULTANDO ASSORBITE DAL REDDITO CONCORDATO**

NOTA INTEGRATIVA

**OCCORRE FORNIRE INFORMAZIONI
(MOTIVAZIONI E EFFETTI)
SUL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE**

ESEMPIO

- La tassazione sul risultato d'esercizio differisce dalla concreta applicazione al reddito d'impresa delle aliquote nominali IRES e IRAP.
- Infatti, la società ha inteso aderire al concordato preventivo biennale introdotto dalla legge n. 13/2024, impegnandosi a dichiarare un reddito imponibile minimo di € per l'esercizio 2024 e di €..... per l'esercizio 2025 e un valore della produzione netta minima di € ... per l'esercizio 2024 e di € ... per l'esercizio 2025; a tali importi dovrà, di anno in anno, aggiungersi o sottrarsi la somma algebrica dei componenti ritenuti a carattere straordinario dalla predetta disciplina.
- La società ritiene che i benefici derivanti dalla presso che certezza del carico fiscale, necessaria per la programmazione dell'attività sociale, e dalla limitazione dei poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria nei limiti degli imponibili concordati giustifichino pienamente la scelta di aderire al concordato.

LE NOVITA' DEL QUADRO RU

QUADRO RU

SOCIETÀ DI CAPITALI
2025
geniale
entrare

REDDITI QUADRO RU
Crediti d'imposta concessi a favore delle imprese

PERIODO D'IMPOSTA 2024

CODICE FISCALE

Mod. N.

SEZIONE I
Crediti d'imposta

(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)

RU1 Dati identificativi del credito d'imposta spettante

RU2 Credito d'imposta residuo dalla precedente dichiarazione

RU3 Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione II-A)

RU5 Credito d'imposta spettante nel periodo

RU6 Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24

RU7 Credito utilizzato ai fini

RU8 Credito d'imposta riversato

RU9 Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione II-B)

RU10 Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)

RU11 Credito d'imposta richiesto a rimborso

RU12 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)

SEZIONE II

PARTE I
Dati relativi ai crediti d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione - investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato

RU100 Ricerca e sviluppo (Comma 200)

RU101 Innovazione tecnologica (Comma 201)

RU102 Design e ideazione estetica (Comma 202)

Codice fiscale

Mod. N.

RU130 Investimenti beni strumentali (effettuati nel periodo d'imposta)

RU140 Investimenti beni strumentali (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta)

PARTE II
Bonus
RU160 Ricavi anno precedente

SEZIONE III
Sezione III-A
Crediti d'imposta ricevuti

RU501 Credito d'imposta

RU502 Credito d'imposta

RU503 Credito d'imposta

RU504 Credito d'imposta

RU505 Credito d'imposta

Sezione III-B
Crediti d'imposta trasferiti

RU506 Credito d'imposta

RU507 Credito d'imposta

RU508 Credito d'imposta

RU509 Credito d'imposta

RU510 Credito d'imposta

Sezione III-C
Limiti di utilizzo

RU512 Totale crediti da quadro RU anno 2024

RU513 Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell'anno 2024

RU514 Limite di utilizzo (250.000,00 + (2.000.000,00 - RU513))

RU515 Eccedenza 2024 (da riportare nei righi da RU531 a RU534)

PARTE II
Verifica del limite di utilizzo in compensazione interna

RU516 Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1/1/2025 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione

RU517 Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per il versamento delle ritenute effettuate dal 1/1/2025 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro ST del modulo 770)

RU518 Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per i versamenti ai fini IVA effettuati dal 1/1/2025 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro VI del modulo IVA)

RU519 Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna nella presente dichiarazione per il versamento degli acconti dovuti ai fini IRES (da compilare solo nel caso in cui il periodo d'imposta non sia coincidente con l'anno solare)

RU520 Totale dei crediti da quadro RU utilizzati (RU516 + RU517 + RU518 + RU519)

RU521 Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1/1/2025 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione

RU522 Totale dei crediti da utilizzare in compensazione interna nella presente dichiarazione per i versamenti del saldo IRES per imposta sostitutiva

PARTE III
Eccedenza dal 2008 al 2022

RU523 Credito d'imposta

RU524 Credito d'imposta

RU525 Credito d'imposta

RU526 Credito d'imposta

PARTE IV
Eccedenza 2023

RU527 Credito d'imposta

RU528 Credito d'imposta

RU529 Credito d'imposta

RU530 Credito d'imposta

PARTE V
Eccedenza 2024

RU531 Credito d'imposta

RU532 Credito d'imposta

RU533 Credito d'imposta

RU534 Credito d'imposta

SEMPLIFICAZIONE

**DAL 2023 IL QUADRO RU RISULTA INTERESSATO DA UNA
FORTE SEMPLIFICAZIONE**

SIA

PER APPLICAZIONE ART. 13 E ART. 15 D.LGS 1/2024

SIA

PER ELIMINAZIONE DATI NON PIU' NECESSARI

(FORMAZIONE 4.0/TITOLARI EFFETTIVI/CUMULO AGEVOLAZIONI/ECC.)

ALCUNI DATI SONO STATI INCORPORATI NELLA SEZ. I

(CARO PETROLIO/SISMA ABRUZZO/ECC.)

SEZIONE I Crediti d'imposta	RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante	Codice credito	Credito petrolio/Sisma Abruzzo
	RU12	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1	2

ESCLUSIONE DA DECADENZA PER MANCATA INDICAZIONE CREDITI D'IMPOSTA

ART. 13 D.LGS 1/2024

**LA MANCATA INDICAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA
NELLE DICHIARAZIONI FISCALI**

NON COMPORTA DECADENZA DAL DIRITTO

TUTTAVIA

PER I CREDITI D'IMPOSTA

**QUALIFICATI AIUTI DI STATO O AIUTI DE MINIMIS
(AUTOMATICI)**

RESTA FERMA LA DISCIPLINA IN TEMA DI RNA

=

FRUIBILITA' SOLO CON ISCRIZIONE RNA

SEMPLIFICAZIONI NELLE DICHIARAZIONI FISCALI

ART. 15 D.LGS 1/2024

**PREVEDE SEMPLIFICAZIONE PROGRESSIVA
NELLA REDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI
(RELATIVE GIA' DAL 2023)
IN CONSIDERAZIONE DEI DATI
COMUNQUE DISPONIBILI DA PARTE DELL'AGENZIA**

**ESCLUDENDO DAL QUADRO RU
I CREDITI D'IMPOSTA
UTILIZZABILI ESCLUSIVAMENTE IN COMPENSAZIONE F24
(ECCEZIONE: AIUTI DI STATO E AIUTI DE MINIMIS DA RIPORTATE IN RNA)**

COMPOSIZIONE QUADRO RU

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito		Caro petrolio/Sisma Abruzzo									
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1			1		2									
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione						,00							
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione III-A)						,00							
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo													
		(di cui	1	,00	2	,00	B2	,00	C2	,00	D2	,00	E2	,00	F2
								3	,00						
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24						,00							
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconti)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP						
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00	7	,00
	RU8	Credito d'imposta versato						,00							
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione III-B)		Art. 1260 c.c.		Art. 43-ter D.P.R. 602/73		Operazioni straordinarie							
				1	,00	2	,00	3	,00						
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)						,00								
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso						,00								
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		Vedere istruzioni		1		2	,00							

- SEZIONE I: QUADRO MULTI MODULO
- SEZIONE II: CREDITI CON DATI PARTICOLARI IL CUI CONTROLLO SPETTA ALL'AGENZIA (PNRR)
- SEZIONE III: ORDINARIE SEZIONI PER INFORMAZIONI GENERALI (CREDITI CEDUTI, RICEVUTI, LIMITE DI UTILIZZO, ECC.)

QUADRO RU SEZIONE I

**SONO STATI ELIMINATI ALCUNI
CREDITI D'IMPOSTA NON AUTOMATICI
OSSIA CONCESSI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE,
DIVERSE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE,
CHE TRASMETTONO ALLA STESSA AGENZIA
I DATI RELATIVI AI BENEFICIARI E AGLI IMPORTI RICONOSCIUTI
FRUIBILI ESCLUSIVAMENTE IN COMPENSAZIONE ORIZZONTALE
IN QUANTO
DATI GIA' NOTI ALL'AGENZIA
TRAMITE COMUNICAZIONE DA AMM.PUBBLICA E MODELLI F24**

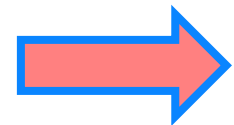
QUADRO RU SEZIONE I

DEVONO ESSERE DICHIARATI

- crediti d'imposta soggetti al limite di compensabilità previsto dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 244 del 2007;
- crediti d'imposta qualificati aiuti di stato o aiuti "de minimis", per i quali sia necessaria la compilazione della sezione "Aiuti di stato" del quadro RS (elencati nella tabella degli aiuti di Stato);
- crediti d'imposta per i quali è prevista la possibilità di chiederne il rimborso in dichiarazione;
- crediti d'imposta cedibili ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973;
- crediti d'imposta la cui indicazione nei modelli di dichiarazione dei redditi è richiesta al fine di acquisire specifiche informazioni aggiuntive, che dovrebbero altrimenti essere fornite con apposite comunicazioni;
- crediti d'imposta per i quali è attribuita all'Agenzia delle entrate la funzione di controllo.

CREDITI ESCLUSI

I crediti d'imposta per i quali è esclusa l'indicazione nella presente sezione I sono riportati nella "Tabella crediti esclusi sezione I" posta in calce alle istruzioni.



Con riferimento alle medesime agevolazioni permane, tuttavia, l'obbligo di indicare l'informazione relativa ad eventuali trasferimenti dei crediti al consolidato (da parte delle consolidate) o ai soci (da parte delle società trasparenti), a cessioni ai sensi dell'art. 1260 c.c. o a seguito di trasferimenti d'azienda, compilando esclusivamente le sezioni III-A e III-B del presente quadro o i quadri TN/GN/PN.

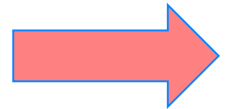
TABELLA CREDITI ESCLUSI

TABELLA CREDITI ESCLUSI SEZIONE I			
CODICE CREDITO	CREDITO D'IMPOSTA	RIFERIMENTO NORMATIVO	CODICE TRIBUTO
B6	Credito d'imposta per nuove assunzioni di personale altamente qualificato	art. 24 D.L. 83/2012	6847
B2	Credito d'imposta per l'acquisizione di beni capitali da parte delle imprese di autotrasporto	art. 32-bis D.L. 133/2014	6848
B3	Credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto per le iniziative relative alla formazione del personale	art. 32-bis D.L. 133/2014	6862
C3	Credito d'imposta per la sostituzione di autocaravan	art. 1, commi 85 e 86, L. 208/2015	6875
C8	Credito d'imposta per i costi sostenuti per gli interventi di bonifica dall'amianto	art. 56 L. 221/2015	6877
D2	Credito d'imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva	art. 15 L. 220/2016	6883
D3	Credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti stranieri	art. 19 L. 220/2016	6888
D4	Credito d'imposta per gli investitori esterni	art. 20 L. 220/2016	6889
D5	Credito d'imposta a favore delle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva	art. 16 L. 220/2016	6885
D6	Credito d'imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico per le spese relative alle sale cinematografiche	art. 17, c. 1, L. 220/2016	6886
D7	Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica	art. 18 L. 220/2016	6887
D8	Credito d'imposta per la produzione di opere tv e web	art. 15 L. 220/2016	6884
E7	Credito d'imposta per le piccole e medie imprese ammesse alla quotazione	art. 1, c. 89, L. 205/2017	6901
E8	Credito d'imposta per la riduzione dell'impatto ambientale degli imballaggi	art. 1, c. 73, L. 145/2018	7065
F2	Credito d'imposta per le erogazioni liberali per il restauro o la ristrutturazione di impianti sportivi pubblici	art. 1, c. 363, L. 205/2017, art. 1, c. 621, L. 145/2018	6892

TABELLA CREDITI RESIDUI

**SONO STATE ELIMINATE DALLE ISTRUZIONI
LE MODALITA' DI INDICAZIONE DEI CREDITI RESIDUI
= NON PIU' MATURABILI DAL 2023
MA CHE DEVONO ESSERE INDICATI
PER IL RIPORTO DA ANNI PRECEDENTI**

**LE INFORMAZIONI SULLA COMPILAZIONE SEZIONE I
SONO CONTENUTE NELL'APPOSITA TABELLA**



**IN PRATICA
PER I CREDITI IN QUESTIONE (SE ANCORA SUSSISTONO),
OCCORRE COMPILARE LE CASELLE INDICATE PER CIASCUNO DI ESSI**

TABELLA CREDITI RESIDUI

TABELLA CREDITI RESIDUI				
CODICE CREDITO	CREDITO D'IMPOSTA	RIFERIMENTO NORMATIVO	CODICE TRIBUTO	RIGHE COMPILABILI
02	Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche	art. 20, D.Lgs. 60/99	6604	RU2, RU3, RU6, RU7, colonne 2 e 3, RU8, RU9, colonna 3, RU10, RU12
03	Incentivi occupazionali ex art. 7 l. 388/2000 e art. 63 l. 289/2002	art. 7, l. 388/2000, art. 63, l. 289/2002	6732 - 33 - 44 - 45 - 51 - 58 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
06	Giovani calciatori	art. 145, c. 13, l. 388/2000	6767	RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3 e RU10
09	Credito d'imposta per investimenti in agricoltura	art. 11, D.L. 138/2002; art. 69, l. 289/2002	6743	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
VS	Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate	art. 8, l. 388/2000	6734	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
TS	Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate	art. 10, D.L. 138/2002	6742	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
17	Incentivi per la ricerca scientifica	art. 5, l. 449/97	6701	RU2, RU3, RU6, RU7, colonne 2, 3, 4, 5 e 6, RU8, RU9, colonna 3, RU10 e RU12
20	Credito di imposta per l'acquisto di veicoli a trazione elettrica, alimentati a metano o GPL e per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o GPL	art. 1, c. 2, D.L. 324/97	6709	RU2, RU3, RU6, RU7, colonne da 1 a 6, RU8, RU9, colonne 1 e 3, RU10 e RU12
41	Credito d'imposta per la rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo	art. 1, c. 224, l. 296/2006	6794	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonne 1 e 3, RU10 e RU12
42	Credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo	art. 1, c. 226, l. 296/2006	6795	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonne 1 e 3, RU10 e RU12
43	Credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di autocarri	art. 1, c. 227, l. 296/2006	6796	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonne 1 e 3, RU10 e RU12
44	Credito d'imposta per l'acquisto di autovetture ed autocarri elettrici, ovvero alimentati ad idrogeno, a metano o a GPL	art. 1, c. 228, l. 296/2006	6797	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonne 1 e 3, RU10 e RU12
45	Credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di motocicli	art. 1, c. 236, l. 296/2006	6798	RU2, RU3, RU6, RU8, RU9, colonne 1 e 3, RU10 e RU12

NUOVI CREDITI D'IMPOSTA 2024

**BONUS ZES UNICA
(RU+PROSPETTO AIUTI DI STATO)**

**BONUS ZES UNICA AGRICOLTURA
(RU+PROSPETTO AIUTI DI STATO)**

**BONUS 5.0
(SOLO RU)**

CREDITI D'IMPOSTA 2024 RICORRENTI

TIPOLOGIA	TASSABILE	RU	RS 401
BONUS SUD 2023	SI	C4	51
BONUS SUD AGRICOLTURA 2023	SI	U2	88
BONUS ZES 2023	SI	E5	53
BONUS ZES UNICA 2024	SI	T1	86
BONUS ZES UNICA AGRIC. 2024	SI (?)	U3	89
BONUS ZLS 2024	SI	U4	90
BONUS 4.0 TAB. A 2024	NO	2L	NO
BONUS 4.0 TAB. B 2024	NO	3L	NO
BONUS 5.0 2024	NO	T6	NO
BONUS RICERCA E SVILUPPO 2024	NO	L1	NO

QUADRO RU SEZIONE I

QUANDO VANNO INDICATI I PRINCIPALI BONUS ?

CIVILISTICAMENTE

**I CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI SONO ISCRIVIBILI
NEL MOMENTO IN CUI SUSSISTE
RAGIONEVOLE CERTEZZA CHE SARANNO EROGATI
OIC 16 PAR. 87**

I contributi in conto impianti sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Si iscrivono infatti in bilancio quando si tratta di contributi acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

FISCALMENTE

OCCORRE ESAMINARE LE ISTRUZIONI PER QUADRO RU

CONFRONTO MATURAZIONE-QUADRO RU

TIPO	CERTEZZA CIVILISTICA	RU
BONUS ZES UNICA + AGRICOL.	ULTIMATI I CONTROLLI ANTIMAFIA E QUELLI DA PARTE DEL CENTRO OPERATIVO SERVIZI FISCALI DI CAGLIARI SULLA CERTIFICAZIONE	Nel rigo RU5 va indicato il credito d'imposta <u>riconosciuto nel corso del periodo d'imposta</u> oggetto della presente dichiarazione.
BONUS 4.0	QUANDO GSE TRASMETTE ALL'AGENZIA L'IMPORTO SPETTANTE DOPO L'INTERVENUTA INTERCONNESSIONE E LA TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE A CONSUNTIVO	Nel rigo RU5 va indicato il credito d'imposta maturato per investimenti realizzati nel periodo d'imposta (PER FRUIZIONE SERVE COMUNICAZIONE GSE)
BONUS 5.0	QUANDO GSE TRASMETTE ALL'AGENZIA L'IMPORTO SPETTANTE DOPO LA TRASMISSIONE DELLE PREVISTE COMUNICAZIONI	Nel rigo RU5 va indicato il credito d'imposta maturato, comunicato al beneficiario dal GSE, nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione.
BONUS R. & S.	Per fruizione: APPOSITA CERTIFICAZIONE RILASCIATA DAL REVISORE LEGALE	Nel rigo RU5 va indicato l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta
BONUS ZES	TRASMISSIONE MODELLO CIM (ENTRO 31/12/2024 PER 2023)	Nel rigo RU5 col. 3 va indicato il credito maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta al 31 dicembre 2023, e non oltre tale data, la cui fruizione è stata autorizzata <u>entro il termine di presentazione della</u> <u>dichiarazione relativa al 2024.</u>
BONUS SUD	TRASMISSIONE MODELLO CIM (ENTRO 31/12/2024 PER 2023)	Nel rigo RU5 col. 3 va indicato il credito maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta al 31 dicembre 2023, e non oltre tale data, la cui fruizione è stata autorizzata <u>entro il termine di presentazione della</u> <u>dichiarazione relativa al 2024.</u>

QUADRO RU SEZIONE II

LA SEZIONE COMPRENDE

L'ANALISI DEI SEGUENTI CREDITI

- **RU100 = RICERCA E SVILUPPO**
- **RU101 = INNOVAZIONE TECNOLOGICA**
- **RU102 = DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA**
- **RU130 = BONUS 4.0 EFFETTUATI NEL 2024 (CODICI 2L/3L)**
- **RU140 = BONUS 4.0 EFFETTUATI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

ATTENZIONE

NON ESISTE PIU' IL BONUS PER I BENI ORDINARI (6%)

CODICE L3 = TRATTATO COME CREDITO RESIDUO

MISURA ORDINARIA BONUS RICERCA

ART. 1 CO 203 LEGGE 160/2019

TIPOLOGIA	MISURA CREDITO	LIMITE INVESTIMENTO AMMISSIBILE
RICERCA	20 % (SUL COSTO AL NETTO DI ALTRI CONTRIBUTI)	4 M. EURO RAGGUAGLIATO AD ANNO
INNOVAZIONE TECNOLOGICA	10% (SUL COSTO AL NETTO DI ALTRI CONTRIBUTI)	2 M. EURO RAGGUAGLIATO AD ANNO
INNOVAZIONE TECNOLOGICA INDUSTRIA 4.0	15% (SUL COSTO AL NETTO DI ALTRI CONTRIBUTI)	2 M. EURO RAGGUAGLIATO AD ANNO
DESIGN IDEAZIONE ESTETICA	10% (SUL COSTO AL NETTO DI ALTRI CONTRIBUTI)	2 M. EURO RAGGUAGLIATO AD ANNO

MAGGIORAZIONE BONUS RICERCA

ART. 244 D.L. 34/2020-ART. 1 CO 185 LEGGE 178/2020

PER I PROGETTI DI RICERCA SVILUPPATI NELLE STRUTTURE PRODUTTIVE LOCALIZZATE NELLE ZONE AGEVOLATE	
LA MISURA ORDINARIA DEL 20% E' AUMENTATA	
TIPOLOGIA	MISURA MAGGIORATA
PICCOLA	45%
MEDIA	35%
GRANDE	25%
ATTENZIONE LA SOLA MAGGIORAZIONE (45-20=25% PER PMI) E' CONSIDERATA AIUTO DI STATO AUTOMATICO (OBBLIGO DI INDICAZIONE IN NOTA INTEGRATIVA E OBBLIGO DI INDICAZIONE NEL PROSPETTO AIUTI DI STATO)	
ART. 1 CO 268/269 LEGGE 197/2022 HA PROROGATO LA MAGGIORAZIONE AL 31/12/2023 (POTREBBE INTERESSARE EVENTUALI DICHIARAZIONI INTEGRATIVE)	

MISURE BONUS 4.0 POST PNRR E LEGGE BILANCIO 2022

TIPOLOGIA	EFFETTUAZIONE 16/11/2020-31/12/2021 (O 30/06/2022 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2021)	EFFETTUAZIONE 01/01/2022 - 31/12/2022 (O 30/11/2023 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2022)	EFFETTUAZIONE 01/01/2023 - 31/12/2025 (O 30/06/2026 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2025)
MATERIALI ORDINARI	10% (FINO A 1 M.EURO) 15% LAVORO AGILE	6% (FINO A 1 M.EURO)	NO
IMMATERIALI ORDINARI	10% (FINO A 2 M.EURO) 15% LAVORO AGILE	6% (FINO A 2 M.EURO)	NO
MATERIALI 4.0 TAB. A	50% (FINO A 2,5 M.EURO) 30% (DA 2,5 A 10) 10% (DA 10 A 20)	40%(FINO A 2,5 M.EURO) 20% (DA 2,5 A 10 10% (DA 10 A 20)	20%(FINO A 2,5 M.EURO) 10% (DA 2,5 A 10 5% (DA 10 A 20)
IMMATERIALI 4.0 TAB. B	20% (FINO A 1 M. EURO) PER INVESTIMENTI FINO AL 31/12/2023 15% (FINO A 1 M. EURO) PER INVESTIMENTI 2024 10% (FINO A 1 M.EURO) PER INVESTIMENTI 2025		

BONUS EX LEGGE 169/2019 (FINO AL 2021)

BENI	INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO	%	RF	RU
ORD.	01/01/2020-31/12/2020 (O 30/06/2021 SE PRENOTATI ENTRO 15/11/2020) LIMITE INVESTIMENTO 2 M.EURO FRUIZIONE 5 RATE DAL PERIODO SUCCESSIVO ALL'ENTRATA FUNZIONE	6%	99	H4
ALL. A	01/01/2020-31/12/2020 (O 30/06/2021 SE PRENOTATI ENTRO 15/11/2020) LIMITE INVESTIMENTO 2,5 M.EURO FRUIZIONE 5 RATE DAL PERIODO SUCCESSIVO ALLA INTERCONNESSIONE	40%	99	2H
	LIMITE INVESTIMENTO OLTRE 2,5 E FINO A 10 M. EURO FRUIZIONE 5 RATE ANNUALI DAL PERIODO SUCCESSIVO ALLA INTERCONNESSIONE	20%	99	2H
ALL. B	01/01/2020-31/12/2020 (O 30/06/2021 SE PRENOTATI ENTRO 15/11/2021) LIMITE INVESTIMENTO 700.000 FRUIZIONE 3 RATE ANNUALI DAL PERIODO SUCCESSIVO ALLA INTERCONNESSIONE	15%	99	3H

BONUS EX LEGGE 178/2020

BENI	INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO	%	RF	RU
ORD.	16/11/2020-31/12/2025 (O 30/06/2026 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2025) LIMITE INVESTIMENTO 2 M.EURO (1 M. EURO SE IMMATERIALI) FRUIZIONE UNICA RATA O 3 RATE ANNUALI NEL PERIODO DI ENTRATA FUNZIONE	10% 15% L.A.	99	L3 (PNRR)
ALL. A	16/11/2020-31/12/2025 (O 30/06/2026 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2025) LIMITE INVESTIMENTO 2,5 M.EURO FRUIZIONE 3 RATE ANNUALI DAL PERIODO DI INTERCONNESSIONE	50%	99	2L (PNRR)
	LIMITE INVESTIMENTO OLTRE 2,5 E FINO A 10 M. EURO FRUIZIONE 3 RATE ANNUALI DAL PERIODO DI INTERCONNESSIONE	30%	99	2L (PNRR)
	LIMITE INVESTIMENTO OLTRE 10 E FINO A 20 M. EURO FRUIZIONE 3 RATE ANNUALI DAL PERIODO DI INTERCONNESSIONE	20%	99	2L (PNRR)
ALL. B	16/11/2020-31/12/2023 (O 30/06/2024 SE PRENOTATI ENTRO 31/12/2023) FRUIZIONE 3 RATE ANNUALI DAL PERIODO DI ALLA INTERCONNESSIONE	20%	99	3L (PNRR)

INTERCONNESSIONE **ANNO SUCCESSIVO ENTRATA IN FUNZIONE**

**L'INTERCONNESSIONE REALIZZATA L'ANNO SUCCESSIVO
QUELLO DI ENTRATA IN FUNZIONE DEL BENE**

NON ESCLUDE L'APPLICAZIONE DELLA % PER BONUS 4.0

CIRC. 9/E/2021 PAR. 5.4

ammette, in caso di disallineamento temporale tra l'entrata in funzione del bene "Industria 4.0" e la sua interconnessione, la fruizione del credito d'imposta "in misura ridotta" dall'anno di entrata in funzione del bene, ovvero sia nella medesima aliquota percentuale spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali "ordinari" (*i.e., 10 per cento e 6 per cento, rispettivamente, ai sensi dei commi 1054 e 1055 della legge di bilancio 2021*), rinviando la fruizione del credito d'imposta "in misura piena" (*ai sensi dei commi da 1056 a 1058 della legge di bilancio 2021*) a partire dall'anno dell'avvenuta interconnessione

INTERCONNESSIONE

ANNO SUCCESSIVO ENTRATA IN FUNZIONE

COMPORTAMENTO DA ADOTTARE

CIRC. 9/E/2021 PAR. 5.4

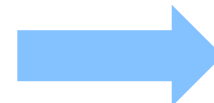
- Quindi, nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, il contribuente può godere del credito d'imposta "in misura ridotta" fino all'anno precedente a quello in cui si realizza l'interconnessione oppure può decidere di attendere l'interconnessione ai sensi del comma 1062 e fruire del credito di imposta "in misura piena".

INTERCONNESSIONE

ANNO SUCCESSIVO ENTRATA IN FUNZIONE

COMPORTAMENTO DA ADOTTARE NEL QUADRO RU

ESEMPIO



FAQ AGENZIA ENTRATE SETTEMBRE 2022

ANNO ENTRATA IN FUNZIONE	ANNO INTERCONNESSIONE
INDICARE L'INVESTIMENTO CON RIFERIMENTO ALLA NATURA DEL BENE QUINDI 4.0 TAB. A ANCHE SE NON ANCORA INTERCONNESSO	INDICARE IL CREDITO RESIDUO NON ANCORA UTILIZZATO (CALCOLATO SULLA BASE TAB. A)
INDICARE IL CREDITO CORRISPONDENTE A BENE TAB. A	
COMPENSARE SOLO NELLA MISURA DEL 10% E RIMANDARE L'ECCEDENZA (F24= ANNO ENTRATA IN FUNZIONE) (F24=CODICE TRIBUTO 6936 = BENI TAB.A)	COMPENSARE IL RESIDUO NELLA MISURA DEL 4.0 IN TRE RATE (F24= ANNO INTERCONNESSIONE) (F24 = CODICE TRIBUTO 6936=BENI TAB.A)

INTERCONNESSIONE

ANNO SUCCESSIVO ENTRATA IN FUNZIONE

COMPORTAMENTO DA ADOTTARE NEL QUADRO RU
ESEMPIO

2022 = ENTRATA IN FUNZIONE	2023 = INTERCONNESSIONE
INVESTIMENTO 180.000 BONUS PER BENI TAB. 4 = 40%= 72.000	RIPORTO DA 2022 66.000
UTILIZZARE SOLO 1 RATA DEL 10% (180.000X10%:3)= 6.000 F24 = ANNO = 2022 F24 = CODICE TRIBUTO 6936 = TAB. A	UTILIZZARE 1° RATA = 22.000 F24 = ANNO = 2023 F24 = CODICE TRIBUTO 6936 = TAB. A
RIPORTARE 66.000 (72.000 -6.000)	RIPORTARE 44.000

INTERCONNESSIONE
ANNO SUCCESSIVO ENTRATA IN FUNZIONE

INOLTRE

FAQ 05/06/2023

**SE IL BENEFICIARIO NON HA DICHIARATO
NELL'ANNO DI REALIZZO DELL'INVESTIMENTO**

**PUO' PROCEDERE MEDIANTE
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA**

E

RIPORTARE POI IL CREDITO

INTERCONNESSIONE
ANNO SUCCESSIVO ENTRATA IN FUNZIONE
PER INDICARE
L'INTERCONNESSIONE NELL'ANNO
SUCCESSIVO ALL'INVESTIMENTO
OCCORRE BARRARE
COL. 6 RU130
NELL'ANNO DELL'ENTRATA IN FUNZIONE

		Investimenti allegato A	Investimenti primo gruppo allegato A	Investimenti secondo gruppo allegato A	Investimenti terzo gruppo allegato A	Investimenti allegato B
RU130	Investimenti beni strumentali (effettuati nel periodo d'imposta)	⁴ 00	^{4A} 00	^{4B} 00	^{4C} 00	⁵ 00
						Interconnessione ⁶
RU140	Investimenti beni strumentali (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta)					⁵ 00

BONUS 4.0 SU BENI PRENOTATI

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito	Caro petrolio/Sisma Abruzzo		
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1			1	2		
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					,00
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione III-A)					,00
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo					
		(di cui	1 ,00	2 ,00	B2 ,00	C2 ,00	D2 ,00
						3 ,00	

RU5 COL. 1 = BONUS MATURATO PER INVESTIMENTI DELL'ANNO

RU5 COL. 2 = BONUS SU INVESTIMENTI PRENOTATI ENTRO 31/12/2024 E CONSEGNATI ENTRO 30/06/2025 (VALE SOLO PER TAB. B)

RU130 = SUDDIVIDERE I SOLI INVESTIMENTI DEL 2024 (COLONNE DI CUI)

RU130	Investimenti beni strumentali (effettuati nel periodo d'imposta)	Investimenti allegato A 4 ,00	Investimenti primo gruppo allegato A 4A ,00	Investimenti secondo gruppo allegato A 4B ,00	Investimenti terzo gruppo allegato A 4C ,00	Investimenti allegato B 5 ,00
		Interconnessione 6				
RU140	Investimenti beni strumentali (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta)	Investimenti allegato B 5 ,00				

BONUS 4.0 SU INVESTIMENTI EFFETTUATI DOPO CHIUSURA

RU130	Investimenti beni strumentali (effettuati nel periodo d'imposta)	Investimenti allegato A 4 00	Investimenti primo gruppo allegato A 4A 00	Investimenti secondo gruppo allegato A 4B 00	Investimenti terzo gruppo allegato A 4C 00	Investimenti allegato B 5 00
						Interconnessione 6
RU140	Investimenti beni strumentali (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta)	Investimenti allegato B 5 00				

RU140 = DA COMPILARE SOLO PER BENI TAB. B. PRENOTATI ENTRO 31/12/2024 E CONSEGNATI DOPO CHIUSURA

ATTENZIONE

VANNO INDICATI SOLO I BENI DELLA TAB. B

INFATTI PER I BENI TAB. A

**LA MISURA DEL BONUS E' SEMPRE LA STESSA PER 2023/2024/2025
(NON NECESSITA QUINDI DELLA PRENOTAZIONE)**

PROSPETTO AIUTI DI STATO

PROSPETTO AIUTI DI STATO II.DD.

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA										
Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma			
1	3	4	5	6	7	8	Numero	Estensione	Lettera	
9	10	11								
RS401										
Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO		Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante			
11-A	12	13	14		15	16	17 ,00			
DATI DEL PROGETTO										
Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune		
18 giorno	18 mese	18 anno	19 giorno	19 mese	19 anno	20		21		
		Obiettivo	Tipologia costi	Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante		
		25	26	27 ,00		28		29 ,00		
IMPRESA UNICA										
Codice fiscale 1					Codice fiscale 2					
Codice fiscale 3					Codice fiscale 4					
Codice fiscale 5					Codice fiscale 6					
Codice fiscale					Codice fiscale					

Assenza
Impresa Unica

☐

NON PRESENTA NOVITA'

PROSPETTO AIUTI DI STATO IRAP

Sez. XVIII Aiuti di Stato			BASE GIURIDICA														
Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma									
								Numero	Estensione	Lettera							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO			Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante									
11A	12	13	14			15	16	17 ,00									
IS201																	
DATI DEL PROGETTO																	
Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune									
18 giorno	mese	anno	19 giorno	mese	anno	20		21									
Tipologia costi			Costi agevolabili			Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante									
26			27			28		29 ,00									
IMPRESA UNICA																	
Assenza impresa unica																	
IS202																	
Codice fiscale	1								Codice fiscale	2							
Codice fiscale	3								Codice fiscale	4							
Codice fiscale	5								Codice fiscale	6							

NON PRESENTA NOVITA'

ESCLUSIONE DA DECADENZA PER MANCATA INDICAZIONE CREDITI D'IMPOSTA

ART. 13 D.LGS 1/2024

**LA MANCATA INDICAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA
NELLE DICHIARAZIONI FISCALI
NON COMPORTA DECADENZA DAL DIRITTO**

**TUTTAVIA
PER I CREDITI D'IMPOSTA
QUALIFICATI AIUTI DI STATO O AIUTI DE MINIMIS
(AUTOMATICI)**

RESTA FERMA LA DISCIPLINA IN TEMA DI RNA

=

FRUIBILITA' SOLO CON ISCRIZIONE RNA

AMBITO APPLICATIVO DELL'OBBLIGO

DEVONO ESSERE DICHIARATI

- **AIUTI DI STATO FISCALI AUTOMATICI**
- **AIUTI DE MINIMIS FISCALI AUTOMATICI**
- **AIUTI DE MINIMIS FISCALI SEMIAUTOMATICI**

EROGATI (MATURATI) NEL CORSO DEL 2024

E

**INDICATI NEI VARI QUADRI
(ANCHE SE NON SEMPRE E' COSI')**

IL CONCETTO DI FISCALE

ATTIENE AI TRIBUTI DI COMPETENZA DELL'AGENZIA ENTRATE

AGEVOLAZIONI ESCLUSE

AIUTI FISCALI

MISURE A CARATTERE GENERALE

(SUPER/IPER AMMORTAMENTO

BONUS INDUSTRIA 4.0

BONUS R&S. salvo maggiorazione per Mezzogiorno)

AIUTI FISCALI A ISTANZA DI PARTE

(SALVO CHE PER BONUS SUD/BONUS ZES

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

BONUS ADEGUAMENTO AMBIENTI E ACQUISTO DPI)

AIUTI NON FISCALI

TUTTI

AGEVOLAZIONI ESCLUSE

ATTENZIONE

SONO ESCLUSE LE SPECIFICHE

AGEVOLAZIONI COVID

**(AIUTI DEL REGIME OMBRELLO CON
CODICE SETTORE E CODICE ATTIVITA')
CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI
AUTODICHIARAZIONE**

QUADRO RS E AGEVOLAZIONI COVID

AI FINI DEL PROSPETTO AIUTI DI STATO

OGNI CONTRIBUTO HA IL SUO CODICE

SE C'E' CODICE AIUTO SPECIFICO = VANNO INDICATE

SE NON C'E' CODICE AIUTO SPECIFICO= NON VANNO INDICATE

**DA INDICARE SENZA IMPORTO
(GIA' NOTO ALL'AGENZIA)**

MOMENTO RILEVANTE

- **CONTRIBUTI EROGATI IN DENARO: DATA DELL'EROGAZIONE**
- **CONTRIBUTI IN FORMA DI CREDITO: DATA DEL RICONOSCIMENTO**

SITUAZIONE DEI BONUS ENERGIA

**I BONUS ENERGIA VANNO DICHIARATI
NEL PROSPETTO AIUTI DI STATO ?
(INTRODOTTI PER LA CRISI UCRAINA/ENERGIA)**

**RISPOSTA A INTERPELLO N. 139/2023
RICHIESTO DI SAPERE SE I BONUS ENERGIA
FOSSERO AIUTI DI STATO**

**L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA DETTO
DI NON ESSERE COMPETENTE
IN QUANTO MATERIA DELLA U.E**

SITUAZIONE DEI BONUS ENERGIA

DA CONSIDERARE

**PROSPETTO AIUTI DI STATO NON RIPORTA ALCUN CODICE
NON RISULTA ALCUNA AUTORIZZAZIONE
NON RISULTA ALCUN ELEMENTO DI SELETTIVITA'**

**SE FOSSERO AIUTI DI STATO,
L'ISCRIZIONE IN RNA SAREBBE PRESUPPOSTO DI FRUIBILITA'**

CONCLUSIONE

- 1. INDICARE A TITOLO PRECAUZIONALE**
- 2. NON INDICARE, SALVO RAVVEDIMENTO QUANDO SARA' DEFINITIVAMENTE CHIARITA LA NATURA DEGLI STESSI**

BONUS CARBURANTE E BONUS CARO GASOLIO

BONUS CARBURANTE AGRICOLTURA/PESCA

**E' AIUTO DI STATO E VA INDICATO NEL PROSPETTO
(OLTRE CHE NEL QUADRO RU)**

IN QUANTO DI COMPETENZA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

BONUS CARO GASOLIO/ADBLUE

**SONO AIUTI DI STATO MA NON VANNO INDICATI
NEL PROSPETTO**

**IN QUANTO DI COMPETENZA DEL MIN. TRASPORTI
CHE HA COMUNICATO ALL'AGENZIA L'IMPORTO SPETTANTE
(VANNO INDICATI SOLO NEL QUADRO RU)**

SISTEMAZIONE PROSPETTO AIUTI DI STATO

**LE EVENTUALI OMISSIONI E IRREGOLARITA'
COMMESSE NELLA
DEL PROSPETTO AIUTI DI STATO
POSSONO ESSERE SISTEMATE MEDIANTE
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE**

**RIS. 15/04/2021 N. 26/E
SANZIONE ART. 8 D.LGS 471/1997
DA 250 A 2.000 EURO**

MODALITA'

PRECEDENTI

PROVVEDIMENTO PROT. 389471/2022
SPECIFICO PER DEFINIZIONI ANNO 2018

PROVVEDIMENTO PROT. 133949/2023
SPECIFICO PER DEFINIZIONI ANNO 2019

ART. 1 CO 171/173 LEGGE 197/2022
DEFINIZIONI IRREGOLARITA' FORMALI ENTRO 31/10/2023
PER DICHIARAZIONI RELATIVE FINO AL 2021
(VIOLAZIONI FINO AL 31/10/2022)

PROVVEDIMENTO PROT. 133949/2024
SPECIFICO PER DEFINIZIONI ANNO 2020

INOLTRE

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
SANZIONI RIDOTTE IN RELAZIONE ALL'EPOCA DEL RAVVEDIMENTO

TIPOLOGIE DI IRREGOLARITA'

VIOLAZIONI FORMALI = VIOLAZIONI RELATIVE A COMPILAZIONE DEL PROSPETTO (sanzione da 250 a 2.000)	ALTRE VIOLAZIONI = ES.: SUPERAMENTO DE MINIMIS (sanzione 100%)
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA	DICHIARAZIONE INTEGRATIVA + RESTITUZIONE AIUTO ILLEGITTIMAMENTE FRUITO
IN RNA/SIAN/SIPA ANNOTAZIONE AVVIENE ENTRO ANNO SUCCESSIVO ALLA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE	

LA CORREZIONE DEGLI ERRORI CONTABILI

ERRORE

OIC 29 PAR. 44

- **Un errore consiste nell'impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili. Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile.**

DA NON CONFONDERE CON

- **CAMBIAMENTO PRINCIPI CONTABILI**
- **CAMBIAMENTO STIME**

CORREZIONE DEGLI ERRORI SECONDO OIC 29

ERRORE NON RILEVANTE	ERRORE RILEVANTE
IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO	IMPUTAZIONE A PATRIMONIO NETTO
IMPUTAZIONE A P. NETTO SE RELATIVO A OPERAZIONI CHE NON HANNO AVUTO EFFETTO SU CONTO ECONOMICO	IMPUTAZIONE A P. NETTO SE RELATIVO A OPERAZIONI CHE NON HANNO AVUTO EFFETTO SU CONTO ECONOMICO
	<u>ERRORE RILEVANTE (PAR. 46)</u> SE PUO', INDIVIDUALMENTE O INSIEME AD ALTRI ERRORI , INFLUENZARE LE DECISIONI ECONOMICHE CHE GLI UTILIZZATORI ASSUMONO IN BASE AL BILANCIO VALUTATO SECONDO DIMENSIONE/NATURA E CIRCOSTANZE

TRATTAMENTO FISCALE DELL'ERRORE (ANTE MODIFICHE)

ERRORE RILEVANTE	ERRORE NON RILEVANTE
IN BILANCIO	IN BILANCIO
IMPUTAZIONE A P.NETTO	IMPUTAZIONE A CONTO ECON.
DICHIARAZIONE	DICHIARAZIONE
INTEGRATIVA PER CORREGGERE DICHIARAZIONE ORIGINARIA	1° VARIAZIONE PER ELIMINARE EFFETTO DELL'ERRORE DAL CONTO ECONOMICO DEL PERIODO
	2° INTEGRATIVA PER CORREGGERE DICHIARAZIONE ORIGINARIA
TRATTAMENTO ANCORA VIGENTE PER TUTTI I SOGGETTI CHE NON HANNO REVISORE LEGALE	

CORREZIONE DEGLI ERRORI CONTABILI

CON DUE DIVERSI INTERVENTI DEL 2022 E' STATO

INTEGRATO/MODIFICATO ART. 83 TUIR

(DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO)

E

DETERMINAZIONE VALORE PRODUZIONE AI FINI IRAP

AL FINE DI DISCIPLINARE

PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

IN CASO DI ERRORI CONTABILI

ART. 83 CO 1 TUIR.1 (ANTE MODIFICA)

FINO AL 21/06/2022

PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA

per i soggetti, **diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile**, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.

ART. 83 CO 1 TUIR.2 (1° MODIFICA)

ART. 8 D.L. 73/2022

DAL PERIODO DI IMPOSTA IN CORSO 31/12= 2022

IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAPPORZATA
VIENE ESTESO AGLI ERRORI CONTABILI

DI FATTO COSTITUISCE UNA SEMPLIFICAZIONE

per i soggetti, diversi dalle **micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria**, i quali redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili. **I criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili.** La disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

ART. 83 CO 1 TUIR.3 (2° MODIFICA)

**ART. 1 CO 273/275 LEGGE 197/2022
DAL PERIODO DI IMPOSTA IN CORSO 31/12 = 2022**

**LA SEMPLIFICAZIONE VIENE LIMITATA ALLE SOLE
SOCIETA' SOGGETTE A REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.

I criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e, **sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i**

**soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a
revisione legale dei conti .**

TRATTAMENTO FISCALE DELL'ERRORE (POST MODIFICHE)

SOLO PER SOGGETTI OBBLIGATI ALLA REVISIONE LEGALE DEL BILANCIO	
ERRORE RILEVANTE	ERRORE NON RILEVANTE
IN BILANCIO	IN BILANCIO
IMPUTAZIONE A P.NETTO	IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO
 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER CORREGGERE DICHIARAZIONE ORIGINARIA VARIAZIONE IN +/- PER CONSIDERARE IL COMPONENTE DI REDDITO ANCHE AI FINI FISCALI 	 DICHIARAZIONE 1° VARIAZIONE PER ELIMINARE EFFETTO DELL'ERRORE DAL CONTO ECONOMICO DEL PERIODO 2° INTEGRATIVA PER CORREGGERE DICHIARAZIONE ORIGINARIA

RISPOSTA A INTERPELLO 05/03/2025 N. 63

FATTO

- **ACQUISTO 2 AUTOVETTURE E IMPUTATO L'INTERO COSTO A MERCI (ERRORE DI CLASSIFICAZIONE)**
- **NON EFFETTUATO AMMORTAMENTO (ERRORE DI IMPUTAZIONE TEMPORALE)**
- **ERRORE RITENUTO RILEVANTE = IMPUTATO A PATRIMONIO NETTO**
- **NON SOGGETTA A REVISIONE NELL'ANNO DELL'ERRORE**
- **SOGGETTA A REVISIONE NELL'ANNO DELLA CORREZIONE**
- **IL RICHIEDENTE IPOTIZZAVA UNA SOLA VARIAZIONE PARI ALLA SOMMA ALGEBRICA DEGLI ERRORI (ELIMINAZIONE COSTO – DEDUZIONE QUOTA AMMORTAMENTI)**

PARERE DELL'AGENZIA

- **DEVE TRATTARSI DI ERRORE CONTABILE E NON DI SCORRETTA APPLICAZIONE DI NORME FISCALI**
- **PER APPLICARE ART. 83 TUIR, L'OBLIGO DELLA REVISIONE DEVE SUSSISTERE NELL'ANNO DELLA CORREZIONE (NON NELL'ANNO DELL'ERRORE)**
- **SE L'ERRORE E' STATO RITENUTO RILEVANTE:**
 - **VARIAZIONE IN + PER TASSARE COSTO AUTOVEICOLI (IRES/IRAP)**
 - **VARIAZIONE IN - PER DEDURRE QUOTE DI AMMORTAMENTO DELL'ANNO DELL'ERRORE**
- **LE VARIAZIONI RILEVANO AI FINI DEL ROL FISCALE DELL'ANNO IN CUI SI CORREGGE L'ERRORE (SEMPRE CHE L'ERRORE ABBIA INCISO SUL ROL DELL'ANNO IN CUI E' STATO COMMESSO)**

**AFFRANCAMENTO
STRAORDINARIO
DELLE RISERVE
IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA**

AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO DELLE RISERVE

ART. 14 D.LGS 192/2024 (MODIFICHE TUIR)

I SALDI ATTIVI DI RIVALUTAZIONE, LE RISERVE E I FONDI

IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA

(rivalutazioni, condoni, contributi casmez, iva 4%, iva 6%)

ESISTENTI NEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO IN CORSO AL 31/12/2023

E

NEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO IN CORSO AL 31/12/2024

POSSONO ESSERE AFFRANCATI, IN TUTTO O IN PARTE,

MEDIANTE IMPOSTA SOSTITUTIVA II.DD/IRAP

DEL 10%

APPOSITO DECRETO MEF PER DISCIPLINARE OPERAZIONE

RISERVE DA RIVALUTAZIONE

IN SOSPENSIONE	AFFRANCATE	DI UTILI
A SEGUITO DI RIVALUTAZIONI A PAGAMENTO ORA SONO AFFRANCABILI	GIA' AFFRANCATE CON PAGAMENTO SOSTITUTIVA IN OCCASIONE DI PRECEDENTI LEGGI DI RIVALUTAZIONE	RIVALUTAZIONE CON SOLI EFFETTI CIVILISTICI NON SONO AFFRANCABILI

AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO DELLE RISERVE

VERIFICARE PROSPETTO RISERVE ESISTENTI PER 2023 E 2024 (ASSUMERE IL MINORE DEGLI IMPORTI)

Prospetto del capitale e delle riserve		Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
RS130	Capitale sociale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	di cui per utili	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
	di cui per riserve in sospensione	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00
RS131	Riserve di capitale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS132	Riserve ex art. 170, comma 3	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS133	Riserve di utili da trasparenza	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS134	Riserve di utili	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS135	Riserve di utili prodotti fino al 2007	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136	Riserve di utili prodotti fino al 2016	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136A	Riserve di utili prodotti fino al 2017	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136B	Riserve di utili prodotti fino al 2019	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS137	Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS138	Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS139	Riserve di utili per contratti di locazione	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS140	Riserve in sospensione di imposta	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
		Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite
RS141	Utile dell'esercizio e perdite	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS142	Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO DELLE RISERVE

IMPOSTA SOSTITUTIVA E' INDICATA

NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

RELATIVA AL PERIODO IN CORSO AL 31/12/2024

SEZIONE VII-B Affrancamento straordinario delle riserve					
		Imponibile		Imposta	Prima rata
RQ29	Saldi attivi, riserve e fondi in sospensione d'imposta	1		2	3
			,00	10%	,00
				,00	,00

VERSAMENTO

OBBLIGATORIAMENTE IN QUATTRO RATE

LA PRIMA ENTRO IL TERMINE DEL SALDO DEL 2024 (30/06/2025 O 30/07/2025)

E SUCCESSIVAMENTE

NEL TERMINE DEL SALDO DEI PERIODO SUCCESSIVI

PERFEZIONAMENTO

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO: PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE
(MANCATO VERSAMENTO NON DOVREBBE INFICIARE AFFRANCAMENTO)**

EFFETTI AFFRANCAMENTO

ESEMPIO

■ RIVALUTAZIONE EFFETTUATA	100.000
■ IMPOSTA SOSTITUTIVA 16%	16.000
■ SALDO ATTIVO NON AFFRANCATO	84.000

SALDO ATTIVO PUO' ESSERE UTILIZZATO

SOLO PER AUMENTO CAPITALE O COPERTURA PERDITE

(SALDO ATTIVO IMPUTATO A C.S. E' AFFRANCABILE CFR. CIRC. 310/3/1995)

IN CASO DI UTILIZZO PER COPERTURA PERDITE,

OBBLIGO DI RICOSTITUZIONE DEL SALDO IN CASO DI UTILI

SALDO ATTIVO E' TASSATO IN CAPO A SOCIETA' IN CASO DI DISTRIBUZIONE

EFFETTI AFFRANCAMENTO DA PARTE DI SRL

SI IPOTIZZI DI VOLER DISTRIBUIRE IL SALDO ATTIVO REALIZZATO DA UNA SRL SENZA E CON AFFRANCAMENTO		
DESCRIZIONE	SENZA AFFRANCAMENTO	CON AFFRANCAMENTO
SALDO ATTIVO	84.000	84.000
IRES 24% SU 100.000 (84.000+16.000)	24.000	=
CREDITO IMPOSTA 16%	16.000	=
IRES DOVUTA	8.000	=
IRAP 3,9% SU 100.000	3.900	=
AFFRANCAMENTO 10%	=	8.400
UTILE NETTO DISTRIBUIBILE	72.100	75.600
L'OPERAZIONE E' VANTAGGIOSA SOPRATTUTTO IN CASO DI SOCIETA' DI PERSONE •SENZA AFFRANCAMENTO: LA SOCIETA' DETERMINA IL REDDITO, PAGA IRAP, E ATTRIBUISCE IL REDDITO AI SOCI I QUALI PAGANO L'IRPEF PERSONALE •CON AFFRANCAMENTO: LA SOCIETA' PAGA IL 10% E I SOCI NULLA		

AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO DELLE RISERVE

NELL'ESEMPIO PRECEDENTE

IMPOSTA SOSTITUTIVA AFFRANCAMENTO RISERVE (voce 20 conto economico)	8.400	DEBITI TRIBUTARI	8.400
ATTENZIONE NORMALMENTE LE RISERVE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA SONO APPOSTATE IN BILANCIO SENZA RILEVARE LA FISCALITA' DIFFERITA IN QUANTO <u>OIC DOC. INTER. 7</u> NON SI ISCRIVONO IMPOSTE DIFFERITE SE VI SONO SCARSE POSSIBILITA' DI DISTRIBUIRE LE RISERVE OVE FOSSERO STATE ISCRITTE IMPOSTE DIFFERITE L'AFFRANCAMENTO COMPORTERA' ANCHE LA SISTEMAZIONE CONTABILE DI TALI IMPOSTE			

AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO DELLE RISERVE

QUESTIONE.1

E' POSSIBILE RILEVARE AFFRANCAMENTO GIA' NEL BILANCIO 2024 ?

NON DOVREBBE ESSERE POSSIBILE

IN QUANTO

AFFRANCAMENTO RIGUARDA RISERVE ISCRITTE

NEL BILANCIO 2024 E NEL BILANCIO 2023

TUTTAVIA

PARTE DELLA DOTTRINA

SEMBRA AMMETTERE L'ISCRIZIONE NEL BILANCIO 2024

AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO DELLE RISERVE

QUESTIONE.2

E' POSSIBILE DISTRIBUIRE UNA RISERVA DA RIVALUTAZIONE ?

**SOLO DOPO IL REALIZZO DELLA RIVALUTAZIONE
ATTRAVERSO LA CESSIONE**

O

IL COMPLETAMENTO DELL'AMMORTAMENTO DEL BENE

AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO DELLE RISERVE

QUESTIONE.3

QUANDO SCATTA L'EFFETTO DELL'AFFRANCAMENTO?

IN PRATICA: DA QUANDO E' POSSIBILE DISTRIBUIRE LA RISERVA?

IN ATTESA DEL DM., CIRC. 33/E/2005

A FAR DATA DALL'INIZIO DEL PERIODO D'IMPOSTA

IN CUI SI PERFEZIONA L'OPERAZIONE

(PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE)

RIALLINEAMENTO DIVERGENZE VALORI

DIVERGENZE VALORI

IL QUADRO RV VA COMPILATO PER TUTTI GLI ANNI IN CUI SUSSISTONO DIFFERENZE FRA VALORI CIVILISTICI E VALORI FISCALI



**REDDITI
QUADRO RV**
Riconciliazione dati di bilancio e fiscali -
Operazioni straordinarie

PERIODO D'IMPOSTA 2024

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--

SEZIONE I

Riconciliazione
dati di bilancio
e fiscali

		Tipo di beni/Voce di bilancio		Causa	D.lgs. 192/2024	Valore precedente
		1		2	3	4
RV1	Valore contabile	5	Valore iniziale 6	Incrementi 7	Decrementi 8	Valore finale 9
			,00	,00	,00	,00
	Valore fiscale	10	Valore iniziale 11	Incrementi 12	Decrementi 13	Valore finale
			,00	,00	,00	,00

NUOVE PREVISIONI

OPERAZIONI STRAORDINARIE PROFESSIONISTI
DISALLINEAMENTI NUOVI PRINCIPI CONTABILI

RIALLINEAMENTO DIVERGENZE VALORI

ART. 10 D.LGS 192/2024 (MODIFICHE TUIR)

DIVERGENZE EMERSE IN CASO DI CAMBIAMENTO DEI PRINCIPI CONTABILI

FATTISPECIE RILEVANTI

- **PRIMA APPLICAZIONE IAS/IFRS**
- **VARIAZIONE PRINCIPI IASI/IFRS**
- **PASSAGGIO DA IAS/IFRS A OIC**
- **VARIAZIONE DEI PRINCIPI OIC**
- **CAMBIAMENTI OBBLIGHI CONSEGUENTI A MODIFICHE DIMENSIONALI**
- **MICROIMPRESE (PASSAGGIO DA UNA FORMA DI BILANCIO ALL'ALTRA)**
- **OPERAZIONI STRAORDINARIE TRA SOGGETTI CON DIVERSI PRINCIPI CONTABILI O CON DIVERSI OBBLIGHI DI BILANCIO**

**IN ALCUNI CASI NON ESISTONO NORME PER TRATTAMENTO DELLE DIFFERENZE
IN ALTRI CASI ESISTONO SOVRAPPOSIZIONE DI NORME**

VIENE INTRODOLTA UNA DISCIPLINA UNITARIA DI SISTEMAZIONE (FACOLTATIVA)

DIVERGENZE EMERSE IN CASO DI CAMBIAMENTO DEI PRINCIPI CONTABILI

ART. 10 D.LGS 192/2024 (MODIFICHE TUIR)

**NEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO IN CUI SI VERIFICA LA FATTISPECIE
SI APPLICA**

**PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA EX ART. 83 TUIR
(QUALIFICAZIONE, IMPUTAZIONE TEMPORALE E CLASSIFICAZIONE
PREVISTI DAI PRINCIPI CONTABILI)**

TUTTAVIA

**SI CONTINUA AD APPLICARE LA PRECEDENTE DISCIPLINA FISCALE
RELATIVAMENTE ALLE OPERAZIONI PREGRESSE
CHE RISULTINO DIVERSAMENTE
QUALIFICATE, IMPUTATE E CLASSIFICATE
NEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE**

I CONTRIBUENTI POSSONO RIALLINEARE LE DIVERGENZE AI FINI FISCALI

DIVERGENZE EMERSE IN CASO DI CAMBIAMENTO DEI PRINCIPI CONTABILI

ART. 10 D.LGS 192/2024 (MODIFICHE TUIR)

**DIVERGENZE FRA VALORI CONTABILI E VALORI FISCALI
DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI**

=

**si intendono le divergenze dipendenti dalle operazioni pregresse che sono
diversamente qualificate, classificate o imputate temporalmente**

rispetto

**alle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali previste dal
precedente regime contabile e fiscale,**

nonché

**quelle determinate dai maggiori valori o minori valori delle attività o passività
patrimoniali, rispetto al loro valore fiscalmente riconosciuto**

DIVERGENZE EMERSE IN CASO DI CAMBIAMENTO DEI PRINCIPI CONTABILI

ART. 10 D.LGS 192/2024 (MODIFICHE TUIR)

IL RIALLINEAMENTO NON RIGUARDA LE DIVERGENZE STRUTTURALI

=

**quelle che si determinano a causa del mancato riconoscimento, ai fini fiscali,
a titolo definitivo dei criteri di qualificazione, imputazione temporale
e classificazione adottati in bilancio**

RIALLINEAMENTO DIVERGENZE VALORI

**ARTT. 11/12 D.LGS 192/2024 (MODIFICHE TUIR)
PREVEDONO LE MODALITA' DI RIALLINEAMENTO,
IN TUTTO O IN PARTE, DELLE DIVERGENZE
DERIVANTI DA
FATTISPECIE ORDINARIE
FATTISPECIE STRAORDINARIE**

**PREVEDONO
MODALITA' DI DETERMINAZIONE
DELL'IMPONIBILE DA TASSARE
(PER INTERO E CON ALIQUOTE ORDINARIE E ADDIZIONALI DA VERSARE PER INTERO)
O
DELL'IMPORTO DA DEDURRE (IN ALMENO DIECI PERIODI D'IMPOSTA)**

RIALLINEAMENTO SALDO POSITIVO DIVERGENZE

2 POSSIBILITA'

PER IL TOTALE DELLE DIFFERENZE

PER SINGOLI COMPONENTI

SEZIONE VII-A		Divergenze positive		Divergenze negative		Saldo	
Riallineamento delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili		1	2	3	4	5	6
RQ25	Divergenze totali	IRES					
		IRAP					
RQ26	Componenti reddituali e patrimoniali/elementi di attività e passività patrimoniali	Divergenze IRES		Divergenze IRAP			
		1	2	3	4	5	6
RQ27		Divergenze IRES		Divergenze IRAP			
		1	2	3	4	5	6
RQ28	Saldo IRES	Imposta		Totale imposta		Imposta versata	
		1	2	3	4	5	6
		Saldo IRAP		Imposta da versare			
		3	4	5	6	7	8
		8	9	10	11	12	13
		11	12	13	14	15	16

RIALLINEAMENTO SALDO NEGATIVO DIVERGENZE

SEZIONE VII-A

Riallineamento delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili

RQ25 Divergenze totali

	Divergenze positive	Divergenze negative	Saldo
IRES	1 0,00	2 0,00	3 0,00
IRAP	4 0,00	5 0,00	6 0,00

Qualora, ai fini IRES, il saldo di colonna 3 sia negativo, l'ammontare è deducibile per quote costanti, nel quadro RF, rigo RF55, codice 11.

Qualora, ai fini IRAP, il saldo di colonna 6 sia negativo, l'ammontare è deducibile per quote costanti, nel quadro IC, rigo IC73, del modello IRAP.

Il saldo negativo concorre alla formazione dell'imponibile del periodo d'imposta per il quale è esercitata l'opzione per il riallineamento e dei successivi fino a un numero di periodi d'imposta pari alla maggiore durata residua delle fattispecie oggetto di riallineamento e, comunque, in misura non inferiore a dieci periodi d'imposta complessivi.

31/05/2025

ESTROMISSIONE

BENI STRUMENTALI

DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE

ASSEGNAZIONE/CESSIONE/TRASFORMAZIONE/ESTROMISSIONE

ART. 1 CO 31/36 LEGGE 207/2024	ART. 1 CO 37 LEGGE 207/2024
ASSEGNAZIONE O CESSIONE DI IMMOBILI NON STRUMENTALI E BENI MOBILI REGISTRATI AI SOCI O TRASFORMAZIONE IN SOCIETA' SEMPLICE MEDIANTE ASSOGGETTAMENTO A IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLA PLUSVALENZA	ESTROMISSIONE AGEVOLATA DI BENI STRUMENTALI DA PARTE DI IMPRENDITORE INDIVIDUALE MEDIANTE ASSOGGETTAMENTO A IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLA PLUSVALENZA
ENTRO 30/09/2025	ENTRO 31/05/2025
SI PERFEZIONANO CON INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI (RQ) A PRESCINDERE DALL'EVENTUALE OMESSO VERSAMENTO	

ESTROMISSIONE BENI STRUMENTALI DA PARTE IMPRENDITORE

ART. 1 CO 37 LEGGE 207/2024

REINTRODUCE

**LA POSSIBILITA' DI
ESTROMETTERE DALL'IMPRESA INDIVIDUALE
EX ART. 1 COMMA 121 LEGGE 208/2015**

**I BENI IMMOBILI STRUMENTALI
MEDIANTE PAGAMENTO DI UNA
IMPOSTA SOSTITUTIVA
SULLA PLUSVALENZA RISPETTO AL VALORE FISCALE RICONOSCIUTO**

**SE COMPATIBILI
SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI SULLA
ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI**

ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORI INDIVIDUALI

SOGGETTI AMMESSI

**IMPRENDITORI INDIVIDUALI
CHE
ALLA DATA DEL 31/10/2024
POSSIEDONO IMMOBILI STRUMENTALI**

AMMESSI

- **IMPRENDITORI IN LIQUIDAZIONE**
- **IMPRENDITORI MINIMI**
- **EREDE DELL'IMPRENDITORE DECEDUTO DOPO 31/10/2024**

ESCLUSI

- **IMPRENDITORE CANCELLATI DAL REGISTRO IMPRESE ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2025**
- **IMPRENDITORI CHE HANNO DATO IN AFFITTO L'UNICA AZIENDA PRIMA DEL 1° GENNAIO 2025 (L'ATTIVITA' DI IMPRESA SI INTENDE SOSPESA)**

IMMOBILI POSSEDUTI DA IMPRESE

IMMOBILI MERCİ	IMMOBILI STRUMENTALI ART. 43 CO 2 TUIR			IMMOBILI PATRIMONIO
	PER DESTINAZIONE	PER NATURA	CONCESSI IN USO AI DIPENDENTI	TUTTI GLI ALTRI (COMPRESO TERRENI NON AMMORTIZZABILI)

ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORI INDIVIDUALI

AMBITO OGGETTIVO

**BENI IMMOBILI STRUMENTALI
DI CUI ALL'ART. 43 CO 2 TUIR**

- **STRUMENTALI PER NATURA (ANCHE SE NON UTILIZZATI DIRETTAMENTE = AFFITTO O COMODATO)**
- **STRUMENTALI PER DESTINAZIONE (UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER L'ATTIVITA')**
- **DATI IN USO AI DIPENDENTI CHE SI SONO TRASFERITI (PER TRE ANNI)**

CIRC. 26/E/2016

**NON SI APPLICA AGLI IMMOBILI CAT. A (ESCLUSO A/10)
UTILIZZATI PROMISCUAMENTE**

ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORI INDIVIDUALI

INDIVIDUAZIONE BENI IMMOBILI STRUMENTALI

**PER ESSERE CONSIDERATI STRUMENTALI
DAL 1992 I BENI DEVONO RISULTARE
(ART. 65 TUIR)**

**IMPRENDITORE IN
CONTABILITA
ORDINARIA**

NELL'INVENTARIO

**IMPRENDITORE IN
CONTABILITA' SEMPLIFICATA**

**NEL LIBRO
BENI AMMORTIZZABILI**

ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORI INDIVIDUALI

INDIVIDUAZIONE BENI IMMOBILI STRUMENTALI

**PER ESSERE CONSIDERATI STRUMENTALI
FINO AL 1991 I BENI DEVONO RISULTARE**

**STRUMENTALI PER
DESTINAZIONE**

**SI PRESCINDE DALLA
CONTABILIZZAZIONE**

**STRUMENTALI
PER NATURA**

**RELATIVO ALL'IMPRESA
SOLO SE ANNOTATO**

ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORI INDIVIDUALI

MODALITA'

**L'IMPRENDITORE DEVE OPTARE
PER L'ESTROMISSIONE
ENTRO 31/05/2025
CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2025
MEDIANTE
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA II.DD/IRAP
8%
SULLA DIFFERENZA FRA
VALORE NORMALE E VALORE FISCALE RICONOSCIUTO**

VERSAMENTO

- QUOTA 60% IMPOSTA SOSTITUTIVA = ENTRO 30/11/2025**
- QUOTA 40% IMPOSTA SOSTITUTIVA = ENTRO 30/06/2026**

ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORI INDIVIDUALI

MODALITA'

ATTENZIONE

**NON OCCORRE FARE ALCUN ATTO NOTARILE
(NON E' DOVUTA ALCUNA IMPOSTA INDIRETTA)**

**SERVE IL COMPORTAMENTO CONCLUDENTE
SUFFICIENTE FATTURA ELETTRONICA**

(CIRC. 39/E/2008-CIRC. 26/E/2016)

•ESTROMETTERE DALLA CONTABILITA'

- RILEVAZIONE A LIBRO GIORNALE**
- RILEVAZIONE A LIBRO CESPITI**

RIS. 82/E/2009

**CIRC. 39/E/2008 SUPERATA QUANDO IMPONE IL PAGAMENTO
SUFFICIENTE INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE**

ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORI INDIVIDUALI

**SI APPLICANO NORME DELL'ASSEGNAZIONE AGEVOLATA
POSSIBILITA' DI SOSTITUIRE VALORE NORMALE CON VALORE CATASTALE**

=

FABBRICATI= (RENDITA + 5%) X MOLTIPLICATORE

TERRENI= (RENDITA + 25%) X MOLTIPLICATORE

CATEGORIA	MOLTIPLICATORE (AUMENTATI DEL 20% DAL 2006)
A- C (ESCLUSO A/10-C/1)	120
B	168
A/10 - D	60
C/1 - E	40,8
TERRENI	90

ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORI INDIVIDUALI

ESEMPIO

•VALORE FISCALE RICONOSCIUTO	100.000
•VALORE NORMALE	1.000.000
•VALORE CASTATALE	600.000

•PLUSVALENZA = $600.000 - 100.000 = 500.000$

•SOSTITUTIVA 8% = 40.000

ATTENZIONE

**L'ESTROMISSIONE – COMUNQUE FATTIBILE -
NON PUO' MAI DAR LUOGO A MINUSVALENZE DEDUCIBILI
(CIRC. 40/E/2002)**

FORFAIT

**NEL REGIME DI FORFAIT LE ELIMINAZIONI DI BENI AMMORTIZZABILI NON DANNO
LUOGO A RICAVI TASSABILI**

ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORI INDIVIDUALI

DICHIARAZIONE REDDITI

**L'ESTROMISSIONE VA DICHIARATA NEL QUADRO RQ
RELATIVO ALL'ANNO IN CUI L'OPERAZIONE RISULTA EFFETTUATA
(ESTROMISSIONE 2025 = RQ DI REDDITI 2026)**

**EVENTUALE PLUSVALENZA/MINUSVALENZA
DEVE ESSERE ELIMINATA DA QUADRO RF**

NON DEVE ESSERE INDICATA IN RG/LM

ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORI INDIVIDUALI

TRATTAMENTO IVA

**NON E' STATO PREVISTO NULLA
(PER EVITARE CENSURE COMUNITARIE E PER ATTUALE DISCIPLINA)**

**MA L'ESTROMISSIONE COSTITUISCE
DESTINAZIONE A FINALITA' PERSONALE (AUTOCONSUMO)
ART. 2 CO 2 N. 5 DPR 633/1972**

=

**OPERAZIONE RILEVANTE (DA FATTURARE)
SALVO ACQUISTO CON IVA NON DETRATTA**

**OCCORRE APPLICARE LE REGOLE GENERALI
(ACQUISTO CON IVA DETRATTA O MENO,
IMPRESA COSTRUTTRICE, EPOCA DELL'ACQUISTO,
RISTRUTTURAZIONE, NATURA, ECC.)**

**ORDINARIAMENTE
L'ESTROMISSIONE DI UN IMMOBILE CON IVA DOVREBBE ESSERE ESENTE
NON CONCORRE A PRORATA (BENE AMMORTIZZABILE)
MA OBBLIGA ALLA RETTIFICA DELL'EVENTUALE DETRAZIONE NEL PERIODO DI SORVEGLIANZA**

ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORI INDIVIDUALI

ATTENZIONE

L'EVENTUALE CESSIONE DELL'IMMOBILE DOPO L'ESTROMISSIONE

NON DA LUOGO A PLUSVALENZA SPECULATIVA

EX ART. 67 TUIR

(MENO DI 5 ANNI TRA ACQUISTO E CESSIONE)

CIRC. 188/E/1998

L'ESTROMISSIONE NON INTERROMPE IL QUINQUENNIO

ESTROMISSIONE IMMOBILI IMPRENDITORI INDIVIDUALI

ATTENZIONE

A DECORRERE DAL PERIODO 2025

**L'IMMOBILE DEVE ESSERE DICHIARATO NEL QUADRO RB
DELL'IMPRENDITORE**

CON ASSOGGETTAMENTO A TASSAZIONE DELLA RENDITA

**CON ASSOGGETTAMENTO A IMU/TASI
IN CAPO ALLA PERSONA FISICA**

SENZA ALCUNA DEDUZIONE SPETTANTE ALL'IMPRESA

**CONCORDATO
PREVENTIVO BIENNALE
2025-2026
(cenni)**

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

ART. 17 CO 1 LETT G) N. 2 LEGGE 111/2023 (LEGGE DELEGA)

2) per i soggetti di minore dimensione, l'introduzione del concordato preventivo biennale a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prevedendo:

2.1) l'impegno del contribuente, previo contraddittorio con modalita' semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilita' per i soggetti a cui si rendono applicabili;

2.2) l'irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonche' dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi;

2.3) l'applicazione dell'IVA secondo le regole ordinarie, comprese quelle riguardanti la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica;

2.4) la decadenza dal concordato nel caso in cui, a seguito di accertamento, risulti che il contribuente non ha correttamente documentato, negli anni oggetto del concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi per un importo superiore in misura significativa rispetto al dichiarato ovvero ha commesso altre violazioni fiscali di non lieve entita';

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

ARTT. 6/37 D.LGS. 12/02/2024 N. 13

**(Disposizioni in materia di accertamento tributario
e di concordato preventivo biennale)**

DISCIPLINANO CPB PER SOGGETTI ISA ~~E SOGGETTI FORFAIT~~

DECRETO CORRETTIVO

D.M. 28/04/2025

DETERMINAZIONE IMPONIBILI

PROVV. 172928/2025

APPROVAZIONE MODELLO CPB 2025/2026

PROVV. 195422/2025

MODALITA' DI TRASMISSIONE

TERMINE ACCETTAZIONE PROPOSTA

PRIMA APPLICAZIONE ISTITUTO CONCORDATO	A REGIME
ENTRO 31/10/2024 PER SOGGETTI ISA E SOGGETTI FORFAIT (QUESTI SOLO PER 2024 IN VIA SPERIMENTALE)	ENTRO IL TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE OVVERO SE SEPARATA ENTRO 30/09/2025 (termine prorogato dal correttivo) PER CHI ACCEDE PER I PERIODI 2025/2026 (SOLO PER CHI NON HA APPLICATO CONCORDATO PER 2024/2025)
ENTRO 12/12/2024 SOLO PER SOGGETTI ISA CHE HANNO TRASMESSO DICHIARAZIONE ENTRO 31/10/2024 E NON HANNO ADERITO AL CONCORDATO	

CIRC. 18/E/2024
NON AMMESSA ACCETTAZIONE OLTRE TERMINE
=
TERMINE PERENTORIO
NON E' AMMESSA REMISSIONE IN BONIS

CPB

**Concordato
preventivo biennale**



Concordato Preventivo Biennale

P01 Presenza dei requisiti

Barrare la cavella

P02 Assenza di cause d'esclusione (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

Barrare la casella

P03 Presenza di eventi straordinari (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

P04 Reddito rilevante ai fini del CPB

00

P05 Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB

00

P06 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025

.00

P07 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2026

00

P08 Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025

.00

P09 Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2026

00

P10 Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini CPB per il p.i. 2025 e il p.i. 2026 in assenza di una proposta di concordato in essere per il biennio 2024-2025 e firma delle dichiarazioni sostitutive P02 e P03

FIRMA

MODALITA' ACCETTAZIONE PROPOSTA

ISTRUZIONI COMPILAZIONE MODELLO CPB 2025/2026

**INVIANDO IL MODELLO CPB
CONGIUNTAMENTE AL MODELLO
ISA
IN FASE DI TRASMISSIONE DELLA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

**INVIANDO IL MODELLO CPB
IN MODO AUTONOMO

AL MOMENTO ENTRO
30/09/2025**

**AL MOMENTO
E' ALLO STUDIO UNA POSSIBILE PROROGA DEL TERMINE PER LA
TRASMISSIONE DEL MODELLO CPB IN MODO AUTONOMO
E' ALLO STUDIO L'ESTENSIONE DL REGIME DI RAVVEDIMENTO**

**ASSOSOFTWARE
HA DICHIARATO CHE LA TRASMISSIONE AUTONOMA EVIDENZIA PROBLEMI
CHIEDENDO LA PROROGA DEL TERMINE DELLA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI**

TRASMISSIONE PROPOSTA

TRASMISSIONE CONGIUNTA	TRASMISSIONE AUTONOMA
LA PROPOSTA VIENE INVIATA CONGIUNTAMENTO AL MODELLO REDDITI E ISA	LA PROPOSTA VIENE INVIATA AUTONOMAMENTE INSIEME AL SOLO FRONTESPIZIO DELLA DICHIARAZIONE REDDITI IN CUI BARRARE L'APPOSITA CASELLA

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Quadri aggiuntivi al modello 730	Comunicazione CPB	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali	Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Solo nel caso di trasmissione in via autonoma deve essere compilata la presente casella “Comunicazione CPB”, indicando il **codice “1 – Adesione”**.

In tal caso, nel Frontespizio dovranno essere inserite soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici, al soggetto firmatario della Comunicazione CPB e alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato. L'eventuale compilazione di altri campi del modello Redditi è inibita o è comunque considerata priva di effetti.

ACCETTAZIONE (IMPEGNO IRREVOCABILE)

LE ISTRUZIONI RIPORTANO IL SEGUENTE PERIODO

ATTENZIONE

Si precisa che tali informazioni vanno compilate anche nel caso in cui si intenda revocare l'accettazione di una precedente proposta di concordato.

IN REALTÀ,

**L'ACCETTAZIONE NON SAREBBE REVOCABILE IN QUANTO IMPEGNA IL CONTRIBUENTE
A DICHIARARE GLI IMPONIBILI CONCORDATI (ART. 12 D.LGS 13/2024)**

(UNA VOLTA TRASCORSO IL TERMINE FINALE)

LA REVOCA DOVREBBE ESSERE POSSIBILE SOLO ENTRO IL TERMINE

SI EFFETTUA SOLO IN VIA AUTONOMA CON MODELLO REDDITI

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Quadri aggiuntivi al modello 730	Comunicazione CPB	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali	Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025
--------------------------	--------------	--------------	--------------	-----	-------------------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------------	--	--	-----------------------	--

Comunicazione di revoca

La revoca del CPB può essere effettuata esclusivamente in via autonoma, utilizzando la casella “Comunicazione CPB” con codice “**2 – Revoca**”.

In tal caso, nel Frontespizio dovranno essere inserite soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici, al soggetto firmatario della Comunicazione CPB e alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato. L'eventuale compilazione di altri campi del modello Redditi è inibita o è comunque considerata priva di effetti.

ADEMPIMENTO POST ACCESSO

PROVV. 172928/2025

3.2. I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, comunicano al contribuente, dopo aver ultimato correttamente l'invio, i dati relativi al calcolo della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2025 e 2026, utilizzando l'apposito modello o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conforme per struttura e sequenza al modello approvato con il presente provvedimento.

MODELLO/PROSPETTO NON ANCORA ELABORATO

NOVITA' ESSENZIALE

IL FUTURO DECRETO CORRETTIVO

**HA LIMITATO L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA
(10%-12%-15% A SECONDA DEL LIVELLO ISA 2024)
ALL'IMPORTO DI 85.000**

**L'ECCEDEXENZA E' TASSATA
AL 43% PER I SOGGETTI IRPEF (COMPRESO ART. 5 TUIR)
AL 24% PER I SOGGETTI IRES**

ESEMPIO

DITTA INDIVIDUALE ACCEDE AL CPB PER 2025/2026
(per semplicità senza considerare somma algebrica elementi straordinari)

- **REDDITO 2024** **30.000**
- **REDDITO CONCORDATO 2025** **150.000**
- **REDDITO EFFETTIVO 2025** **170.000**

DESCRIZIONE	PRECEDENTE	NUOVO
REDDITO SOGGETTO A TASSAZIONE ORDINARIA	30.000	30.000
REDDITO SOGGETTO A SOSTITUTIVA	120.000	85.000
REDDITO SOGGETTO A 43%	0	35.000
REDDITO NON TASSATO	20.000	20.000